ANNO 73° 1948 FASCICOLO 8-10

IL MONITORE ECCLESIASTICO

FONDATO NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITO

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOLUME X

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S.S. Pio XII. — Lettera Decretale - Costituzioni Apostoliche 169
Motu proprio « Primo feliciter ». De Institutorum Saecularium laude atque confirmatione (con annot.) 170
Motu proprio « Decretum *Ne temere* ». Abrogatur alterum comma paragraphi secundae can. 1099 (con annot.) 173
Autografo - Lettere Apostoliche - Epistole 175
Discorsi alle giovani e ai giovani di Azione Cattolica Italia 177
Allocuzioni - Radiomessaggi 181
S.C. per la Chiesa Orientale. — *Decretum*. De Sacramento Confirmationis administrando etiam fidelibus Orientalium rituum a presbyteris Latini ritus, qui hoc indulto gaudeant pro fidelibus sui ritus 182
S.C. dei Sacramenti. — Indult relatif à la célébration de la Messe après minuit . . . 183
S.C. dei Religiosi. — I. *Instructio*. De Institutis Saecularibus 184
II. Religiosi, Suore e Sindacati 188
S.C. dei Riti. — I. *Decretum*. Uso dell'antimensio per i missionari 188
II. *Declaratio*. Significato delle parole « perfidi iudaei » e « iudaica perfidia » . . . 190
S.C. dei Seminari. — *Declaratio*. Effetti giuridici della « Licenza » 190
Segreteria di Stato di S.S. — Settimane di Studio per il Clero (con annot.) . . . 191
Pont. Commiss. per l'interpr. del Codice. — De iure Superioris religiosi inspiciendi subditorum litteras, De privilegio fori, De matrimonio per procuratorem, De forma celebrationis matrimonii, De dispensatione ab impedimentis matrimonialibus (con annot.) 194
Pont. Commiss. per l'arte Sacra in Italia. — Autorizzazione a delegare ad enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche 199

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

Romita Fiorenzo. — Le decime (*cont. e fine*) 202
Comunismo, scomuniche, matrimoni 213

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

Spigolature Legislative. — Varie disposizioni legislative (220-222).

Diario della Curia Romana (223) - Necrologio (223) - Brevi Notizie (224) - Recensioni [C. Sartori, M. Conte a Coronata, P. Capobianco, P. Ciprotti, V. Del Giudice, Ed. Génicot - Jos. Salsmans, J. Pujula, G. Michonneau, J. Leclercq, G.B. Buttignoni, E. Bon, A.D. Sertillanges, L. Scremin, N. Pende, R. Biot, J.E. Georg, L. Guarnero, Cl. Duval-Aumont, P. Babina, A. Stecher, G.M.L. Monsabré, F. Lebotte, S. Augustini, A.M. Cavagna, M. Andrianopoli, P. Broccardo, D. Bertetto, V. Panzarasa, T. Lupo] (226-232).

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

Prezzo d'associazione per il 1948: Italia L. 300 - Estero $ 2

C. C. P. n. 1/16013

NOVITA'

P. M. DE AMICIS, C. M.: *Caeremoniale Parochorum.* IV ed. 1948. In-8°, pp. VIII, 608 - L. 2.500 (rileg. in tela).

Ordo Divini Officii recitandi... pro anno Domini 1949. L. 200 (franco porto).

BOSSUET: *L'eminente dignità dei poveri nella Chiesa.* 1ª ristampa. 1948. In-16°, pp. 64 - L. 150.

G. BRINKTRINE: *La Santa Messa.* Trad. dal tedesco. 1945. In-8°, pp. 318 - L. 400 — *Il Breviario Romano.* Trad. dal tedesco. 1946. In-8°, pp. 130 - L. 250.

P. ALFONZO, O.S.B.: *I riti della Chiesa.* I. *Introduzione e Ore canoniche.* II. *La Santa Messa.* III. *Sacramenti e Benedizioni.* 1945-1946. In-8°, pp. VI, 183; 128; 150. - L. 250, 250, 225.

GIOVANNI MICELI: *Guida pratica per la celebrazione del matrimonio.* In-16°, pp. VIII, 504. - L. 650 (franco porto).

— *Le dispense matrimoniali.* 1941. In-16°, pp. 293 - L. 150 (franco porto).

FIORENZO ROMITA: *Le Chiese Ricettizie nel diritto canonico e civile dalle origini ai giorni nostri.* — [Estratto da « Il Monitore Ecclesiastico » a. 1944-1945]. — In-8°, pp. 252 - L. 400 (franco porto).

SOTTO STAMPA

SPECIMEN EXAMINIS ORDINANDORUM

Nuova edizione, riveduta e conformata secondo le recenti Cost. Ap. di S.S. Pio XII *Episcopalis consecrationis* (30-XI-1944) e *Sacramentum Ordinis* (30-XI-1947). — Si accettano prenotazioni.

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO XII

LETTERA DECRETALE. — *Splendidum illud.* Al B. Giuseppe Cafasso vengono decretati gli onori dei Santi. 22 giugno 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 217).

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *De Iringa* (*Iringaënsis*). La Prefettura Ap. di Iringa, nell'Africa Orientale Britannica, è elevata al grado di Vicariato Ap. 8 gennaio 1948. (*A.A.S.*, 1948, p. 306).

II. *De Basankusu* (*Basankusuensis*). La Prefettura Ap. di Basankusu, nel Congo Belga, è elevata al grado di Vicariato Ap. 8 gennaio. (*A.A.S.*, 1948, p. 308).

III. *Massiliensis.* La Chiesa Cattedrale di Marsiglia è separata dalla Chiesa Metropolitana di Aix ed elevata al grado e dignità di Chiesa Arcivescovile. 31 gennaio. (*A.A.S.*, 1948, p. 309).

IV. *Camberrensis* (*Camberrensis et Gumburnensis*). La sede della Diocesi di Goulburn, in Australia, è trasferita nella città di Canberra; la stessa Diocesi, che d'ora in poi si chiamerà di Canberra e Goulburn, è indipendente dall'Arcivescovo Metropolita di Sydney, è elevata al grado e dignità di Chiesa Arcivescovile ed è immediatamente soggetta alla S. Sede. 5 febbraio (*A.A.S.*, 1948, p. 353).

V. *Insularum de Cook.* La Prefettura Ap. delle Isole di Cook, in Oceania, è elevata al grado di Vicariato Ap. 12 febbraio. (*A.A.S.*, 1948, p. 355).

VI. *De Onitsha-Oweri* (*Onitshaënsis-Owerriensis*). Il Vicariato Ap. di Onitsha-Oweri, nell'Africa Occidentale Britannica, è diviso in due Vicariati Ap., il Vicariato Ap. di Onitsha e il Vicariato Ap. di Oweri, cui è annessa una piccola parte territoriale del Vicariato Ap. di Calabar. 12 febbraio. (*A.A.S.*, 1948, p. 357).

VII. *De Ipamue* (*Ipamuensis*). La Prefettura Ap. di Ipamu, nel Congo Belga, è elevata al grado di Vicariato Ap. 12 febbraio. (*A.A.S.*, 1948, p. 359).

VIII. *De Kroonstad* (*Kroonstadensis et Bethlehemensis*). Erezione del nuovo Vicariato Ap. di Bethlehem, formato da parte territoriale del Vicariato Ap. di Kroonstad (Union of South Africa). 12 febbraio. (*A.A.S.*, 1948, p. 360).

IX. *Quitensis* (*Ambatensis*). Erezione della Diocesi di Ambato, formata da parte territoriale dell'Archidiocesi di Quito. 28 febbraio. (*A.A.S.*, 1948, p. 311).

X. *Ruthenorum Exarchatus in Ditione Canadensi.* L'unico Esarcato Apostolico dei Ruteni esistente nel Canadà viene diviso in tre Esarcati: il centrale con sede in Winnipeg, l'orientale con sede in Toronto e l'occidentale con sede in Edmonton, immediatamente soggetti alla S. Sede. 3 marzo. (*A.A.S.*, 1948, p. 283).

MOTU PROPRIO

DE INSTITUTORUM SAECULARIUM LAUDE ATQUE CONFIRMATIONE (*)

PIUS PP. XII

Primo feliciter elapso anno a promulgata Apostolica Nostra Constitutione *Provida Mater Ecclesia* (1), cum ob oculos multitudinem habeamus tot animarum absconditarum « cum Christo in Deo » (2), quae in saeculo ad sanctitatem adspirant totamque vitam « corde magno et animo volenti » (3) in novis Institutis Saecularibus laetanter Deo consecrant, facere non possumus quin Divinae Bonitati gratias referamus, de novo hoc agmine, quod exercitum consilia evangelica profitentium in saeculo adauxit; itemque de valido subsidio quo nostris hisce perturbatis luctuosisque temporibus catholicus apostolatus providentissime roboratus est.

Spiritus Sanctus, qui faciem terrae tot tantisque malis in dies desolatam et deturpatam recreat et renovat incessanter (4), multos dilectissimos filios et filias, quibus peramanter in Domino benedicimus, magna specialique gratia ad se vocavit ut, in Institutis Saecularibus, collecti et ordinati, insulsi ac tenebricosi mundi, de quo non sunt (5) et in quo tamen ex divina dispositione remanere debent, sal indeficiens sint quod, vocationis ope renovatum, non evanescit (6); lux, quae inter ipsius mundi tenebras, lucet et non extinguitur (7); ac modicum sed efficax fermentum, quod semper et ubique operans omnibusque civium ordinibus, ab imis ad summos, permixtum, eosdem singulos universos verbo, exemplo cunctisque modis attingere ac permeare nititur, donec integram massam ita informet ut fermentata in Christo sit tota (8).

Ut ob consolantem eiusmodi Spiritus Iesu Christi (9) effusionem tot Instituta ubique gentium orta, ad normas Constitutionis Apostolicae *Provida Mater Ecclesia* efficaciter dirigantur, atque eos optimos sanctitatis fructus, qui sperantur, copiosissime ferant; itemque, ut solide et sapienter in aciem ordi-

(*) *A.A.S.*, 1948, p. 283.
(1) Cfr. *A.A.S.*, XXXIX, n. 4, p. 114; *M.E.*, 1947, p. 94.
(2) *Col.*, III, 3.
(3) *II Mac.*, I, 3.
(4) Cfr. *Ps. CIII*, 30.
(5) Cfr. Ioan., XV, 19.
(6) Cfr. Matth., V, 13; Marc., IX, 49, Luc., XIV, 34.
(7) Cfr. Ioan., IX, 5; I, 5; VIII, 12; *Eph.*, V, 8.
(8) Cfr. Matth., XIII, 33; *I Cor.*, V, 6; *Galat.*, V, 9.
(9) Cfr. *Rom.*, VIII, 9.

nata (10), praelia Domini fortiter in peculiaribus ac communibus apostolatus operibus praeliari valeant, memoratam Apostolicam Constitutionem magna cum laetitia confirmantes, matura deliberatione adhibita, Motu proprio, certa scientia, ac de Apostolicae plenitudine potestatis haec, quae sequuntur, declaramus, decernimus ac constituimus:

I. Societates, clericorum vel laicorum, perfectionem christianam in saeculo profitentes, quae elementa ac requisita in Constitutione Apostolica *Provida Mater Ecclesia* praescripta certa plenaque ratione habere videantur, non debent neque possunt inter communes fidelium Associationes (cc. 684-725) arbitrio, quovis praetextu, relinqui, sed ad propriam Institutorum Saecularium naturam et formam, quae ipsorum characteri ac necessitatibus apprime respondent, reducendae atque elevandae necessario sunt.

II. In hac Societatum fidelium ad superiorem Institutorum Saecularium formam elevatione (cfr. n. I), atque in omnium Institutorum, sive generali sive etiam singulari ordinatione perficienda, illud prae oculis semper habendum est, quod proprius ac peculiaris Institutorum character, *saecularis* scilicet, in quo ipsorum exsistentiae tota ratio consistit, in omnibus elucere debet. Nihil ex plena christianae perfectionis professione, evangelicis consiliis solide fundata et quoad substantiam vere religiosa, detrahendum erit, sed perfectio est *in saeculo* exercenda et profitenda; ac, proinde, cum vita saeculari in omnibus, quae licita sunt et quae cum eiusdem perfectionis officiis et operibus componi valent, accomodetur oportet.

Integra vita sodalium Institutorum Saecularium, professione perfectionis Deo sacra, in apostolatum converti debet, qui ita ex puritate intentionis, ex interiori unione cum Deo, ex generosa oblivione fortique sui ipsius abnegatione, ex animarum amore, est perpetuo sancteque exercendus, ut non minus interiorem spiritum prodat, quo informatur, quam ipsum continuo alat et renovet. Hic apostolatus, qui totam vitam complectitur, tam profunde ac sincere in his Institutis persentiri iugiter solet, ut, Divinae Providentiae ope atque consilio, animarum sitis et ardor non tantum occasionem vitae consecrationis dedisse feliciter, sed magna ex parte suam propriam rationem et formam imposuisse, mirumque in modum, finem, quem specificum appellant, genericum etiam finem exigisse atque creasse videatur. Hic apostolatus Institutorum Saecularium non tantum *in saeculo*, sed veluti *ex saeculo*, ac proinde professionibus, exercitiis, formis, locis, rerum adiunctis saeculari huic conditioni respondentibus, exercendus est fideliter.

III. Quae ad canonicam disciplinam status religiosi spectant Institutis Saecularibus non competunt, nec generatim legislatio religiosa, ad normam Const. Ap. *Provida Mater Ecclesia*, ipsis applicari debet aut valet (Art. II,

(10) Cfr. *Cant.*, VI, 3.

§ 1). Illa ex adverso, quae in Institutis inveniantur amice cum ipsorum charactere saeculari coniuncta, dummodo plenae totius vitae consecrationi nullatenus officiant et cum Constitutione *Provida Mater Ecclesia* cohaereant, conservari possunt.

IV. Hierarchica interdioecesana et universalis constitutio ad modum corporis organici Institutis Saecularibus applicari valet (ib., Art. IX), et haec applicatio absque dubio internum vigorem, ampliorem et efficaciorem influxum atque constantiam ipsis conferre debet. Tamen in hac ordinatione, singulis Institutis aptanda, ratio haberi debet naturae finis, quem Institutum persequitur, maioris minorisve ipsius expansionis propositi, eiusdem evolutionis et maturitatis gradus, rerum adiunctorum in quibus versatur, aliorumque id genus. Neque sunt illae Institutorum formae reiiciendae, aut despiciendae, quae confoederatione fundentur et characterem localem in singulis nationibus, regionibus, dioecesibus, retinere ac moderate fovere velint, dummodo rectus sit et catholicitatis Ecclesiae sensu informatus.

V. Instituta Saecularia, quorum membra, etsi in saeculo commorantur, ex plena tamen Deo et animabus consecratione quam, probante Ecclesia, profitentur, et ex interna ordinatione hierarchica interdioecesana et universali, quam diversis gradibus habere valent, inter status perfectionis iuridice ab Ecclesia ipsa ordinatos et recognitos, ex Apostolica Constitutione *Provida Mater Ecclesia* iure meritoque numerantur. Consulto igitur illius S. Congregationis competentiae et curae Instituta adiudicata et commissa fuerunt, quae *de statibus publicis perfectionis* regimen et curam gerit. Hinc, salvis semper, ad canonum tenorem et expressum Constitutionis Apostolicae *Provida Mater Ecclesia* praescriptum (Art. IV, §§ 1 et 2), iuribus S. Congregationis Concilii circa communes pias sodalitates piasque uniones fidelium (c. 250, § 2) et S. Congregationis de Propaganda Fide circa societates ecclesiasticorum ad seminaria pro exteris missionibus (c. 252, § 3), omnes societates ubique gentium — etsi ordinaria vel etiam pontificia approbatione suffultas — cum elementa et requisita Institutorum Saecularium propria habere noscantur, ad hanc novam formam necessario illico redigendae sunt, secundum normas supra dictas (cfr. n. I), atque, ut directionis unitas servetur, uni S. Congregationi de Religiosis, in cuius sinu speciale de Institutis Saecularibus Officium constitutum fuit, merito attribui ac devolvi decrevimus.

VI. Moderatoribus vero et adsistentibus Actionis Catholicae aliarumque fidelium Associationum, in quarum materno gremio ad vitam integre christianam simul educantur, et apostolatus exercitio initiantur tam numerosi atque electi iuvenes, qui ad altiora assequenda sive in Religionibus ac Societatibus vitae communis, sive in Institutis etiam Saecularibus, superna vocatione invitantur, paterno ex animo commendamus, ut sanctas eiusmodi vocationes generose promoveant; ac non solum Religionibus et Societatibus, sed his etiam vere provi-

dentialibus Institutis, adiutricem manum praebeant, atque libenter, salva interna ipsorum disciplina, eorumdem opera utantur.

Horum omnium, quae Motu proprio constituimus, fidelem exsecutionem S. Congregationi de Religiosis aliisque supra recensitis Ss. Congregationibus, Ordinariis locorum ac Societatum quarum interest Directoribus — quatenus ipsa ad singulos pertineant — auctoritate Nostra committimus.

Quae autem his Litteris, Motu proprio datis, statuimus, ea semper valida et firma esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die XII mensis Martii, anno MDCCCCXXXXVIII, Pontificatus Nostri ineunte decimo.

PIUS PP. XII

ANNOTAZIONE. — Il S. Padre col presente Motu proprio *Primo feliciter* del 12 marzo 1948, a un anno circa dalla pubblicazione della Cost. Ap. *Provida Mater Ecclesia* (2 febbraio 1947), stabilisce:

1. Le società, che professano la perfezione cristiana nel secolo e che hanno tutti gli elementi e i requisiti degli Istituti Secolari secondo la Cost. Ap. *Provida Mater Ecclesia*, non debbono nè possono esser lasciate, *arbitrio, quovis praetextu*, tra le comuni Associazioni dei fedeli (secondo i cc. 684-725), ma *reducendae atque elevandae necessario sunt* a Istituti Secolari.

2. La caratteristica principale di essi è di esercitare e professare la perfezione evangelica nel mondo, *in saeculo*, e di svolgere il proprio apostolato non solo *in saeculo*, sed veluti *ex saeculo*, in qualsiasi attività o professione, in qualsiasi forma, luogo o congiuntura.

3. Agli Istituti Secolari non va applicata la canonica disciplina e legislazione propria dello stato religioso; possono mantenersi però quelle particolarità che non impediscono lo svolgimento della loro vocazione.

4. Ad essi si può applicare una costituzione universale e gerarchica interdiocesana, che conferirà loro maggiore vitalità, sempre però tenuto conto delle particolari caratteristiche di ciascun Istituto e con l'approvazione della S. Sede.

5. E perchè *directionis unitas servetur*, si torna a confermare che la esclusiva competenza circa gli Istituti Secolari è devoluta e riservata totalmente alla *sola* S.C. dei Religiosi, « quae *de statibus publicis perfectionis* regimem et curam gerit, salvis semper... iuribus S.C. Concilii circa communes pias sodalitates piasque uniones fidelium (c. 250, § 2) et S.C. de P.F. circa societates ecclesiasticorum ad seminaria pro exteris missionibus (c. 252, § 3) », come era già espresso nella *Lex peculiaris* (Art. IV).

6. Si fa appello ai dirigenti e assistenti di Azione Cattolica e delle altre Associazioni, perchè incrementino nella gioventù, loro affidata, sante vocazioni per questi Istituti Secolari *vere providentialibus*.

Cfr. più avanti (p. 184) la Istruzione *De Institutis Saecularibus* del 19 marzo 1948 della S.C. dei Religiosi, la quale, sulle orme del presente Motu proprio, non fa che dilucidare e sintetizzare i punti basilari, già espressi nella *Lex peculiaris Institutorum Saecularium*, per un più solido ordinamento di essi.

MOTU PROPRIO

ABROGATUR ALTERUM COMMA PARAGRAPHI SECUNDAE CAN. 1099 (*)

PIUS PP. XII

Decretum *Ne temere*, decessoris nostri fel. rec. Pii X iussu latum, statuerat (art. XI) omnes in Ecclesia catholica baptizatos, etiamsi ab eadem postea

(*) Cfr. *A.A.S.*, 1948, p. 305, fasc. 8, 16 agosto.

defecissent, teneri ad servandam matrimonii formam in Concilio Tridentino definitam.

Verum ne irrita evaderent matrimonia eorum qui, ab acatholicis nati et in Ecclesia catholica baptizati, ab infantili aetate in haeresi vel schismate aut infidelitate vel sine ulla religione adolevissent, in Codice Iuris Canonici statutum fuit huiusmodi baptizatos non teneri ad canonicam matrimonii formam servandam.

At experientia triginta annorum satis docuit exemptionem a servanda canonica matrimonii forma, huiusmodi in Ecclesia catholica baptizatis concessam, bono animarum haud emolumento fuisse, immo in solutione casuum saepe saepius difficultates multiplicasse; quamobrem Nobis visum est expedire ut memorata exemptio revocetur.

Et ideo Nos, auditis E.mis ac Rev.mis Patribus Supremae S. Congregationis S. Officii, Motu Proprio ac de plenitudine Apostolicae potestatis, decernimus ac statuimus omnes in Ecclesia catholica baptizatos teneri ad canonicam matrimonii formam servandam; abrogamus itaque alterum comma paragraphi secundae can. 1099, et iubemus ut verba *item ab acatholicis nati, etsi in Ecclesia catholica baptizati, qui ab infantili aetate in haeresi vel schismate aut infidelitate aut sine ulla religione adoleverunt, quoties cum parte acatholica contraxerint* ex can. 1099 expungantur.

Hac autem arrepta occasione, Missionarios ceterosque Sacerdotes admonemus ut iidem praescripta canonum 750-751 sancte servent.

Mandamus igitur ut hae Litterae Apostolicae Motu Proprio datae in *Acta Apostolicae Sedis* referantur, ac statuimus ut, quae in iisdem iussa sunt, vim suam exerant a die 1 Ianuarii MCMXLIX.

Contrariis quibuslibet non obstantibus, etiam peculiari mentione dignis.

Datum ex Arce Gandulphi, prope Romam, die 1 mensis Augusti, in festo S. Petri in Vinculis, anno MCMXLVIII, Pontificatus Nostri decimo.

PIUS PP. XII

ANNOTAZIONE. — Il Concilio di Trento col Decreto *Tametsi* (Sess. XXIV, *De ref. matrim.*, c. 1), per ovviare al pericolo dei matrimoni clandestini, stabiliva: « Qui aliter quam praesente parocho (nempe *proprio* contrahentium), vel alio sacerdote de ipsius parochi vel Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos S. Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et huiusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit et annullat » (cfr. GASPARRI, *De Matrimonio*, n. 930).

Sorsero in seguito dubbi circa la promulgazione del decreto in alcune regioni e alla validità dei matrimoni ivi celebrati. Benedetto XIV, nella celebre dichiarazione *Matrimonia* del 4 novembre 1741, dichiarò, per gli Stati federati del Belgio e dell'Olanda, validi i matrimoni celebrati non nella forma tridentina, sia da eretici fra loro, sia fra parte eretica e parte cattolica (*l.c.*, n. 1019, *Fontes*, V, 3527). Successivamente la concessione fu estesa ad altre regioni, mentre per le altre continuava ad aver vigore la forma tridentina.

Il Decreto *Ne temere* del 2 agosto 1907 (*l.c.*, alleg. 8), che entrava in vigore dalla Pasqua del 1908, venne ad abolire ogni esenzione e a richiamare in vigore la primitiva forma. Per quanto c'interessa, nell'art. XI e ultimo del Decreto si diceva: « § 1 Statutis superius legibus tenentur

omnes in catholica Ecclesia baptizati et ad eam ex haeresi aut schismate conversi (licet sive hi, sive illi ab eadem postea defecerint), quoties inter se sponsalia vel matrimonium ineant. § 2 Vigent quoque pro iisdem de quibus supra catholicis, si cum acatholicis sive baptizatis sive non baptizatis, etiam post obtentam dispensationem ab impedimento mixtae religionis vel disparitatis cultus, sponsalia, vel matrimonium contrahunt; nisi pro aliquo particulari loco aut regione aliter a S. Sede sit statutum. § 3 Acatholici sive baptizati sive non baptizati, si inter se contrahunt, nullibi ligantur ad catholicam vel matrimonii formam servandam ».

Il Codice, con qualche variante, codificò nel l. III, cap. IV, cc. 1094-1103, *De forma celebrationis matrimonii*, il decr. *Ne temere*, e, per quanto ci riguarda, riferì nel c. 1099 l'art. XI sopra riportato, aggiungendo però il § 1, 3° «Ad statutam superius formam servandam tenentur: ... Orientales, si cum latinis contrahant hac forma adstrictis » e il 2° comma del § 2 « item ab acatholicis nati... contraxerint ».

Il Gasparri (*l.c.*, n. 1024), a proposito di questa seconda aggiunta, scrive: « Consultor Augustus Silj qui iussu S.C.C. egregium votum circa decretum *Ne temere* conscripserat, eam addendam proposuerat: " Videant tamen EE.PP. an praeter non baptizatos in Ecclesia catholica, eximi etiam debeant, qui catholice baptizati a pueritia nondum septennali in haeresi educantur ac haeresim profitentur, prout censuit S.C. S. Offici, die 6 aprilis 1859, declarans Const. Benedicti XIV pro Hollandia " ». Il Vescovo di Haarlem (Olanda) infatti aveva chiesto alla S.C. (*l.c.*, n. 1029, *Fontes*, IV, 950): « An pro intelligentia celebris Declarationis Benedictinae pro Hollandia, comprehendi possint sub nomine *haeretici* quinque sequentes classes: 1° *Illi qui catholice baptizati, a pueritia nondum septennali in haeresi educantur ac haeresim profitentur;* ... ». E la S.C. rispondeva: « Ad effectum matrimonii supranominatos comprehendi in laudata Benedicti XIV Declaratione, ideoque acquiescere debet, uti iam se fecisse affirmat ipsemet Episcopus ».

« Consultoris votum — continua l'em.mo A. — deinde admisit Codex atque ita factum est, ut altera pars cit. § 2, quae non erat in decreto *Ne temere*, esset in Codice ».

In seguito diverse furono le risposte della Pont. Comm. per l'interpr. del Codice (20 luglio 1929, 17 febbraio 1930, 25 luglio 1931) e della S.C. del S. Ufficio (9 giugno 1931), circa il senso delle parole *ab acatholicis nati*.

Pio XII col Motu proprio « Decretum *Ne temere* » del 1° agosto 1948 decreta che: « *omnes in Ecclesia catholica baptizatos teneri ad canonicam matrimonii formam servandam* » e perciò ordina l'abrogazione del 2° comma del § 2 del c. 1099 « item ab acatholicis nati... contraxerint ». L'esenzione per essi viene revocata. Dopo una trentennale esperienza, detta esenzione ha dimostrato che: « bono animarum haud emolumento fuisse, immo in solutione casuum saepe saepius difficultates multiplicasse ». Si ritorna perciò alle disposizioni dell'art. XI del Decreto *Ne temere*.

Il S. Padre richiama pure l'attenzione dei Missionari e degli altri Sacerdoti per una stretta osservanza dei cc. 750-751, circa il battesimo dei figli di infedeli, eretici, apostati, scismatici.

Il Motu proprio, pubblicato nel fasc. 8 degli *A.A.S.* del 16 agosto 1948, entra però in vigore (c. 9) dal 1° gennaio 1949.

Autografo. — Il S. Padre ha delineato, in espressione limpida ed eloquente, gli intenti precipui che i fedeli di tutto il mondo devono prefiggersi nel corso del prossimo Anno Santo: « Santificazione delle anime mediante la preghiera e la penitenza, e incrollabile fedeltà a Cristo e alla Chiesa. — Azione per la pace e tutela dei Luoghi Santi. — Difesa della Chiesa contro i rinnovati attacchi dei suoi nemici, e impetrazione della vera fede per gli erranti, gl'infedeli e i senza-Dio. — Attuazione della giustizia sociale e opere di assistenza a favore degli umili e dei bisognosi » (*Osserv. Rom.*, 28 luglio).

Lettere Apostoliche. — I. La Chiesa del Sacratissimo Rosario nella città di Talpa, in Diocesi di Tepic (Messico), è elevata al titolo e dignità di Basilica minore. 27 novembre 1946. (*A.A.S.*, 1948, p. 362).

II. S. Nicola di Bari è proclamato primo e principale Patrono della città e Diocesi di La Rioja (Argentina). 6 dicembre 1946. (*A.A.S.*, 1948, p. 290).

III. La Madonna della Salute è dichiarata celeste Patrona della città di Monfalcone, nell'Archidiocesi di Gorizia e Gradisca. 11 febbraio 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 364).

IV. La Ven. Serva di Dio Maria Teresa di Gesù, al secolo Alessia Le Clerc, Fondatrice delle Canonichesse Regolari di S. Agostino, è dichiarata Beata. 4 maggio 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 228).

V. S. Nicola da Flüe, Confessore e Anacoreta, è proclamato primo e principale celeste Patrono della Svizzera. 2 giugno 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 235).

VI. La Chiesa di S. Vincenzo Ferreri e S. Caterina de Ricci, a Prato, è decorata del titolo e previlegi di Basilica minore. 30 agosto 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 237).

VII. La Chiesa Parrocchiale e Collegiata della città di Porto Maurizio, in Diocesi di Albenga, è decorata del titolo e previlegi di Basilica minore. 22 settembre 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 365).

VIII. La Chiesa di S. Siro a San Remo, in Diocesi di Ventimiglia, è insignita degli onori di Basilica minore. 7 ottobre 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 239).

IX. La Ven. Serva di Dio Giovanna della Croce, al secolo Giovanna Delanoue, Vergine, Fondatrice dell'Istituto di S. Anna della Provvidenza, è dichiarata Beata. 9 novembre 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 314).

X. La Chiesa Cattedrale della Diocesi di Sarzana (La Spezia), dedicata all'Assunta, è insignita dei privilegi e onori di Basilica minore. 21 dicembre 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 367).

XI. Il Ven. Servo di Dio Fratel Benildo, al secolo Pietro Romançon, delle Scuole Cristiane, è dichiarato Beato. 4 aprile 1948. (*A.A.S.*, 1948, p. 319).

XII. S. Giuseppe Calasanzio, Fondatore dell'Ordine delle Scuole Pie (Scolopi), è proclamato celeste Patrono delle Scuole popolari cristiane. 13 agosto 1948. (*Osserv. Rom.*, 28 agosto).

EPISTOLE. — I. Agli Em.mi Cardinali A. Hlond, Arciv. di Gnesna e Varsavia, Ad. S. Sapieha, Arciv. di Cracovia, e a tutto l'Episcopato di Polonia, in risposta all'omaggio collettivo dopo la Conferenza Episcopale di Czestochowa. 18 gennaio 1948. (*A.A.S.*, 1948, p. 324).

II. All'Episcopato delle Indie: sull'incremento da darsi all'Azione Cattolica. 30 gennaio. (*A.A.S.*, 1948, p. 328).

III. Alla Gerarchia ecclesiastica e popolo del Patriarcato Alessandrino dei Copti, nel 16° centenario dalla morte di S. Pacomio, fondatore della vita cenobitica. 25 marzo 1948. (*A.A.S.*, 1948, p. 241).

IV. Al Rev.mo P. Carlo Mansfeld, Preposito Generale dei Ministri degli Infermi, per l'assemblea generale dell'Ordine. 7 maggio. (*A.A.S.*, 1948, p. 245).

V. Al Rev.mo P. Giovanni Boccella, Ministro Generale del Terz'Ordine Regolare di S. Francesco, nel 5° centenario dell'approvazione del medesimo Ordine. 30 giugno (*Osserv. Rom.*, 21 agosto).

VI. Al Rev.mo P. Vincenzo Tomek, Preposito Generale dell'Ordine delle Scuole Pie (Scolopi), nel 3° centenario della morte del Santo Fondatore Giuseppe Calasanzio (25 agosto 1648) e nel 2° centenario della sua Beatificazione (18 agosto 1748). 12 luglio. (*A.A.S.*, 1948, p. 369).

VII. All'Em.mo Card. Clemente Micara, Vescovo Suburbicario di Velletri, Prefetto della S.C. dei Riti, Legato *a latere* per le celebrazioni del 7° centenario della posa della prima pietra del Duomo di Colonia. 25 luglio. (*A.A.S.*, 1948, p. 372).

VIII. All'Em.mo Card. Elia Dalla Costa, Arciv. di Firenze, per il 25° della sua Consacrazione Episcopale. 30 luglio. (*A.A.S.*, 1948, p. 403).

IX. A S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe Migone, Arciv. tit. di Nicomedia, Elemosiniere Segreto di S.S. e Assistente al Soglio Pontificio, per il 50° di Sacerdozio. 30 luglio (*A.A.S.*, 1948, p. 404).

X. All'Em.mo Card. Antonio Caggiano, Vescovo di Rosario, Legato al Congresso Interamericano di Educazione Cattolica di La Paz. 8 settembre. (*Osserv. Rom.*, 29 settembre).

DISCORSO ALLE GIOVANI DI AZIONE CATTOLICA ITALIANA (*)

Il S. Padre, commosso nel contemplare l'incomparabile spettacolo che stava davanti al suo sguardo, simbolo di spontaneo entusiasmo e di sincerità nelle risoluzioni d'indefettibile fedeltà, iniziò il suo discorso dicendo: « Vogliamo

(*) Da sabato 4 a lunedì 6 settembre si è svolto il « Convegno per il Trentennio » della Gioventù Femminile di A.C., con la partecipazione di più di 200 mila socie tra effettive e aspiranti, in una manifestazione di fede grandiosa e senza precedenti.

Nel pomeriggio di venerdì ebbe luogo il ricevimento delle delegazioni straniere e la consegna della « Carta della giovane » alle principali personalità politiche. Sabato alle 11 in S. Maria Maggiore vi fu la cerimonia di apertura col canto del *Veni Creator* e un discorso del P. Lombardi, chiusa dal canto della *Salve Regina* e dalla Benedizione Eucaristica. Quindi dal Colosseo lo sfilamento del corteo dei policromi costumi regionali e delle diecimila bandiere delle Associazioni con le loro scorte di onore verso il colle capitolino per render omaggio a Roma nella persona del suo primo magistrato. La sera allo Stadio dei Cipressi del Foro Italico, la rappresentazione dell'« Ora di Maria » dei misteri del Rosario, preceduta dalla Consacrazione della G.F. al Cuore Immacolato di Maria.

La mattina seguente, al medesimo stadio, la S. Messa celebrata da S.E. Mons. Urbani, Assistente Generale dell'A.C.I., seguita con canti della messa *Cum iubilo*; circa 400 sacerdoti distribuirono la S. Comunione. Si susseguirono poi i discorsi ufficiali, terminati da un'azione scenica con coro e dall'invio di colombi viaggiatori alle socie lontane.

Alla sera, l'Udienza Pontificia in Piazza S. Pietro. Suggestivo lo spettacolo dell'agitarsi frenetico di bandierine bianco-gialle all'apparire del S. Padre. Malgrado la pioggia torrenziale, che durò per

rivolgervi, in questa celebrazione del vostro trentennio, alcune brevi parole, le quali assicurino alla vostra odierna manifestazione non tanto lo splendore effimero di un fuoco che presto si spegne, quanto la fiamma viva che alimenta in voi un luminoso e ardente focolare di zelo ». Specialmente verso tante altre giovani vite, indifferenti, ingannate, traviate, inasprite, eccitate da erronee dottrine o da fallaci illusioni. Il vero zelo non conosce requie nè sosta, dal momento che si è impadronito di un'anima, dovunque è una santa causa religiosa, morale, sociale da affermare, da promuovere, da difendere.

« Questo ardore di conquista spirituale è essenziale al vostro apostolato », anche se il suo esercizio espone a contrasti, ironie, scherni, perfino ad ingiurie volgari e a minacce. La giovane cattolica non si sgomenta, « anzi gode di esser stata trovata degna di soffrire contumelia per il nome di Gesù; se ella sente pena, non è per sè, ma per coloro che la offendono, vittime, spesso così giovani, di falsa educazione, di compagni perversi, d'istigazioni malvage, che hanno spento in loro ogni senso di gentilezza e di bontà ».

Bisogna continuare la marcia conquistatrice giorno per giorno, passo per passo, in una « fedeltà perseverante al consueto dovere quotidiano verso Dio, verso il prossimo, verso voi stesse; la preghiera, l'esempio, la carità sempre desta, l'assistenza e il soccorso agli umili e agli afflitti, la dedizione oscura e sempre occultata dal costante sorriso; l'esecuzione perfetta degli obblighi del vostro stato, in famiglia, al lavoro, in società; la fermezza incrollabile nei principî unita ad una compiacenza che non conosce limiti nelle rinunzie all'amor proprio e al proprio interesse: quanto tutto ciò costa! ma come è efficace per guadagnare gli spiriti, i cuori, le anime ».

« La fiamma però dello zelo più ardente non apporta sempre, col suo benefico calore, una chiarezza pienamente luminosa. Ora è indispensabile che voi portiate dappertutto la luce... Voi stesse dovete essere luminose... Che significa ciò? Innanzi tutto che la verità, la dottrina, la luce debbono essere la vostra guida, e non già l'immaginazione, l'impressione, il sentimento, fosse anche il più nobile e bello... Ma per essere veramente e pienamente luminose, abbiate cura che la vostra luce non sia velata nè offuscata da alcuna nube od ombra... ».

« Dilette figlie! È stata recentemente rievocata una impetuosa invettiva ripetutamente lanciata un secolo fa contro il Pontificato Romano da un rino-

quasi tutto il discorso del Papa, le giovani non si mossero, quasi a dimostrare col fatto che la loro unione al Vicario di Cristo non retrocede davanti al sacrificio, come ebbe a sottolineare il S. Padre nel suo discorso della domenica successiva ai giovani: « Fu però forse meno bello, meno brillante, sotto le dense nubi, sotto la pioggia dirotta, lo spettacolo che Ci offersero Domenica scorsa le vostre sorelle della Gioventù Femminile?... quelle brave figliuole, ah! no, rimasero lì, immobili, imperturbabili — alcune perfino inginocchiate sull'umido lastricato della piazza — ascoltando la voce del Padre comune e rispondendo con un tale spontaneo entusiasmo, che il Nostro discorso si tramutò verso la fine in un dialogo di fede ».

Il Convegno si chiuse lunedì a S. Pietro con la S. Messa e discorso del Card. Tedeschini, Arciprete della Basilica, con il canto del *Credo* e del *Te Deum*.

mato uomo politico italiano: « Il papato è morto » (*Scritti di G. Mazzini*, Ediz. nazion., vol. 39, p. 238, e passim nello stesso vol. 39 e nel vol. 3). Morto il Papato! Ma dunque tutta questa gioventù viva, ardente, pura, giubilante, entusiasta, assertrice di sacrosanti diritti, votata ai più sacri ideali e alle più generose imprese, nel pieno fervore della sua attività, è venuta qui a rendere omaggio a un morto, morto da cento anni, morto « nel sangue e nel fango »? Oppure è anch'essa in realtà una gioventù morta, che si avvicina ad un morto? No, figliuole, voi siete vive, perchè vive in voi Cristo; il Papato è vivo, perchè è la pietra su cui è edificata la Chiesa, che vivrà per Cristo e in Cristo fino alla consumazione dei secoli; e Cristo vince, Cristo regna, Cristo impera, e il suo Regno non avrà fine! Per la diffusione di questo Regno voi volete vivere... voi contribuerete a far sì che lo spirito e la legge di Cristo e del suo Regno pervadano, santifichino, fecondino tutti gli ordinamenti sociali della vostra cara patria ». 5 settembre. (*A.A.S.*, 1948, p. 405).

DISCORSO AI GIOVANI DI AZIONE CATTOLICA ITALIANA (*)

Il S. Padre, dopo aver salutato la balda Gioventù di A.C., sottolineava il loro fermo proposito: « Noi ci professiamo gioventù cattolica... Noi vogliamo attuare nella nostra propria vita la fede cattolica, vogliamo che alla nostra

(*) I « baschetti ruggine » delle giovani non erano ancora scomparsi dalle vie di Roma, che già si vedevano i « baschi verdi » dei giovani che giungevano alla Città Eterna per festeggiare l'80° della Gioventù Italiana di Azione Cattolica (10-12 settembre).

Venerdì 10, cerimonia d'apertura a S. Maria Maggiore, ove, alla presenza di molti Ecc.mi Presuli e dei rappresentanti di 52 delegazioni straniere, S.E. Mons. Urbani celebrò la S. Messa e parlò ai giovani sul tema *Dominus vobiscum*. Alla sera, nell'Arena del Colosseo, la *Via Crucis* predicata, alla luce delle fiaccole.

Sabato 11, celebrazione di SS. Messe nelle Basiliche Patriarcali e in altre Chiese romane. Nel pomeriggio, come già nel giorno precedente c'era stato l'incontro di calcio fra una squadra rappresentativa del Nord ed una del Centro Sud, ebbe luogo a Piazza di Siena il saggio finale del Concorso Ginnico Nazionale.

Sabato sera dopo le 21, le schiere dei giovani, precedute da musiche e da migliaia di bandiere, hanno iniziato, da nove punti della città, il loro pellegrinaggio alla luce delle fiaccole verso Piazza S. Pietro per la « santa notte ». Dinanzi al tempio massimo della Cristianità si erge l'altare illuminato dai riflettori, mentre la facciata della Basilica e il Colonnato del Bernini rosseggia di cartocci luminosi e delle tradizionali « padelle ». Saluto del Dott. Gedda, Presidente degli Uomini, ex Presidente della Gioventù. Canto della *Salve Regina*. Saluto delle 52 delegazioni straniere. Quindi ha parlato il Presidente della G.I.A.C., Prof. Carlo Carretto, rivolgendo la sua parola ai governanti, ai sacerdoti e a tutti i giovani d'Italia. Il M° Vignanelli esegue allo strumento elettrofonico Hammond l'*Alleluia* di Haendel. S'innalza poi dalla folla immensa il canto del *Credo*, mentre la piazza, immersa finora nella penombra, si anima d'incanto: centinaia di migliaia di fiaccole tramutano l'imponente assemblea in un mare palpitante di luce, di fede, d'amore. S'inizia la S. Messa, celebrata da Mons. Sargolini, Assistente Centrale. Alla Comunione, centinaia di sacerdoti, con pissidi, scendono, nella piazza. Il *Magnificat*, il *Christus vincit* e l'Inno dell'80°, tra acclamazioni vivissime al Papa, hanno concluso la « notte santa ».

Domenica 12, al mattino all'Aeroporto dell'Urbe, ha luogo la *Giornata Azzurra* della G.I.A.C. offerta dall'Assoc. Naz. Famiglie caduti mutilati dell'Aeronautica. Nel pomeriggio tutte le bandiere

patria sia conservata la sua civiltà cristiana » e richiamava alla loro mente, per confermarli nei loro santi propositi, le auree parole dell'Apostolo Giovanni: « Questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede » (*1 Io*, 5, 4). Triplice deve essere questa vittoria:

1) *una vittoria sulla negazione di Dio, per dileguarla dal mondo.* « Nelle controversie religiose del nostro tempo non si tratta più, come in passato, dell'una o dell'altra verità della fede, dell'uno o dell'altro articolo del Credo cattolico. Oggi vengono attaccate e negate le basi fondamentali della religione: la Chiesa, Cristo Uomo-Dio, Dio stesso », malgrado i sorprendenti progressi delle scienze naturali e i formidabili rivolgimenti e rovesciamenti politici e sociali avvenuti. Occorre opporre una fede ferma, viva, operosa, conosciuta non in modo superficiale e confuso, ma chiaramente e intimamente, nell'osservanza dei comandamenti di Dio, nel frequente accostarsi alla Mensa del Signore, nel rispetto della fanciulla e della donna, nella fuga di ogni occasione impura;

2) *una vittoria sulla materia, per conciliarla con lo spirito*, nell'età nostra che suole essere chiamata il « secolo della tecnica », che può far correre « il pericolo di perdere la vista e il senso di ciò che è spirituale, soprassensibile e interiore, di ciò che è religioso, soprannaturale ed eterno... a voi tocca di apportare nella vita, in cui entrate, nello Stato, che dovrete contribuire a formare, tanta energia di vera fede religiosa, che la scala dei valori, stabilita da Dio Creatore e Redentore, e secondo la quale la materia non signoreggia, ma serve, sia coscienziosamente osservata e la tecnica venga subordinata, secondo il divino volere, alla dignità e alla libertà, alla pace e alla felicità terrena e soprattutto eterna degli uomini »;

3) *una vittoria sulle miserie sociali, per superarle con la forza della giustizia e dell'amore.* La questione sociale è, oltre che economica, una questione morale e religiosa. E la forza morale per la sua attuazione « non può essere attinta che da una sorgente, dalla fede cattolica, vissuta fino nelle sue ultime conseguenze e alimentata dai sovrumani torrenti di grazia, che il divin Redentore con la fede stessa elargisce alla umanità. Soltanto una generazione, che così crede, può dare alla famiglia umana la sospirata pace ».

« Voi adempirete questi doveri, ... *soltanto se sarete uomini di spirito soprannaturale*, per i quali l'unione con Cristo, la risurrezione gloriosa e la vita eterna valgono più di tutte le cose terrene... *soltanto se pregherete...* Solo una schiera

delle Associazioni si adunano all'Altare della Patria, donde inizia la sfilata verso Piazza S. Pietro con i gruppi folcloristici regionali e le rappresentanze del Centro Sportivo Italiano. I convegnisti intanto affluiscono verso S. Pietro. All'apparire del S. Padre si leva una travolgente acclamazione tra l'ondeggiare dei baschi verdi e delle bandiere, mentre dalla immensa moltitudine, che assiepa la piazza, si alzano le note dell'inno « Bianco Padre ». Indimenticabile spettacolo di più che trecento mila giovani osannanti al dolce Cristo in terra.

di oranti può nella presente acerba lotta fra la verità e l'errore, fra il bene e il male, fra l'affermazione e la negazione di Dio, ottenere la vittoria; soltanto una schiera di oranti può dare la pace sociale... *soltanto con un grande amore...* L'odio non può che distruggere. L'amore edifica... ».

Il messaggio del « rovesciamento di tutti i valori » si è avverato nell'ámbito dei valori puramente terreni, ma non oltre. I valori religiosi ed eterni hanno dimostrato potentemente la loro assoluta indistruttibilità.

« Il veggente Evangelista non mirò soltanto le rovine cagionate dalla guerra, dalla fame e dalla morte (gli ultimi tre cavalieri di cui parla l'Apocalisse); egli vide anche in primo luogo la vittoria di Cristo (il primo cavaliere sul bianco destriero). Il cammino della Chiesa attraverso i secoli è bensì una *via crucis*, ma è anche in ogni tempo una marcia di trionfo... Cristo è la vostra guida, di vittoria in vittoria. Seguitelo ». 12 settembre. (*A.A.S.*, 1948, p. 409).

Allocuzioni. — I. Ai bambini mutilati di guerra della Casa del Piccolo Mutilato di Milano e di altre Case italiane. 11 luglio. (*Osserv. Rom.*, 12 luglio).

II. A S. E. il Dott. Prof. D. Manuel Larrea Ribadaneira, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica dell'Equatore, per la presentazione delle Lettere Credenziali. 13 luglio. (*A.A.S.*, 1948, p. 338).

III. Alle Guardie di Finanza. 14 luglio. (*Osserv. Rom.*, 25 luglio).

IV. Al primo grande Pellegrinaggio Americano (600 pellegrini) del dopoguerra, promosso dalla Confraternita della Dottrina Cristiana. 1° settembre. (*Osserv. Rom.*, 2 settembre).

V. Alle Delegazioni della 37ª Conferenza della Unione Interparlamentare. 9 settembre. (*Osserv. Rom.*, 10 settembre).

VI. Ai Delegati del Congresso Nazionale dell'Assoc. It. Maestri Cattolici. 10 settembre. (*Osserv. Rom.*, 12 settembre).

VII. Alle partecipanti del Congresso Internazionale dell'Ass. Catt. Internaz. delle Opere per la Protezione della Giovane. 28 settembre. (*Osserv. Rom.*, 30 settembre).

Radiomessaggi. — I. Al pellegrinaggio dei Giovani d'Azione Cattolica di Spagna a S. Giacomo di Compostella, in occasione dello speciale S. Giubileo dell'Anno Santo Compostellano, cui ha partecipato come Legato Pontificio l'Em.mo Card. Enrico Pla y Deniel, Arciv. di Toledo. 28 agosto. (*A.A.S.*, 1948, p. 414).

II. Al 72° Congresso dei Cattolici Tedeschi - Katholikentag - di Magonza. 5 settembre. (*A.A.S.*, 1948, p. 417).

S. CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE

DECRETUM (*)

De Sacramento Confirmationis administrando etiam fidelibus orientalium rituum a presbyteris latini ritus, qui hoc indulto gaudeant pro fidelibus sui ritus.

Cum, ex can. 782 § 4 C. J. C., presbyter Latini ritus, cui vi indulti competat facultas conferendi Sacramentum Confirmationis, illud valide conferre valeat solis fidelibus sui ritus « nisi in indulto aliud expresse cautum fuerit »; cumque, post primum et alterum universi terrarum orbis luctuosissimum bellum, permulti Orientalium rituum fideles in regionibus Latini ritus dispersi commorentur, qui quidem a presbyteris Latini ritus administrantur ac in eiusdem ritus usu adolescunt, ita ut saepenumero ad eundem se pertinere putent, vel ad quem ritum reapse pertineant ignorent, non raro eiusdem Sacramenti collatio invaliditatis periculo exponebatur; idque praesertim in regionibus quibusdam, in quibus iidem locorum Ordinarii praedictum indultum presbyteris, curam animarum habentibus, concedunt.

Quod periculum magis profecto patuit post editum, die 14 mensis Septembris a. 1946, a S. Congregatione de Disciplina Sacramentorum Decretum « De Confirmatione administranda iis qui, ex gravi morbo, in mortis periculo sunt constituti » (1).

Quapropter, Sacra haec Congregatio pro Ecclesia Orientali, consilio inito cum Sacra Congregatione de Disciplina Sacramentorum, ut bono spirituali fidelium rituum Orientalium, extra proprium territorium sub iurisdictione Ordinarii Latini ritus degentium, necnon reverentiae Sacramentis debitae rite consuleret, necessarium duxit Ss.mum D. N. Pium Div. Prov. Pp. XII suppliciter exorare ut, quoties Latini ritus presbyteri, vi legitimi indulti, Confirmationis Sacramentum valide et licite administrare possunt fidelibus proprii ritus, idem — dummodo constet ipsum immediate post Baptismum, uti mos est, iam non fuisse conlatum — conferre valeant fidelibus quoque rituum Orientalium, quorum spiritualis cura ipsis commissa permaneat, ad normam Constitutionis Apostolicae *Orientalium Dignitas* diei 30 mensis Novembris a. 1894, art. 9, quae statuit: « quicumque Orientalis extra patriarchale territorium commorans, sub administratione sit cleri latini ».

(*) *A.A.S.*, 1948, p. 422.

(1) Cfr. *M.E.*, 1946, p. 142; 1948, p. 25, 91. — L'estensione della concessione è chiara. Il sacerdote di rito latino, che in forza di legittimo indulto o a norma del Decreto *Spiritus Sancti munera* della S.C. dei Sacramenti del 14 settembre 1946, può valide et licite amministrare la S. Cresima ai fedeli del proprio rito, lo stesso può fare con quelli di rito orientale, « dummodo constet ipsum (*cioè la S. Cresima*) immediate post Baptismum, *uti mos est*, iam non fuisse conlatum ».

Eadem, uti patet, valere pariter dicenda sunt quoties Confirmationis Sacramentum conferri possit ad normam memorati Decreti S. Congregationis de Disciplina Sacramentorum.

Quas preces, per infrascriptum Cardinalem huius Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali a Secretis, in Audientia diei 28 Februarii nuper elapsi, Summo Pontifici humiliter relatas, Sanctitas Sua benigne dignatus est adprobare; simulque iussit id publici iuris fieri praesenti Decreto.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali, die 1ª mensis Maii an. 1948.

✠ E. Card. Tisserant, Ep. Portuen. et S. Rufinae, *a Secretis.*

L. ✠ S. I. Rosso, *Substitutus.*

S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

INDULT RELATIF À LA CÉLÉBRATION DE LA MESSE APRÈS MINUIT (*)

Très Saint Père,

L'Ordinaire de Paris, prosterné aux pieds de Votre Sainteté, sollicite humblement la faculté d'autorizer en certains cas, les aumôniers du Scoutisme et des groupes de l'Action Catholique, à célébrer la messe de minuit en faveur des membres appartenants aux mouvements précités.

De l'audience de Sa Sainteté en date du 14 juin 1948.

Notre Très Saint Père Pape Pie XII, ayant entendu et pris en considération le rappor du soussigné Cardinal Pro-Préfet de la Sacré Congrégation des Sacrements, a daigné accorder à l'Ordinaire de Paris la faveur implorée pourvu que *la messe ne commence pas avant minuit et demi*, que la cérémonie religieuse dure environ deux heures, y compris le temps de la célébration de la messe, tout risque d'irrévérence étant chaque fois écarté, et en observant pour le rest ce que de droit.

Le présent indult est accordé *pour deux ans.*

B. Card. Aloisi Masella, *Pro-Préfet.*

F. Bracci, *Sécretaire.*

(*) *La Semaine Religieuse de Paris*, 14 août 1948, p. 813. — Ricordiamo, perchè fondamentale in materia, la *Romana et aliarum* della S.C. dei Sacramenti del 22 aprile 1924 e il relativo *Voto del Consultore* pubblicato insieme alla decisione (cfr. *A.A.S.*, 1925, p. 100; *M.E.*, 1925, pp. 65-70). Le condizioni sono identiche, fatta eccezione della durata della funzione. Cfr. per altre concessioni *Eph. Lit.*, 1947, II, p. 61.

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

I

INSTRUCTIO

DE INSTITUTIS SAECULARIBUS (*)

Cum Ss.mus Dominus Noster Constitutionem Apostolicam *Provida Mater Ecclesia* (1) promulgavit, ad ea omnia exsecutioni efficacius mandanda quae sapienter in Constitutione statuta fuerunt, Sacram Congregationem de Religiosis, cuius competentiae Instituta Saecularia commissa sunt (*Lex peculiaris*, Art. IV, §§ 1 et 2), deputare dignatus est, ipsi omnes necessarias et opportunas facultates ad hunc finem concedens.

Inter munera et officia quae ex hac pontificia deputatione, iuxta ipsius Constitutionis expressam definitionem, Sacram Congregationem gravant, illud recensendum quod « prout necessitas ferat atque experientia suffragetur, sive Constitutionem Apostolicam interpretando sive ipsam perficiendo atque applicando », ipsa Congregatio normas edere valeat, quae ad Instituta Saecularia generatim, vel ad aliqua ex eis singillatim necessariae seu utiles reputentur (Art. II, § 2, 2°).

Iamvero, etsi completae atque definitivae normae Instituta Saecularia respicientes, ne hodierna ipsorum Institutorum evolutio periculose coarctetur, in opportunius tempus melius differantur, tamen expedit ut aliqua, quae non ab omnibus in Constitutione Apostolica *Provida Mater Ecclesia* clare perspecta recteque fuerunt interpretata, planius statim declarentur atque in tuto ponantur, adamussim servatis praescriptionibus quae, in Litteris *Primo feliciter* (2), a Ss.mo Domino Nostro Motu proprio, sub die XII decurrentis mensis datis, statuuntur. Hinc Sacra Congregatio, per modum Instructionis, supremas normas colligere et clare digestas edere decrevit, quae merito basilares reputandae sunt ad solide Instituta Saecularia inde ab initio constituenda et ordinanda.

1. Ut aliqua Associatio, etsi perfectionis christianae professioni atque apostolatus exercitio in saeculo impense dedita, nomen et titulum *Instituti Saecularis* assumere iure meritoque valeat, non solum illa omnia atque singula elementa habere debet quae, ad normam Constitutionis Apostolicae *Provida Mater Ecclesia*, ut necessaria et integralia Institutorum Saecularium recensentur ac definiuntur (Art. I et III), sed praeterea necesse prorsus est ut ab aliquo Episcopo, hac Sacra Congregatione prius consulta, approbata atque erecta sit (Art. V, § 2; Art. VI).

(*) *A.A.S.*, 1948, p. 293.
(1) Cfr. *M.E.*, 1947, p. 94. La *Lex peculiaris* sta a p. 100.
(2) Cfr. retro a p. 170.

2. Associationes fidelium, quae rationem notasque habent in Constitutione Apostolica descriptas, ab hac Sacra Congregatione de Religiosis omnes ubique, sive in territoriis iuris communis sive in territoriis Missionum, iure ad normam ipsius Constitutionis dependent (Art. IV, §§ 1 et 2) et Constitutionis Legi peculiari subiiciuntur, nec quavis ratione vel titulo ipsis licet, iuxta Litteras *Primo feliciter* (n. V), inter communes Associationes fidelium (C.I.C., L. II, P. III) remanere, salvo n. 5 huius Instructionis.

3. Ad veniam pro erectione novi Instituti Saecularis obtinendam, Episcopus loci, et non alius, hanc Sacram Congregationem adire debet, eam distincte docendo de iis omnibus quae in Normis pro erectione et approbatione Congregationum ab ipsa S.C. de Religiosis editis (6 martii 1921, nn. 3-8) definiuntur, congrua tamen congruis referendo (Art. VII). Mittenda etiam sunt schemata Constitutionum (sex saltem exemplaria), lingua latina vel alia in Curia recepta exarata, et insuper Directoria aliaque documenta, quae ad Associationis rationem atque spiritum dignoscendum inservire valeant. Constitutiones ea omnia continere debent, quae Instituti naturam, genera sociorum, regimen, formam consecrationis (Art. III, § 2), vinculum e Sodalium Instituto incorporatione ortum (Art. III, § 3), communes domos (Art. III, § 4), membrorum institutionis rationem atque exercitia pietatis respiciunt.

4. Associationes quae ante Const. *Provida Mater Ecclesia* legitime, ad normam praecedentis iuris, erectae vel approbatae ab Episcopis erant, vel pontificiam Associationum laicalium aliquam approbationem obtinuerant, ut ab hac Sacra Congregatione qua Instituta Saecularia, sive iuris dioecesani sive pontificii, recognosci valeant, ad ipsam Sacram Congregationem documenta erectionis vel approbationis, Constitutiones quibus hucusque regebantur, brevem relationem historicam, disciplinarem et apostolatus, ac, praesertim si iuris tantum dioecesani sint, etiam testimonia Ordinariorum in quorum dioecesibus sedes habent remittere debent. His omnibus ad normam Art. VI et VII Const. *Provida Mater Ecclesia* perpensis atque attente examinatis, prout casus ferat venia erectionis vel Decretum laudis concedi poterit.

5. Associationes non ita pridem fundatae, vel non sufficienter evolutae illaeque etiam quae in dies excitantur, etsi spem bonam de se concipere merito faciant quod si res secunde procedant ex ipsis Instituta Saecularia solida ac genuina exurgere valeant, opportunius erit si non statim S. Congregationi proponantur ut venia erectionis ab ipsa impetretur. Ex regula generali, quae nonnisi gravibus de causis rigide probatis, exceptionem pati debet, hae novae Consociationes, donec sufficiens specimen dederint, sub paterna Auctoritatis dioecesanae manu et tutela retineantur et exerceantur, prius uti merae Associationes, quae facto potius quam iure existunt, deinde, non quidem per saltum sed pedetemptim atque per gradus, sub aliquibus ex formis Associationum fidelium, ut Piae Unionis, Sodalitii, Confraternitatis, iuxta casus evolvantur.

6. Dum hae praeviae evolutiones (n. 5) perdurant ex quibus clare demonstrandum est, revera de Associationibus agi, quae plenam vitae perfectioni et apostolatui consecrationem sibi proponunt, quaeque alias omnes habeant notas quae in vero Instituto Saeculari exiguntur, attente invigilandum est ne quidquam his Associationibus interne vel externe permittatur, quod praesentem ipsarum conditionem excedat, et specificae Institutorum Saecularium rationi et naturae respondere videatur. Illa praesertim vitentur quae, denegata postea venia pro erectione in Institutum Saeculare, facile auferri vel destrui non possent et Superioribus vim quamdam inferre viderentur ad approbationem concedendam vel nimis facile largiendam.

7. Ad iudicium securum et practicum ferendum de vera natura Instituti Saecularis alicuius Associationis, scilicet an ipsa in saeculari statu et conditione sua membra ad illam plenam consecrationem et deditionem efficaciter ducat quae, etiam in foro externo, imaginem referat status perfectionis completi, et quoad substantiam vere religiosi, haec sunt accurate perpendenda:

a) an sodales qui, ut membra strictiore sensu sumpta Associationi inscribuntur, « praeter illa pietatis et abnegationis exercitia » sine quibus perfectionis vita vana illusio dicenda esset, tria generalia consilia evangelica una ex diversis formis quae Constitutio Apostolica admittit (Art. III, § 2), practice et solide, profiteantur. Possunt tamen admitti, ut membra latiore sensu accepta, et maiore vel minore vi seu intentione Associationis corpori adscripta, Sodales qui ad evangelicam perfectionem adspirent ipsamque in propria conditione exercere nitantur, etsi non singula consilia evangelica altiore gradu complectantur seu complecti valeant;

b) an vinculum, quo membra strictiore sensu sumpta et Associatio inter se ligantur, *stabile, mutuum* ac *plenum* sit, ita ut ad normam Constitutionis, Sodalis Associationi se totum tradat et Associatio talis sit vel serio fore praevideatur, quae de Sodali curam gerere atque de ipso iure respondere velit ac possit (Art. III, § 3, 2°);

c) an et qua ratione seu quo titulo sedes communes, quae in Constitutione Apostolica (Art. III, § 4) praecipiuntur, actu habeat seu habere nitatur, ut fines ad quos ipsae ordinantur obtineat.

d) an illa vitentur, quae Institutorum Saecularium naturae ac rationi non essent consentanea, ut ex. gr.: habitus qui non respondeat saeculari conditioni, vita communis ad modum vitae communis religiosae vel huic aequiparatae (Tit. XVII, L. II, C.I.C.) externe ordinata (Art. II, § 1; Art. III, § 4).

8. Instituta Saecularia, ad normam art. II, § 1, 2°, Constitutionis Apostolicae *Provida Mater Ecclesia*, salvisque eiusdem Constitutionis Art. X, et Art. II, § 1, 1°, Religionum aut Societatum vitae communis proprio peculiarique iure non obligantur neque ipso uti possunt. Sacra tamen Congregatio, aliqua parti-

cularia praescripta iuris religiosi Institutis Saecularibus etiam convenientia, per exceptionem, ad Constitutionis tenorem (ibidem, Art. II, § 1, 2°), accommodare et applicare, immo et criteria quaedam plus minusve generalia, experientia comprobata et rerum intimae naturae respondentia, prudenter ex illo iure requirere poterit.

9. In particulari: *a*) Etsi praescripta can. 500, § 3, stricte Instituta saecularia non respiciant, nec prout iacent eisdem applicare necesse sit, tamen ex eis solidum criterium et clara directio pro approbandis et ordinandis Institutis Saecularibus deduci consulto potest.

b) Etsi nihil impediat quominus, ad normam iuris (can. 492, § 1), Instituta Saecularia Ordinibus aliisque etiam Religionibus, ex speciali concessione, aggregari, et ab ipsis diversimode adiuvari et etiam aliquo modo moraliter dirigi valeant, tamen aliae strictioris dependentiae formae, quae Institutorum Saecularium regiminis autonomiae detrahere viderentur ipsamve tutelae plus minus strictae subiicere, etiamsi ab ipsis Institutis, mulierum speciatim, desiderentur et invocentur, non nisi difficulter, bono Institutorum attente considerato, atque spiritu et apostolatus cui incumbere debent natura ac ratione ponderatis, opportunisque adhibitis cautelis, concedi poterunt.

10. Instituta Saecularia, *a*) ex statu plenae perfectionis, quam profitentur, et ex totali apostolatui consecratione, quam imponunt, in hoc eodem genere perfectionis et apostolatus, ad maiora evidenter vocantur, quam ea quae fidelibus, optimis etiam, in Associationibus mere laicalibus aut in Actione Catholica aliisque piis operibus laborantibus sufficere viderentur; *b*) ita tamen propria apostolatus exercitia et ministeria, quae peculiares fines ipsorum Institutorum constituant, suscipere debent, ut eorum Sodales — vitatis accurate confusionibus — praeclarum abnegatae, humilis, constantis collaborationis cum Hierarchia exemplum, aliis fidelibus qui eos vident et observant, pro viribus praebere possint, salva semper interna eorum disciplina (cfr. Motu proprio *Primo feliciter*, n. VI).

11. *a*) Ordinarius, dum obtenta venia Sanctae Sedis erectionem Instituti Saecularis peragit, quod prius ut Associatio vel de facto vel ut Pia Unio seu Sodalitium exsistebat, definire poterit an expediat, relate ad conditionem personarum figendam et ad requisita in Constitutionibus Instituti computanda, rationem habere illorum quae prius facta fuerunt, ex. gr. probationis, consecrationis, etc.

b) In primis decem annis Instituti Saecularis, ab ipsius erectione computandis, Episcopus loci a requisitis aetatis, temporis probationum, annorum consecrationis aliorumque similium, quae pro omnibus Institutis generatim vel pro aliquo praescripta sint, dispensare potest in ordine ad officia, munera, gradus aliosque iuridicos effectus.

c) Domus seu centra ante canonicam erectionem Instituti fundata, si ex venia utriusque Episcopi ad normam can. 495, § 1 fuerunt constituta, ipso facto erectionis partes fiunt Instituti.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis de Religiosis, die XIX mensis Martii, Sancto Iosepho, Sponso Beatae Mariae Virginis, sacra, anno MDCCCCXXXXVIII.

ALOISIUS Card. LAVITRANO, *Praefectus.*

L. ✠ S. ✝ Fr. Lucas Hermenegildus Pasetto, *Secretarius.*

II

RELIGIOSI, SUORE E SINDACATI

Con Rescritto n. 2509-48 della S.C. dei Religiosi, inviato a S.E. Mons. Cornelio Cuccarollo, Arc. di Otranto e Presidente della Conferenza Episcopale delle Puglie, al quesito proposto « se sia opportuno che i Religiosi e le Suore, che svolgono attività negli Asili, Ospedali, Cliniche, ecc., si iscrivano ai relativi sindacati », il S. Dicastero ha creduto rispondere *affermativamente*, colla preghiera di rivolgere ai Superiori e Superiore Generali una raccomandazione molto viva, perchè facciano iscrivere i loro sudditi ai rispettivi sindacati. (Da *L'Eco Idruntina*, 1948, p. 81).

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I

DECRETUM

USO DELL'ANTIMENSIO LATINO PER I MISSIONARI *

Quot et quales difficultates missionales sacerdotes experiantur in sui officii muneribus adimplendis, praesertim vero in celebratione sacrosancti sacrificii Missae, omnibus compertum est. Ut autem hisce difficultatibus aliquo saltem modo obvium fiat, nonnullae a Sancta Sede dispensationes et facultates missionalibus sunt concessae, quibus, servata ea quae, uti par est, sanctissimo Sacramento reverentia debetur, sacerdotes Missam litare possint iis etiam in circumstantiis et adiunctis, quae ordinariae celebrationi obstarent.

Nunc vero, instante Sacra Congregatione de Propaganda Fide, Sacra Rituum Congregatio, prae oculis habens difficultatem quam secum fert portatilium altarium translatio, quae ex lapide confici debent, de speciali gratia. facto

(*) Cfr. X. PAVENTI, *Quaestiones de iure missionali* in *Ephemerides Juris Canonici*, 1947, pp. 243-254, dove si potrà trovare il relativo commento.

verbo cum Sanctissimo, in iis regionibus ubi viarum et curruum desit copia, benigne indulget ut loco illarum lapidum substituatur aliquod linteum ex lino vel cannabe confectum, et ab Episcopo benedictum, in quo reconditae sint Sanctorum Reliquiae ab eodem Episcopo recognitae; super quo sacerdotes missionales sacrosanctum Missae sacrificium celebrare valeant, iis tantum in casibus, et onerata eorum conscientia, in quibus aut nulla ecclesia vel oratorium sive publicum sive privatum exstet, et valde incommodum sit lapideum altare secum in itinere transferre, aut in promptu habere.

Contrariis non obstantibus quibuscumque etiam speciali mentione dignis.

Romae, die 12 martii 1947.

✠ C. Card. Salotti, Ep. Praenestinus, *Praefectus*
† A. Carinci, Archiep. tit. Seleucien., *Secretarius*

Ecco la relativa formola di benedizione:

Pontifex, postquam aliquas authenticas Reliquias sanctorum Martyrum recognoverit, eas in parvo quodam lineo sacculo includit, qui in angulo dextero lintei benedicendi assuatur, deinde linteum benedicit, dicens:

V). Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R). Qui fecit caelum et terram.
V). Dominus vobiscum.
R). Et cum spiritu tuo.

Oremus: Majestatem tuam, Domine, humiliter imploramus ut linteum hoc ad suscipienda populi tui munera praeparatum, per nostrae humilitatis servitium bene✠dicere, sancti✠ficare et conse✠crare digneris: ut super eo sanctum sacrificium Tibi offerre valeamus, ad honorem beatissimae Virginis Mariae, Sanctorum N. N., quorum reliquias in eo reposuimus, et omnium Sanctorum; et praesta, ut per haec sacrosancta mysteria vincula peccatorum nostrorum absolvantur, maculae deleantur, veniae impetrentur, gratiae acquirantur, quatenus una cum Sanctis et Electis tuis vitam percipere mereamur aeternam. Per eundem Christum Dominum nostrum. R). Amen.

Et aspergit illud aqua benedicta.

II. *Matriten.* Introduzione della causa di beatificazione della Serva di Dio Antonia Maria della Misericordia, Fondatrice dell'Istituto delle Oblate del SS. Redentore. 1° febbraio 1948. (*A.A.S.*, 1948, p. 381).

III. *Mediolanen.* Decreto sull'eroicità delle virtù del Ven. Servo di Dio Bartolomeo Canale, Sacerdote professo della Congregazione dei Chierici Regolari di S. Paolo (Barnabiti). 26 luglio. (*Osserv. Rom.*, 26-27 luglio).

IV

DECLARATIO (*)

SIGNIFICATO DELLE PAROLE « PERFIDI IUDAEI » E « IUDAICA PERFIDIA »

In bina illa precatione qua sancta Mater Ecclesia in orationibus sollemnibus feriae sextae in Parasceve etiam pro populo hebraico Dei misericordiam implorat, haec verba occurrunt: « perfidi iudaei », et « iudaica perfidia » (1). Porro quaesitum est de vero sensu istius locutionis latinae, praesertim cum in variis translationibus, ad usum fidelium in linguas vulgares factis, illa verba expressa fuerint locutionibus quae auribus istius populi offensivae videantur.

Sacra haec Congregatio, de re interrogata, haec tantum declarare censuit: « Non improbari, in translationibus in linguas vulgares, locutiones quarum sensus sit: " infidelitas, infideles in credendo " ».

Romae, die 10 Iunii 1948.

✠ C. Card. Micara, Episc. Veliternus, *Praefectus.*

L. ✠ S. † A. Carinci, Archiep. Seleuc., *Secretarius.*

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI

I

DECLARATIO (*)

EFFETTI GIURIDICI DELLA « LICENZA »

Cum, vi Constitutionis Apostolicae *Deus scientiarum Dominus*, d. d. 24 m. Maii a. D. 1931 (2), ad academicum Licentiae gradum omnia exigantur quae ante eandem Constitutionem ad Lauream assequendam requirebantur, Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, de speciali mandato Summi Pontificis, declarat atque decernit *Licentiam*, dictae Constitutionis servatis normis obtentam, eosdem sortiri iuridicos effectus ac *Lauream* ante ean-

(*) *A.A.S.*, 1948, p. 342.

(1) Cfr. E. Peterson, *Perfidia Iudaica* in *Eph. Lit.*, 1936, pp. 296-311; I.M. Oesterreicher, *Pro perfidis Iudaeis* in *Theol. Stud.*, 1947, pp. 80-96.

(*) *A.A.S.*, 1948, p. 260.

(2) Cfr. *M.E.*, 1931, pp. 225-237. Per le relative *Ordinationes*... del 12 giugno 1931 della S.C. dei Seminari, cfr. *l.c.*, pp. 239-250. Per l'interpretazione e il valore del 1° comma dell'art. 40 del Concordato, circa il riconoscimento delle Lauree in S. Teologia e altre discipline ecclesiastiche, nonchè della Licenza in S. Teologia, da parte dello Stato Italiano, cfr. le considerazioni e le richieste, fatte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, al Ministro della Pubblica Istruzione, dalla Federazione Nazionale degli Istituti dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica (F.I.D.A.E.), in data 14 giugno 1946, in *Docete*, luglio 1946, p. 18 (anche in *M.E.*, 1946, p. 196).

dem Constitutionem adeptam, nisi aliter Sedes Apostolica in casibus particularibus decreverit, firmis potissimum praescriptis can. 1598, § 2 C.I.C. et art. 21, 2° memoratae Constitutionis (1).

Ex Audientia Ss.mi d. 23 m. Maii a. D. 1948.

I. Card. PIZZARDO, *Praefectus.*

L. ✠ S. † I. Rossino, Archiep. tit. Thessalonicen., *Secretarius.*

II. Decreto per l'erezione in Roma del Collegio Lituano di S. Casimiro. 1° maggio 1948. (*A.A.S.*, 1948, p. 298).

SEGRETERIA DI STATO DI S.S.

SETTIMANE DI STUDIO PER IL CLERO (*)

N. 179833 Dal Vaticano, 24 giugno 1948

Eminenza Reverendissima,

Sua Santità ha appreso con particolare compiacimento che si stanno preparando, in Italia, dieci *Settimane del Clero*, destinate in modo speciale ai sacerdoti secolari e religiosi in cura d'anime.

(1) Il c. 1598 § 2 dice: « Ii sacerdotes (*Auditores S.R. Rotae*) esse debent laurea doctorali in utroque saltem iure praediti ». E l'art. 21, 2° della Cost. Ap. *Deus scientiarum Dominus* afferma: « Ut quis in Professorum Collegium (*in unaquaque Universitate vel Facultate*) legitime cooptetur, requiritur ut: ... 2° Laurea congruenti praeditus sit ».

(*) Pubblichiamo la lettera che la Segreteria di Stato ha inviato a S. Em. Rev.ma il Sig. Card. Adeodato G. Piazza, Presidente della Commissione Episcopale per l'Alta Direzione dell'Azione Cattolica in Italia.

Indichiamo un articolo di D. BONDIOLI, *La Comunità Parrocchiale* (in *Rivista del Clero It.*, 1948, pp. 391-394), in cui sintetizza il lavoro compiuto in Francia in questo campo. Basta citare l'opera di un apostolo del mondo operaio, l'Abbé GODIN, che ha espresso le sue esperienze nel libro *France, pays de mission* (Editions du Cerf, Paris), del P.M.R. LOEW nel libro *In missione proletaria* (Morcelliana, Brescia), il sorgere della *Missione di Parigi* e della *Missione di Francia*. Il Congresso di Besançon dell'aprile 1946 studiò la forza e la vitalità della Parrocchia e indicò dei punti programmatici per un piano di adeguamento alle condizioni del mondo attuale. Gli atti del Congresso furono pubblicati in *Esigenze della Parrocchia* (Morcelliana, Brescia).

Note, fra le realizzazioni concrete, quella, già in atto da 25 anni, nella Parrocchia di Nôtre Dame di St. Alban (Lione) per opera di Don Remilleux: una Parrocchia resa « comunità » dalla liturgia presa come sorgente viva di tutta l'azione parrocchiale, fatta conoscere dal P.H. CH. CERY, *Comunità Parrocchiale e Liturgia* (Morcelliana, Brescia); l'altra, già in atto da 5 anni, a Colombes, nella periferia di Parigi, per opera di Don G. MICHONNEAU, che ha esposto i suoi risultati nel libro *Paroisse, Communauté Missionaire*. Conclusions de cinq ans d'expérience en milieu populaire (Editions du Cerf, Paris), opera che è stata recentemente tradotta in italiano dalla Pia Società S. Paolo di Alba. Concezione della Parrocchia non statica e conservatrice, ma dinamica e di conquista, intesa come una « squadra missionaria » alla conquista dei « pagani ». Capisaldi: il lavoro fatto « in squadra » senza scompartimenti stagni; l'apostolato *diretto* messo al disopra di quello pur necessario ma *indiretto* delle « opere »; azione decisa sugli adulti. Punti di appoggio: le istituzioni naturali

Il tema scelto « *La comunità parrocchiale* » si propone di studiare la Parrocchia non solo nel suo significato, ormai felicemente consacrato dalla tradizione e dalla legislazione canonica, di porzione di Diocesi con un suo popolo e un suo pastore, ma in modo particolare (ed è un concetto che logicamente deriva dal significato ora esposto) come vivente comunità di fedeli, i quali, guidati dai loro sacerdoti, pregano, si perfezionano spiritualmente, si uniscono in feconde associazioni per le più svariate attività del bene, e si dirigono in tal modo verso le grandi mète della verità e dell'amore, alle quali la Chiesa Cattolica mira con costante rinnovata energia.

Nella letteratura dei Padri Apostolici è consacrato il termine felice di « parrocchie » ad indicare le chiese terrene peregrinanti verso la Chiesa eterna; e la Didachè le vede nella loro mistica reale unità, quando mette sulla bocca dei fedeli la preghiera « raccogli dai quattro venti la tua Chiesa, che hai santificato, verso il regno che tu hai preparato » (X, 5).

È pertanto vivamente desiderabile che il Clero d'Italia, nello studio dei

(famiglia, quartiere...); l'Azione Cattolica come pattuglia d'avanguardia della « squadra missionaria »; una « liturgia della soglia » per i catecumeni e i neofiti.

Per le parrocchie rurali, interessante l'inchiesta di D.F. Boulard, esposta nell'opera *Nelle Parrocchie di campagna* (Morcelliana, Brescia).

E in Italia? Il Bondioli dice: « Riconosciamo, graziadio, che la situazione religiosa nostra è migliore di quella francese. Però bisogna avere il coraggio di dire che noi italiani ci illudiamo troppo. " La grande deficienza dell'apostolato italiano è la mancanza di tecnica ". Siamo degli empirici dell'apostolato. Ci manca una conoscenza approfondita della nostra situazione, dei nostri ambienti, dei nostri problemi. Quali inchieste critiche e documentate, per esempio, sono state condotte sulle condizioni spirituali degli operai in questo momento?... Penso che se si facesse una inchiesta severa come fu quella di Don Godin, non solo la Francia sarebbe " paese di missione ", ma qualche altro Paese con lei ».

Però aggiunge: « Siamo lieti però anche di dire, che, sulla Parrocchia, *si è partiti*. Punto di partenza: le dieci " Settimane Nazionali del Clero ", che l'ACI ha organizzato in tutta l'Italia durante quest'estate 1948 appunto sul tema: *La comunità parrocchiale* ».

« È perciò necessario fare: 1) alcune inchieste, condotte con metodo scientifico, sulla vitalità o meno della Parrocchia, a seconda degli ambienti (operai, rurali, cittadini) e delle regioni; 2) uno studio comparato dei risultati delle inchieste, per ricavare, da essi, le cause remote e prossime, i « punti di appoggio » antichi e nuovi, i metodi e i mezzi d'azione; 3) scovare, studiare e far conoscere alcune esperienze complete già in atto, stimolarne di nuove, se alcuno ne ha il coraggio; 4) dar modo al Clero di esporre *liberamente*, lasciando poi alla Gerarchia di decidere, sulla stampa a lui riservata, il parere *reale* sui più scottanti problemi che la Parrocchia pone oggi; 5) e poi fare, realizzare, concretare. I vecchi, vedano se non è il caso di cedere il passo a chi ha ancora forze sufficienti. Gli anziani sappiano rivedere e rinverdire i buoni metodi tradizionali, scartando con coraggio quelli divenuti inutili o addirittura dannosi. I giovani resistano, da una parte, alla tendenza di scartare tutto ciò ch'è vecchio, solo perchè tale, e dall'altra, trovino l'ardire di tentare vie nuove; disposti anche, umilmente e docilmente, a qualche... infortunio sul lavoro. La missione del pioniere non è facile. Eppur occorre alcuno che se la prenda sulle spalle con i suoi rischi. La Chiesa ha sempre guadagnato anche dagli errori dei pionieri, quando questi errori sono stati riconosciuti e corretti ».

Cfr. anche Card. I. Schuster, *La Missione della Parrocchia nella vita della Chiesa Cattolica* (Lettera Pastorale 1948) in *Rivista Diocesana Milanese*, 1948, pp. 2-20; S.E. Mons. G. Urbani, *La Comunità Parrocchiale* in *L'Assistente Ecclesiastico*, 1948, p. 99; e il *Numero speciale dedicato alla Comunità Parrocchiale* (n. 6, giugno 1948) della stessa Rivista.

problemi pastorali della Parrocchia, pur prestando la più concreta attenzione alle esperienze locali e ai metodi di lavoro d'immediata attuazione, voglia sopra tutto riflettere all'ora spirituale che stiamo traversando e senta la grave responsabilità che lo richiama a una accresciuta perfezione di vita e di apostolato.

Volgendo l'attenzione a questi ultimi anni, dobbiamo ringraziare il Signore di aver moltiplicato per il Clero le occasioni per un incontro fecondo con le anime: nella dolorosa necessità di assistenza morale e materiale richiesta dalle vicende della guerra, nell'impegno pastorale di dare sicuri indirizzi tra le inquietanti propagande sociali, nella intensificata opera di organizzazione dei cattolici di azione, il Clero ha trovato nuove e molteplici strade per rendere più vitali i suoi incontri con tutti i ceti di persone.

E si può dire che questa aumentata confidenza di tutto un popolo con i suoi sacerdoti, confidenza che da sola basterebbe a far tacere le voci di coloro che purtroppo non li conoscono e non li amano, è un segno confortante del bisogno di Dio e della grazia: bisogno sentito dalle anime in misura sempre più larga. Dalle esperienze che non infrequenti si succedono, pare infatti che le tante delusioni, le tante fallaci e vuote promesse, gli errori e le innumerevoli sofferenze della vita, facciano ognor più pressante negli spiriti la nostalgia della Casa Paterna e il desiderio di bussare alle porte del tempio di Dio.

È un'ora importante per i sacerdoti: essi infatti sono, con i loro Pastori, i legittimi testimoni di Gesù Cristo e del suo Vangelo: « eritis mihi testes » (*Act. 1,8*). Perchè il loro insegnamento abbia il prestigio di una testimonianza efficace, essi dovranno anzitutto curare con ardore rinnovato la loro pietà e il loro studio. Per rendere, infatti, gli uomini meno duri ed egoisti, e aprire il loro cuore ai veri eterni valori della esistenza, nulla vale tanto quanto una vita sacerdotale sdegnosa della mediocrità e di tutto ciò che suona inerzia, egoismo, tiepidezza: « clamat vestis, clamat status, clamat professio animi sanctitatem » (*S. Girolamo*).

Faccia il Signore che non distragga i suoi sacerdoti la molteplicità degli strumenti dell'apostolato; non li indeboliscano le tristi manifestazioni pagane perennemente risorgenti; e non sia nessuno tra loro che non si elevi sopra qualsiasi tentazione dietro l'esempio limpido e sicuro di chi ormai ha scelto Gesù Cristo.

Frutto meritato della loro preghiera, della loro vita raccolta e umile, del loro studio costante e metodico, saranno le attività della predicazione e del catechismo, la ripresa di un vigoroso movimento liturgico, la cura paziente nella formazione spirituale di quei laici che aspirano alla perfezione cristiana e alle opere dell'apostolato, le moltiplicate relazioni con le Famiglie, per farne focolari di serietà morale e di coscienza religiosa.

E, come in tempi che seguirono guerre o sconvolgimenti sociali, la Chiesa si eresse con coraggio nuovo a indirizzare i popoli alla santità, così occorre oggi aver fiducia che, cessato da poco il fragore delle armi, risuonino con forza

maggiore, nelle chiese e nelle assemblee dei fedeli, le voci pacifiche dei Vescovi e dei sacerdoti.

Facciano sentire che Dio è presente nel suo popolo e che chiama alla santità e all'amore ogni coscienza; che i sacrifici di questi anni sarebbero vani se non avessero per mèta la fiducia nella Divina Provvidenza; che le stesse vittorie della civiltà sarebbero soltanto apparenti qualora Dio « per il quale non è difficile salvare con pochi o con molti » (*I Reg. XVI, 6*), non mettesse in esse il germe della fecondità soprannaturale.

È da augurare che ogni chiesa parrocchiale diventi centro fervidissimo di adorazione eucaristica e di vita sacramentale, di ritiri spirituali e di corsi di formazione; ogni sagrato sia luogo di lieti incontri di fanciulli e di giovani per la festiva letizia dopo il lavoro; ogni casa di Parroco sia aperta alla carità e al consiglio, alla larga generosa amicizia nel nome del Signore.

Veda il nostro popolo che sono veramente suoi quei sacerdoti che, usciti dalle sue laboriose famiglie, e formati nella disciplina del Seminario o della Casa religiosa, sono ora a sua disposizione per offrire il Divino Sacrificio, per insegnare, per confortare.

E ciascuna Parrocchia d'Italia, perfezionando se stessa, riconosca con santo orgoglio di essere una pietra nella imponente costruzione della Santa Chiesa Cattolica, che va dall'Oriente all'Occidente e raccoglie tutti gli uomini verso le strade di Dio.

Con questi voti Sua Santità accompagna i lavori delle Settimane del Clero, opportunamente promosse in Italia. E mentre invoca su i promotori, i relatori e i partecipanti l'abbondanza dei divini lumi, invia di cuore, propiziatrice e confortatrice, l'Apostolica Benedizione.

Mi onoro ben volentieri della circostanza per baciarLe umilmente la Sacra Porpora e confermarmi con sensi di profonda venerazione

dell'Em. V. Rev.ma
Um.mo Dev.mo Obbl.mo Servitore
G. B. Montini, *Sost.*

PONT. COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEL CODICE

RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA (*)

E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

(*) Le prime tre risposte sono state pubblicate nel fasc. 7 degli *A.A.S.* del 10 luglio 1948, p. 301; le ultime due nel fasc. 9 degli *A.A.S.* del 4 settembre 1948, p. 386.

I

De iure Superioris religiosi inspiciendi subditorum litteras

D. An religiosi exempti, in casibus in quibus Ordinario loci subiiciuntur, libere possint, ad normam can. 611, litteras nulli obnoxias inspectioni ad eundem Ordinarium mittere et ab eodem recipere.

R. Affirmative.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 27 m. Novembri a. 1947.

Annotazione. — Il c. 611 dice: « Omnes religiosi... libere possunt mittere litteras, nulli obnoxias inspectioni,... ad Ordinarium loci cui subiecti sint... et ab (*eodem*) praedicti religiosi... litteras item nemini inspiciendas recipere ». La Pont. Commissione afferma, contro ogni incertezza, che anche i religiosi *esenti* possono liberamente scrivere e ricevere corrispondenza dall'Ordinario del luogo (c. 198 § 2), in casibus in quibus Ordinario loci subiiciuntur (c. 615). Il Coronata dice: « Cum in iis, quae regimen animarum et confessiones saecularium spectant, omnes religiosi, etiam regulares, subsint Ordinario loci; religiosi, quibus a Superioribus haec officia commissa sunt, libero commercio epistolari gaudere debent etiam cum Ordinario loci. *Severius* Biederlack-Führich, *De Religiosis*, n. 139; itemque, Fanfani, *De iure religiosorum* ², 321, p. 351 » (I, n. 618, nota 11). Per un elenco specifico delle ingerenze conservate all'Ordinario sugli esenti e relativi canoni, cfr. G. Cavigioli, *Manuale di D.C.*, 3ª ed., S.E.I., Torino, 1946, pp. 373-376; Chelodi-Ciprotti, *De personis*, 3ª ed., n. 281, nota 5; T. Schaefer, *De Religiosis*, 4ª ed., p. 762, n. 1278. (*b.g.*).

II

De privilegio fori

D. I. Utrum, ad incurrendam excommunicationem vel suspensionem de quibus in can. 2341, sufficiat ut quis, ausu temerario, personam ex recensitis in eodem canone conveniat coram laico iudice; an requirantur ut persona conventa re a iudice citetur.

R. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

D. II. An interpretatio data in responso ad dubium primum valeat retrorsum.

R. Negative; et vim exserit a die publicationis in *Actorum Apostolicae Sedis Commentario Officiali.*

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 26 m. Aprili a. 1948.

Annotazione. — La Cost. Ap. *Apostolicae Sedis* del 12 ottobre 1869 (al § 1, n. 7) colpiva di censura *latae sententiae* riservata al Papa in modo speciale: « *Cogentes* sive directe, sive indirecte iudices laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas, praeter canonicas dispositiones... ».

« Si era creduto — così il Gennari (in *Consultazioni Morali...*, 2ª ed., Roma, 1904, vol. II, p. 43) — per lo innanzi (era tale eziandio il parer nostro) che sotto il nome di *cogentes* venissero intesi non solo i superiori governativi, ma ancora i privati tutti, siano laici, ecclesiastici, i quali,

ricorrendo ad un giudice secolare contro qualche persona di Chiesa, lo costringessero a trarla al suo tribunale. La S.C. però del S. Officio con Circolare del dì 23 gennaio 1886 restringe a' primi solamente il significato di quella parola ». Essa diceva: « Cum de vero sensu et intelligentia huius capitis saepe dubitatum fuerit, haec S.C. S. Romanae et Universalis Inquisitionis non semel declaravit " caput *Cogentes* non afficere nisi legislatores et alias auctoritates cogentes sive directe, sive indirecte iudices laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas praeter canonicas dispositiones "... Et si quis ausus fuerit trahere ad iudices laicos vel clericum sine venia Ordinarii, vel Episcopum sine venia S. Sedis, in potestatem eorumdem Ordinariorum erit in eum, praesertim si fuerit clericus, animadvertere poenis et censuris *ferendae sententiae*, uti violatorem privilegii fori, si id expedire in Domino iudicaverit ».

Questa la giurisprudenza canonica riguardante l'art. *Cogentes* della Cost. Ap. *Apostolicae Sedis*, osservata prima del Motu proprio *Quantavis diligentia* del 9 ottobre 1911 (cfr. *M.E.*, vol. 23, p. 481 e relativo commento a pp. 499-509, 543-550; vol. 24, pp. 4, 130).

Esso sanciva: « *Quicumque privatorum*, laici sacrive ordinis, mares feminaeve, personas *quasvis* ecclesiasticas, sive in criminali causa sive in civili, nullo potestatis ecclesiasticae permissu, ad tribunal laicorum vocent, ibique adesse publice compellant, eos etiam omnes in excommunicationem *latae sententiae speciali modo Romano Pontifici reservatam incurrere* ».

Il c. 2341 invece distingue diverse categorie di persone ecclesiastiche: « Si *quis* contra praescriptum can. 120 (i.e. *sine venia Sedis Apostolicae*) *ausus fuerit* (cfr. c. 2229) ad iudicem laicum trahere aliquem ex S.R.E. Cardinalibus vel Legatis Sedis Apostolicae, vel Officialibus maioribus Romanae Curiae ob negotia ad eorum munus pertinentia, vel Ordinarium proprium, contrahit *ipso facto* excommunicationem Sedi Apostolicae *speciali modo reservatam*; si alium Episcopum etiam mere titularem, aut Abbatem vel Praelatum *nullius*, vel aliquem ex supremis religionum iuris pontificii Superioribus, excommunicationem *latae sententiae* Sedi Apostolicae *simpliciter reservatam*; demum si, non obtenta ab Ordinario loci licentia, aliam personam privilegio fori fruentem, *clericus* quidem incurrit *ipso facto* in *suspensionem* ab officio reservatam Ordinario, *laicus* autem congruis poenis pro gravitate culpae a proprio Ordinario puniatur ».

Il c. 2341 mitiga perciò largamente non solo il § 1, art. 7 della Cost. Ap. *Apostolicae Sedis*, ma anche il Motu proprio *Quantavis diligentia*, che autenticamente interpretava il *cogentes* di detta Cost., estendendo la scomunica *l.s.* riservata al Papa anche alle persone private, laiche o chierici, uomini o donne, che traessero un chierico dinanzi ai tribunali civili (cfr. *M.E.*, 1922, p. 336, nota).

La Pont. Comm. per l'interpr. del Codice, il 26 aprile 1948, ha chiarito, in merito al detto canone, che per incorrere nella scomunica o nella sospensione, ivi previste, *basta* « ut quis, ausu temerario, personam ex recensitis in eodem canone *conveniat* coram laico iudice », cioè basta l'istanza o domanda rivolta dall'attore al giudice perchè si inizi il giudizio, coll'esposizione, scritta o orale, della controversia e la richiesta dell'esercizio della potestà giurisdizionale (c. 1706 ss.); *non è richiesto* « ut persona conventa *re* a iudice citetur », cioè l'atto giudiziale, mediante il quale il giudice chiama in giudizio le parti, perchè facciano valere nella lite regolarmente instaurata le proprie ragioni giudiziarie (c. 1711 ss.).

Si precisa inoltre che detta interpretazione *non valet retrorsum* (c. 17, § 2) et *vim exserit* (c. 9) dal giorno della sua pubblicazione nel fascicolo degli *A.A.S.*, avvenuta il 10 luglio 1948. (*b.g.*).

III

De matrimonio per procuratorem

D. Utrum procuratorem, de quo in can. 1089 § 1, mandans ipse designare debeat; an eiusdem designationem alii committere valeat.

R. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 31 m. Maio a. 1948.

Annotazione. — Il dubbio, che ha provocato questa risposta della Commissione Pontificia, era stato proposto dalla S.C. dei Sacramenti. In verità la dicitura del c. 1089, § 1 sembrava abbastanza chiara per poter rispondere nel senso indicato, e la S.C. ad analoghi casi aveva risposto dichiarando nulla la procura. Ma a togliere ogni incertezza ed evitare sofisticazioni, è stato proposto il dubbio alla Commissione.

In questi ultimi tempi, non ostante gli avvertimenti e la non lieta esperienza, molti matrimoni sono stati contratti per procura con le tristi conseguenze che ora si riscontrano. Parecchie sono state le procure redatte in forma invalida: alcune per la mancanza di qualche teste, altre perchè non era detto espressamente che erano date per la celebrazione del matrimonio, ma solo per i preparativi, qualcuna perchè non era indicato il procuratore.

Ora il c. 1089, § 1 dice chiaramente che deve trattarsi di un *mandatum speciale ad contrahendum cum certa persona*. Se non si designa la persona del procuratore, ma si dà ad altri l'incarico di sceglierlo, il mandato non è *speciale* per il procuratore, ma per chi dovrebbe designarlo, e non sarebbe *per contrarre* matrimonio, ma *per scegliere* il procuratore. È vero che prima del Codice qualche canonista opinava che la procura fatta in tal modo fosse valida, ma le parole del Codice oggi lo escludono.

Una conferma di questa interpretazione è che lo stesso Codice prescrive al procuratore, legittimamente nominato, di adempiere il mandato personalmente e non gli permette, sotto pena di nullità, di farsi sostituire da un altro, anche se il mandante gli abbia concesso tale facoltà (c. 1089, § 4). A pari dunque: se non è ammessa la sostituzione, non è nemmeno ammessa la facoltà di scelta o designazione. Inoltre la clausola irritante posta in tutti e quattro i paragrafi del canone in parola, manifesta apertamente la volontà del legislatore della stretta interpretazione e della scrupolosa osservanza delle disposizioni.

Pertanto la risposta della Pontificia Commissione, interpretando la mente del Codice, toglie ogni dubbio sulla validità o meno della procura.

Resterebbe ora a vedere come possa rimediarsi a tale vizio di nullità. Il rimedio più semplice è che si rifaccia una nuova procura in regola. Ma talora questo è molto difficile ovvero moralmente impossibile, avuto riguardo o alla lontananza del luogo o alla difficoltà delle comunicazioni o alla grave urgenza del caso. Come rimediare allora?

Per diritto di natura l'essenziale è che ci sia nel mandante la volontà certa di contrarre matrimonio con una persona ben determinata. La forma della procura è stabilita dal diritto positivo e quindi sui difetti di forma può dispensare o supplire la Chiesa. Ne consegue che la S.C. dei Sacramenti può sanare la procura qualora ad esempio manchi un testimonio richiesto, o, come nel quesito, può donare alla persona indicata la facoltà di scegliere il procuratore o di farsi sostituire, sempre però che consti della volontà attuale del mandante di contrarre con quella determinata persona. (*G. Miceli*).

* * *

I - *De forma celebrationis matrimonii*

D. **An per praescriptum can. 1097 § 2, *in fine*, derogetur canoni 1099 § 1, n. 3.**

R. Negative.

II - *De dispensatione ab impedimentis matrimonialibus*

D. **Utrum can. 1052 ita intelligendus sit ut dispensatio impetrata pro certo et determinato impedimento valeat etiam pro alio impedimento eiusdem speciei in aequali vel inferiori gradu, quod in supplici libello bona vel mala fide reti-**

citum fuerit; an potius ita *tantum* ut dispensatio ab impedimento expresso non vitietur per reticentiam alius impedimenti eiusdem speciei in aequali vel inferiori gradu.

R. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 8 m. Iulio a. 1948.

M. Card. Massimi, *Praeses.*

L. ✠ S. A. Coussa, Ordinis Basilianorum Aleppen., *a Secretis.*

Annotazioni. — 1. Il supposto contrasto tra il c. 1097 e quello 1099 è stato escluso chiaramente dalla risposta della Pontificia Commissione.

Il primo canone infatti al § 2, dopo aver detto che per regola il matrimonio si celebri davanti al parroco della sposa, nella seconda parte dice: « Matrimonia autem catholicorum mixti ritus, nisi aliud particulari iure cautum sit, in ritu viri et coram eiusdem parocho sunt celebranda ». A sua volta il c. 1099, che determina chi è tenuto o meno alla forma canonica stabilita dal Codice, al § 1 n. 3° sancisce: « Orientales, si cum latinis contrahant hac forma adstrictis ».

È chiaro che nel primo canone si parla di *rito* e nel secondo di *forma*, cioè della presenza del parroco e due testimoni. Ora questa forma è obbligatoria *ad validitatem* anche per i cattolici di rito orientale, essi infatti considerano ancora come impedimento la clandestinità. La differenza quindi nei matrimoni *mixti ritus*, consisterebbe nelle diverse cerimonie liturgiche della celebrazione (interrogazioni, benedizione, coronazione, anello, ecc.). Per questo il Codice stabilisce che la prestazione del consenso e la relativa cerimonia liturgica deve esser fatta davanti al parroco dello sposo e nel suo rito, sia esso latino, sia orientale.

2. Il dubbio proposto alla Pontificia Commissione proviene dal fatto che l'espressione del canone non è completamente indubbia. Infatti esso dice: « Dispensatio ab impedimento consanguinitatis vel affinitatis, concessa in aliquo impedimenti gradu, valet, licet in petitione vel in concessione error circa gradum irrepserit, dummodo gradus revera exsistens sit inferior, aut licet reticitum fuerit impedimentum eiusdem speciei in aequali vel inferiore gradu ». Il canone considera due casi: uno di errore sul grado dell'impedimento e uno di surrezione per l'omissione di un secondo impedimento della stessa specie. È sorto quindi il dubbio sul significato della parola *valet*. Per il secondo caso essa significa che il vizio di surrezione non rende nulla la dispensa concessa o che la concessione fatta vale anche per l'impedimento omesso?

È fuori dubbio che, se esistono due impedimenti dirimenti ad un matrimonio, è necessario che entrambi siano dispensati, pena la nullità del sacramento. Questo deve farsi *sempre*, quando i due impedimenti sono diversi, o dalla medesima S. Congregazione o da una S.C. e dalla S. Penitenzieria per gli impedimenti occulti, a seconda dei casi. Ma il Codice ha voluto considerare separatamente il caso in cui si tratta di due impedimenti di una stessa specie (*solamente* però della consanguineità e dell'affinità) sia per la identità del motivo, sia per il noto principio che « il più contiene il meno ». Così nel citato c. 1052 ha consacrato la suddetta disposizione.

La mente del Codice era chiara anche perchè sarebbe stato incongruente che, esistendo due impedimenti di consanguineità di 3° grado, la S. Sede dispensasse validamente da uno rimanendo ancora in vigore l'altro uguale, o, essendo uno di 2° grado e uno di 3°, fosse valida la dispensa concessa per il 2° grado e sussistesse ancora l'impedimento di 3° grado, che è inferiore e quindi meno grave. Pure incongruente se fosse stata concessa nullamente una dispensa dal 2° grado di consanguineità perchè in realtà trattavasi di 3° grado, per il quale qualunque causa è buona, anche se non vera. Il dubbio proposto però non riguarda quest'ultimo caso, ma quello della pluralità degli impedimenti della stessa specie.

Certo sarebbe stata più chiara la mente del Codice se si fossero usati due verbi differenti per i due casi, perchè il caso dell'errore circa il grado dell'impedimento differisce da quello circa la

pluralità di essi. Ma, volendosi nell'unico periodo usare unica espressione verbale, si scelse il *valet*, che è adatto ad entrambi i casi, sebbene più propriamente al primo. La parola *valet* pertanto equivale alla inclusione nella dispensa dell'impedimento omesso, qualunque ne sia il motivo.

Questa è stata l'interpretazione data da tutti gli autori giuristi (1). È la provvida maternità della Chiesa che vuole salvaguardare la validità e la dignità del sacramento del matrimonio. Se però tutti i parroci che preparano il processetto matrimoniale, facessero come è rigorosamente prescritto, l'albero genealogico e lo mandassero in Curia, se gli impiegati di Curia stendessero i documenti colla dovuta attenzione e aggiungessero nella testimoniale, come è prescritto, l'albero genealogico, quanti inconvenienti, spesso assai gravi, potrebbero essere evitati! Di chi è la responsabilità? (*G. Miceli*).

PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ARTE SACRA

AUTORIZZAZIONE A DELEGARE AD ENTI PUBBLICI LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE, SORVEGLIANZA E CONTABILIZZAZIONE DI TALUNE OPERE PUBBLICHE

Prot. N. 7867/614 - Circolare N. 17 **Roma, 13 luglio 1948**

Eccellenza Reverendissima,

La *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel n. 111 del 14 maggio 1948, pubblica un decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435, concernente l'autorizzazione a delegare ad enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche.

Nel timore che a taluno sia sfuggito tale importante decreto, Io comunico a tutti gli Ordinari d'Italia, richiamando la loro attenzione sull'importanza delle disposizioni in esso contenute.

Esso nulla muta nei riguardi delle norme che regolano le concessioni quando gli Ecc.mi Ordinari ottengano di provvedere direttamente alla progettazione ed esecuzione dei lavori. Nel qual caso continueranno pertanto ad applicarsi le disposizioni di cui al D.L.P. 27 giugno 1946, n. 35 e al D.L.P. 29 maggio 1947, n. 649 (2).

Le disposizioni del nuovo D.L. sopra citato si applicano invece quando, non facendosi luogo alla concessione a termini dei citati decreti n. 35 e n. 649, l'Amministrazione dei LL. PP. si avvalga della collaborazione delle Rev.me Curie sia per la progettazione sia per la direzione, sorveglianza e contabilizzazione o per l'una e l'altra cosa insieme.

Giova avvertire che in tali casi, contrariamente a quanto avviene nel sistema della concessione, quanto riguarda l'accollo dei lavori e i rapporti di spesa si svolge direttamente fra i competenti organi dell'Amm. dei LL. PP. e le imprese e però gli Ecc.mi Vescovi rimangono estranei al procedimento di appalto, alla

(1) Cfr. anche Miceli, *Le dispense matrimoniali*, n. 120.
(2) Cfr. *M.E.*, 1946, p. 217; 1947, p. 172.

liquidazione dei certificati di acconto e al collaudo, come risulta dall'ultimo capoverso dell'art. 1.

Le disposizioni del presente decreto colmano una lacuna che in passato aveva impedito in generale l'estendersi della utilissima collaborazione delle Curie ai lavori non dati in concessione, mentre nei rari casi nei quali tale collaborazione si era verificata aveva reso difficile o impossibile la corresponsione da parte dello Stato del compenso degli oneri sostenuti.

Sottolineo il fatto:

1) che essendo il termine del 31 dicembre 1948 prescritto non agli Enti per la presentazione delle domande ma al Ministero e ai Provveditori per concedere l'autorizzazione, le domande è bene siano presentate con qualche anticipo su detto termine;

2) che, poichè il decreto non stabilisce alcun termine agli Ordinari Diocesani per l'espletamento degli incarichi, essi potranno presentare tutte le domande che riterranno opportune, indipendentemente dal tempo occorrente per la compilazione dei progetti, salvo, beninteso, quanto potrà essere stabilito caso per caso dai competenti organi dell'Amministrazione all'atto dell'autorizzazione.

Colgo l'occasione per ricordare agli Ecc.mi Ordinari che i progetti di ricostruzione, una volta approvati da questa Commissione, debbono essere tempestivamente trasformati in progetti esecutivi ma non possono essere modificati o sostituiti da altri progetti perchè il progettista ha la responsabilità della perfetta esecuzione del progetto approvato e deve quindi seguire i lavori anche quando dovesse ritirarsene la ditta appaltatrice. Presentazioni di nuove soluzioni potranno essere consentite solo in casi gravi e debitamente motivati.

Ossequio con profonda devozione e mi confermo dell'Eccellenza Vostra Reverendissima

dev.mo Servitore
† Giovanni Costantini
Arcivescovo tit. di Colosse

Ecco il Decreto Legislativo del 24 marzo 1948, n. 435 (in *Gazz. Uff.*, 14 maggio, n. 111), approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1. — Il Ministro per i lavori pubblici e i provvedimenti alle opere pubbliche nella rispettiva competenza sono autorizzati fino al 31 dicembre 1948 a delegare alle Amministrazioni provinciali e comunali ed agli altri enti interessati, di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori di riparazione di danni bellici ad opere di proprietà delle Amministrazioni e degli enti predetti, alla cui esecuzione debba provvedersi a spese dello Stato, semprechè i medesimi possiedano un'adeguata attrezzatura tecnico amministrativa.

Per i lavori di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato dal

decreto legislativo Presidenziale 29 maggio 1947, n. 649, la delega può essere disposta a favore dell'Ordinario diocesano e degli enti ammessi ai benefici previsti dai citati decreti, semprechè ricorra la condizione di cui al precedente comma.

Analoga facoltà spetta per l'esecuzone dei lavori al cui finanziamento si provvede con le spese autorizzate per opere straordinarie a sollievo della disoccupazione operaia.

La delega può essere limitata anche alla sola progettazione o alla sola direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne la competenza in materia di procedimenti di appalto, di liquidazione dei certificati di acconto rilasciati dalla direzione dei lavori e confermati dall'ingegnere capo del Genio Civile, nonchè in materia di esecuzione del collaudo dei lavori.

Art. 2. — Nei casi in cui si faccia luogo a delega a sensi del precedente articolo, potrà essere corrisposta agli enti delegati e all'Ordinario diocesano una somma non superiore al 2 % dell'importo dei lavori e delle espropriazioni dettagliatamente periziati risultanti dal progetto approvato, restando escluse dal computo le maggiori somme da corrispondersi eventualmente per revisione dei prezzi contrattuali. La predetta percentuale sarà entro tale limite massimo graduata in relazione all'importanza delle prestazioni, alla entità dei lavori, alla loro natura, alla località in cui ricadono e ad altre circostanze analoghe.

Art. 3. — Le disposizioni di cui al precedente articolo 2 si applicano anche ai lavori dei quali l'Amministrazione dei lavori pubblici abbia affidato agli enti interessati o all'Ordinario diocesano la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

LE DECIME (*)

17. Nell'ultimo cap. « Decime dominicali e decime sacramentali » l'A., traendo le conclusioni del suo studio, esamina il problema più delicato, perchè tocca rilevanti interessi pratici ed è quello più dibattuto nel foro, circa la natura sacramentale o dominicale di ogni decima in concreto.

È questo il punto più discutibile di tutto il lavoro, non solo perchè vengono qui a confluire conseguenze di affermazioni, che sono state precedentemente da noi contestate, quanto perchè l'A. [p. 178 nota (1)], pur avvertendo che è bene in proposito tenersi lontani così dall'eccesso di quegli scrittori che vogliono vedere in ogni caso decime dominicali come dall'eccesso opposto, in questo eccesso precisamente mi pare cada egli stesso. Infatti, dopo aver criticate le presunzioni di dominicalità, accettate generalmente dalla giurisprudenza, l'A. (p. 207) ritiene che il criterio per distinguere la natura di una decima consiste nel vedere « se esistono elementi di fatto, dai quali si possa desumere che il decimante si è sempre comportato come autorità che riscuote un tributo e non come avente diritto ad una prestazione di natura privata, se il decimante abbia o meno esercitato quella ingerenza sulla coltivazione del fondo, che spetta al concedente come presupposto del suo diritto di devoluzione, se vi sia stata o no l'antica proprietà del fondo da parte del preteso avente diritto. Per es. — continua l'A. — mi pare sicuro indizio di dominicalità il fatto che i decimati paghino un laudemio al decimante in occasione del trasferimento del fondo ». « Ma sopratutto — conclude l'A. — bisognerà tenersi al concetto fondamentale, che la decima è una imposta di diritto canonico e quindi un obbligo, che ha sua causa permanente e come sua fonte la legge canonica, mentre le prestazioni fondiarie perpetue sono oneri reali, i quali hanno avuto origine in un determinato momento e che il legislatore italiano ha voluto conservare come residuati storici ».

Conclusioni davvero sbalorditive, che non hanno certo bisogno di un'ampia confutazione...

Lasciamo stare che, pur ammettendo — ciò che noi abbiamo criticato — che la decima sacramentale abbia la natura di tributo, non si scorge quale diversità di comportamento vi potesse essere tra il decimante che riscuoteva

(*) Continuazione e fine dell'articolo di F. Romita, *Le decime* (A proposito del volume di M. Ferraboschi, *Il diritto di decima*. Cedam. Padova, 1943), cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1948, pp. 97-107; 143-155.

la decima come tributo e non come avente diritto ad una prestazione di natura privata, attesa la confusione tra diritto pubblico e privato esistente nella società feudale.

Ma esigere, per stabilire la dominicalità di una decima, l'ingerenza del decimante sulla coltivazione del fondo e per di più ai fini di una eventuale devoluzione del fondo stesso; supporre inoltre la possibilità del laudemio in occasione del trasferimento del fondo obnoxio alla decima, significa confondere la decima con l'enfiteusi ovvero anche la decima dominicale con la sua species: censo, canone, ecc. (v. n. 13): ciò che non si riesce a spiegare nel nostro A., che pure ha magistralmente trattato della natura e della portata della decima, impr. d., come onere reale.

Dire poi che la decima p.d. ha sua causa permanente e come sua fonte la legge canonica, significa dimenticare l'enorme e assorbente forza della consuetudine in ordine all'origine e alle vicende della decima sacramentale. E pertanto errata è l'ulteriore conclusione dell'A. (p. 210): « che una decima a carattere inizialmente sacramentale conservi sempre tale sua natura giuridica, possa eventualmente estinguersi, ma non tramutarsi in una decima dominicale. E tanto meno — incalza l'A. — si può dare per certo che siffatta trasformazione sia avvenuta nel corso dei secoli ».

Senza voler dare per certo che sempre e in ogni caso tale trasformazione sia avvenuta — il che importerebbe una presunzione generale (giustamente esclusa dalla recente giurisprudenza e dottrina) di dominicalità della decima — si può intanto eccepire che, appunto perchè la decima sacramentale potè estinguersi, fu dunque anche possibile si fosse in prosieguo di tempo costituito ex novo un altro e differente rapporto giuridico: la decima dominicale. Ma anche in presenza di una decima sacramentale, era sempre possibile l'usucapione di una decima dominicale, quando risulti che la prestazione, da libera che era, si consolidò in obbligatoria. Nè si può eccepire l'interversio possessionis, giacchè il decimante di una decima sacramentale in realtà non possidebat, dal momento che l'esazione della decima dipendeva in linea di fatto dalla libera volontà dei decimati; non va infatti dimenticato, che non è stata la legge canonica a costituire il diritto della decima sacramentale, la quale si esigeva già anteriormente, in forza di un'obbligazione naturale extra-giuridica. La legge canonica è venuta dopo, molto dopo, a confermare e tutelare, in linea di principio, cotesta obbligazione naturale, cui di fatto fu più o meno largamente derogato, a seconda delle circostanze storiche e della situazione economica degli enti ecclesiastici interessati. Quando dunque una prestazione viene corrisposta come per vera obbligazione giuridica, non si ha certo una *prova* di dominicalità, ma se ne ha senza dubbio una *presunzione* grave, precisa, concordante, ai sensi dell'art. 1354 c.c. del '65 e dell'art. 2729 c.c. del '42.

Giustamente perciò la giurisprudenza ha ritenuto che, quando non risulti attualmente la sacramentalità di una decima, questa non cade nell'ambito della

legge abolitiva dell'87, quand'anche originariamente fosse stata per avventura sacramentale, essendosi potuta in seguito trasformare in decima dominicale (1).

18. Ma esaminiamo la critica dell'A. sulle presunzioni di dominicalità, accettate generalmente dalla giurisprudenza (p. 178 ss.) e che l'A., per maggior chiarezza di esposizione, divide in indizi subiettivi quelli aventi riferimento al soggetto attivo del rapporto decimale (decimante) o al soggetto passivo (decimato), e in indizi obbiettivi tutti gli altri.

A) *Indizi riguardanti il soggetto passivo del rapporto decimale.*

a) Priva di qualsiasi base è ritenuta dall'A. la presunzione di dominicalità, desunta dal fatto che la decima sia stata pagata anche da proprietari ebrei, giacchè per diritto canonico anche questi erano tenuti a pagare la decima sacramentale prediale.

Ma l'argomento non è decisivo per due ragioni.

Innanzi tutto, è assai discutibile che, nei testi citati dall'A. (p. 41 ss.), si tratti di decime sacramentali prediali (v. avanti n. 9) e non piuttosto di decime prediali non sacramentali ossia di decime dominicali.

In secondo luogo, va tenuto presente che il magistrato, in controversie decimali, è chiamato a giudicare volta per volta una quaestio facti. In altri termini, non si tratta di vedere se in linea di principio Tizio era tenuto o meno a pagare la decima sacramentale (nel qual caso, attesa l'universalità dell'obbligo di pagare tale decima, a cominciare dal Papa e dall'Imperatore per finire al contadino e al povero, si stabilirebbe una presunzione generale di sacramentalità, che giurisprudenza e dottrina — e lo stesso A. a p. 180 — hanno escluso al pari della presunzione generale contraria di dominicalità), ma di stabilire per qual titolo costui pagava la decima, se, cioè, ratione administrationis Sacramentorum o meno.

E, poichè non è presumibile che un giudeo pagasse la decima ratione administrationis Sacramentorum, giustamente la giurisprudenza ha giudicato che, quando una prestazione decimale sia stata corrisposta anche da proprietari ebrei, bisogna *presumere* che nel caso si tratti di decima dominicale.

b) Parimenti fallace è, secondo l'A., la presunzione di dominicalità, desunta dal fatto che la decima sia stata pagata anche dal Demanio come proprietario di fondi (p. 184).

All'ovvia osservazione che il Demanio non è persona fisica, cui la Chiesa possa prestare cura d'anime ricevendone in corrispondenza la decima sacramentale, mentre può invece comprendere nel suo patrimonio beni sui quali gravava un onere reale (la decima dominicale), l'A. si richiama all'universalità dell'obbligo della decima sacramentale e ad alcune disposizioni di principi

(1) Cfr. App. Bari 27 dicembre 1929, Croce c. Mensa Vescovile di S. Severo, in *Foro Puglie*, 1930, 98. — Trib. Venezia, 5 novembre 1934, Camin c. Miom, in *Foro delle Venezie*, 1934, 975.

angioini e aragonesi di pagare la decima sui proventi regî, sulle gabelle, sugli introiti doganali. Abbiamo già detto che dall'universalità dell'obbligo di pagare la decima sacramentale non si deve e non si può desumere una presunzione generale di sacramentalità.

Quanto alle disposizioni dei principi angioini e aragonesi, oltre ad avere queste un'efficacia ben circoscritta nel tempo e nel luogo — nè è lecito indurre indebite illazioni di carattere generale — bisognerebbe dimostrare che si trattava di decime sacramentali e non piuttosto di un rapporto giuridico di ben diversa natura, anche se sorto in surrogazione di decime sacramentali: non si vede infatti quali prestazioni sacramentali possa ricevere il demanio o il fisco ecc. in corrispondenza delle quali sono versate delle decime sacramentali.

c) Infondata è pure — secondo l'A. (p. 184) — la presunzione di dominicalità tratta dal fatto che la decima è corrisposta da non residenti in parrocchia e che quindi non possono godere dell'amministrazione dei sacramenti.

D'accordo con l'A. che la decima sacramentale prediale era dovuta, secondo il diritto canonico, anche da chi, pure non ricevendo amministrazione di sacramenti dimorando fuori della parrocchia, nella parrocchia però aveva fondi obnoxi; ma concludere che ciò vale dunque anche nel diritto statuale vigente, significa adoperare un argomento per ritorsione, che l'A. stesso ha criticato (p. 181 ss.).

In altri termini il magistrato è chiamato a giudicare se una decima è attualmente sacramentale o dominicale, non già se originariamente fosse tale o meno. Quindi se un fedele, pure dimorando fuori parrocchia, corrisponda una prestazione decimale, questa non può dirsi — ai sensi dell'art. 1 della L. dell'87 — « corrisposta per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto ecc. ». E dunque giustamente si presume dominicale.

d) Ancora infondate ritiene l'A. (p. 186) le presunzioni di dominicalità ricavate dal fatto che in un contratto di compravendita del fondo sia ricordata la decima o per addossarla al compratore o per garantire il compratore da evizione in caso di pretese avanzate dal decimante.

Oltre all'osservazione del Iemolo circa la contradittorietà fra queste due presunzioni, l'A. eccepisce che, essendo il contratto di compravendita res inter alios acta rispetto al decimante, questi non può acquistare diritti che non aveva; nel caso della garanzia da evizione si presuppone proprio una pretesa infondata del decimante.

Ma qui mi pare che l'A. confonda prova con presunzione. Certo i predetti fatti non provano la dominicalità della decima, ma la fanno presumere. È vero che il decimante è un terzo rispetto alle due parti contraenti; ma è un terzo interessato ed è quindi presumibile che, in occasione di compravendita del fondo obnoxio, il suo diritto, essendo un onere reale, venga preso in considerazione dai contraenti stessi per evitare postume controversie su chi dovrà poi soppor-

tare cotesto onere. Il venditore ha interesse a ribadire il principio che il fondo passi al compratore con la decima relativa; ma anche il compratore può avere interesse — in deroga al principio che res transit cum onere suo — a liberarsi dalla corresponsione della decima, magari versando un maggior prezzo al venditore, che si assumerà l'obbligo di continuare a pagarla. E poco conta che si tratti di presunzioni contradittorie tra loro, quando sono concorrenti ai contrari interessi delle parti contraenti.

e) Infondata è pure, secondo l'A. (p. 187), la presunzione di dominicalità desunta dalla circostanza che la decima era pagata anche da enti ecclesiastici, per il fatto che, in base alla dottrina di S. Tommaso e del De Luca, la decima sacramentale era dovuta anche dai chierici sui propri beni.

Ma qui l'equivoco, in cui cade l'A., è abbastanza chiaro. Non ha egli affermato da S. Tommaso (p. 42) che « i fondi della Chiesa non sono obbligati a pagare la decima »? E non ha ricordato il testo del c. 2, X, *de dec.*, III, 30: « novum genus exactionis est ut clerici a clericis decimas exigant... non enim Levitae a Levitis decimas accepisse leguntur »? Dunque se un ente ecclesiastico (ovverosia un ecclesiastico in quanto amministra e rappresenta giuridicamente i beni di ente ecclesiastico) paga la decima, segno è che non si tratta di decima sacramentale: nel qual caso non vi sarebbe tenuto affatto. Fondata è pertanto la presunzione di dominicalità desunta dalla predetta circostanza.

f) Non costituisce presunzione di dominicalità — secondo l'A. (p. 187) — la pratica di corresponsione della decima, dopo il 1887, nei periodi di vacanza del beneficio, al subeconomo dei cessati benefici vacanti, oppure la menzione della decima capitalizzata nelle denuncie di successione ovvero, in linea generale, la corresponsione continuata delle decime dopo il 1887: circostanze tutte che invece non si saprebbero giustificare se si fosse trattato di decima sacramentale. Ma ha osservato il Carnelutti che la confessione della parte deve operare relativamente ai fatti e non alla loro valutazione giuridica.

Giustissimo: ma a chi spetta nel caso provare la sacramentalità della decima? Precisamente al decimato, il quale deve dimostrare che tutte le predette circostanze non furono determinate dalla natura dominicale della decima, ma da un erroneo apprezzamento o suo o di un terzo (amministratore che paga una decima senza che il padrone l'abbia incaricato) oppure per condiscendenza, per evitare le noie di una lite ecc. Ma se ciò egli non prova, l'ipotesi della sacramentalità della decima nelle circostanze predette non si regge: e dunque è lecito presumere che si tratti invece di decima dominicale.

g) Non sembra all'A. (p. 188) indizio di dominicalità il fatto della spettanza del diritto di patronato agli antichi proprietari del fondo, oggetto della discussione, giacchè, argomenta l'A., avveniva per lo più che il Vescovo, nell'atto di erezione della chiesa di patronato laicale, riconosceva, come spettanza del titolare dell'ufficio annesso alla chiesa, fra l'altro, le decime sacramentali.

Ma si può eccepire che il titolo principale del giuspatronato laicale era,

oltre la costruzione e riparazione dell'edificio sacro, la dotazione dell'ente ecclesiastico erigendo da parte del patrono con l'assegnazione di fondi o di decime dominicali sui propri fondi.

Quanto alle decime sacramentali, l'A. altrove (p. 51) ha ricordato che, salva diversa consuetudine, convenzione o privilegio, le decime sacramentali erano dovute alla chiesa curata e non ad altra chiesa esistente nell'ámbito della parrocchia, a meno che non si dimostrasse che questa chiesa fu eretta prima della curata o che ad essa furono assegnate quelle decime, di cui è questione, durante la sua costruzione. Ma nel dubbio, la chiesa curata ha una « intentio in iure fundata » di fronte alla filiale, tanto più nei confronti di una chiesa di patronato laicale.

B) *Indizi riguardanti il soggetto attivo del rapporto decimale.*

h) Prive di qualsiasi fondamento qualifica l'A. (p. 189) le presunzioni di dominicalità desunte dalle iscrizioni della decima in atti del decimante (inventari, verbali di immissione in possesso, registri parrocchiali, le così dette « denuncie », catastici, libri del verde, scodaroli) oppure dal fatto che il decimante abbia iniziato le pratiche per la commutazione.

Certo non possono dirsi prove coteste; ma non pare si possa negare loro ogni valore come indizi e segni di dominicalità della decima.

Non sembra inoltre verisimile all'A. che il carattere dominicale della prestazione possa presumersi dal fatto che il decimante la riscuota a mezzo di incaricati, i quali si rechino sul fondo conteggiando o misurando la quota dovuta. È ben vero che cotesto fu una volta un modo tipico di riscossione della decima anche sacramentale; ma mentre esso si mantenne a lungo per le decime dominicali in forza dell'antico rapporto di dominio del decimante sul fondo obnoxio, scomparve invece per le decime sacramentali, la cui esazione dipendeva in definitiva da consuetudini e dalla libera volontà dei fedeli.

Infondata è pure, secondo l'A. (p. 190), la presunzione di dominicalità desunta dal fatto che il decimante a sua volta corrisponda una parte della decima ad altra persona ecclesiastica (chierico, capitolo), giacchè l'uso del percepito in un modo o in un altro non può essere affatto decisivo per stabilire la natura giuridica della decima.

Ma se ammettiamo per ipotesi che la decima in questione fosse sacramentale, si avrebbe nel caso la figura della redecima (ossia la decima della decima), fieramente avversata come contra ius dalla dottrina e dalla giurisprudenza canonica, solo eccezionalmente ammessa, come l'A. stesso ricorda (p. 59), in forza di titolo, consuetudine o prescrizione ab immemorabili o almeno quarantennale cum fama privilegii vel cum titulo bonae fidei colorato. Orbene sino a che non sia provato questo ius eccezionale, bisogna stare con la regola generale che non ammette la redecima sacramentale. Bene invece si

comprende una partizione dei frutti di una prestazione terratica perpetua in subordinazione tra più persone.

i) Riconosce — finalmente! — l'A. (p. 190 ss.) valore di dominicalità al fatto dell'iscrizione della rendita nei quadri o ruoli intitolati, (di cui all'art 57 del Decr. 30 gennaio 1817 esteso con Decr. 2 maggio 1823, n. 614 e integrato dal rescritto 29 ottobre 1842); mentre non lo riconosce, se la rendita fu iscritta nei ruoli complessivi contro i Comuni (di cui alle Istruz. minist. 12 agosto 1829) per essere tale iscrizione facoltativa. Ma per concludere così, bisognerebbe dimostrare volta per volta che il decimante non abbia voluto avvalersi di detta facoltà, prevalendo altrimenti la presunzione contraria.

È chiaro che i ruoli e quadri compilati dal 1823 al 1842 e rinnovati di trentennio in trentennio (e dal 1861 al 1929, per quanto attiene ai ruoli degli enti ecclesiastici, con l'intervento del Sub-Economo dei benefici vacanti), hanno valore di cosa giudicata in materia possessoria, con l'effetto di invertire l'onere della prova, cioè di porla a carico dell'iscritto nel ruolo che vuol dimostrare la insussistenza o la estinzione del diritto.

Documenti di possesso, « tutt'altro che privi di importanza nella nostra materia » definisce esattamente l'A. (p. 192 ss.) i vecchi poliptici, cabrei o capriverbia, inventari o capitolazioni, platee ecc.

Contro il Ruffini, con il Lampertico e altri — per via differente da questi — l'A. (p. 193 ss.) ritiene che la decima costituente la dote del beneficio sia di natura dominicale, in quanto è una prestazione originata da contratto, che ha pieno valore nel diritto statuale, poco importa se stipulato o meno sul presupposto di un obbligo fatto dalla legge divina.

Un altro argomento desume l'A. dalla diversa natura della decima: tributo e (quindi non costituibile per contratto) la decima sacramentale; onere reale (e come tale costituibile per contratto) la decima dominicale. Ma tale argomentazione, come si è detto, non è fondata quanto alla decima sacramentale.

Invece non è per l'A. indizio di dominicalità la sola appartenenza della decima alla dote del beneficio, che ha la funzione di sostentamento economico del titolare dell'ufficio beneficiale: e pertanto bisognerebbe presumere piuttosto per la sacramentalità della decima in parola.

Se non che va anzitutto osservato che nell'erezione di un beneficio prima viene costituito il substrato patrimoniale della dote e poi si addiviene alla erezione in titolo dell'ufficio beneficiale. Perciò in quella prima fase a carattere nettamente privatistico si possono ben costituire decime dominicali per formare precisamente quel substrato materiale di natura patrimoniale che solo con l'erectio in titulum si trasforma in beneficium, ossia ens iuridicum constans officio et iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos (c. 1409).

Va inoltre tenuto presente che il concetto del beneficium ha subìto notevoli modificazioni lungo i secoli. Proprio alle sue origini — feudali come le origini delle decime — il carattere privatistico fu prevalente; e solo in seguito il suo

carattere pubblicistico è stato chiaramente delineato senza tuttavia che la natura privatistica ne sia stata del tutto assorbita: l'investito del beneficio è senza dubbio una persona pubblica, ma è anche il beneficiario, ossia colui che fa suoi i frutti dei beni beneficiari.

Nè si opponga il fine per cui fu costituita la prestazione in parola, giacchè il fine non va scambiato con la causa del negozio giuridico.

C) *Indizi obiettivi.*

Non hanno serio fondamento — secondo l'A. (p. 201) — le seguenti circostanze:

a) Che la prestazione sia corrisposta ab immemorabili. — Con che l'A. sembra dimenticare la vasta azione derogatoria della consuetudine contraria al pagamento della decima sacramentale. Se dunque una decima è stata pagata sempre ab immemorabili, segno è che non si trattava nel caso di una libera prestazione, ma di una prestazione obbligatoria in forza di un rapporto di dominicalità.

b) Che la decima è stata considerata dominicale in antichi atti compiuti fra terzi. — Che questo non costituisca una *prova* d'accordo; ma non si capisce perchè non possa considerarsi *indizio* di dominicalità, se tale fu esplicitamente qualificata, sia pure da terzi. Spetterà, se mai, al decimato provare che tale qualifica è errata.

c) Quando il valore è stato capitalizzato in stime peritali a diminuzione del valore del fondo. — Invero non si comprende perchè i contraenti avrebbero dovuto dedurre l'onere della decima, se questa fosse stata libera da un vincolo di dominicalità.

d) Quando, per prestazioni analoghe alla decima in questione, siano intervenute su fondi viciniori da parte di terzi la commutazione o l'affranco. — Ma altro è argomentare *l'esistenza* della decima da un fondo, sul quale grava, a un altro fondo viciniore; altro è argomentare la *natura* della decima rispetto a due fondi viciniori ugualmente obnoxi alla decima, uno dei quali gravato di decima dominicale.

Nel primo caso l'illazione ha valore solo se si dimostri che il fondo viciniore, che attualmente non paga la decima, faceva parte una volta di un unico comprensorio di fondi obnoxi.

Nel secondo caso invece è lecito arguire — siamo sempre nel campo delle presunzioni e non delle prove — che, se di due fondi viciniori l'uno era gravato di decima dominicale poi affrancata o commutata, anche l'altro si presume ugualmente gravato dal momento che versa analogamente la stessa prestazione del primo fondo. In una parola, la prestazione materialmente uguale tra due fondi viciniori induce la presunzione che si tratti di decima di ugual natura piuttosto che di decime sostanzialmente differenti.

e) Quando la decima è corrisposta in proporzione dei frutti dei fondi anzichè

del numero dei componenti le famiglie e delle loro condizioni economiche. — L'A. ricorda la distinzione canonistica tra decime personali, (già dal '500 andata in desuetudine), prediali e miste, per concludere che anche la decima sacramentale prediale era, di regola, commisurata in una percentuale del raccolto e non in relazione al numero dei componenti le famiglie.

Ma questa affermazione va accettata con riserva. La decima dominicale importa senz'altro l'onere di una percentuale del raccolto senza alcun riferimento al numero dei componenti le famiglie o alle loro condizioni economiche.

Non altrettanto può dirsi, di regola, della decima sacramentale prediale, la quale gravava anch'essa sui fondi, ma in relazione al numero delle famiglie e alle loro condizioni economiche: tanto che spesso la ritroviamo fissata per consuetudine in una certa misura di grano o di altri generi da corrispondersi da ciascuna famiglia di una data circoscrizione parrocchiale senza alcun riferimento all'entità dei fondi di proprietà dette famiglie. È anche noto che, mentre per la decima sacramentale la povertà esimeva dall'obbligo di versarla al parroco, per la decima dominicale non si attendeva alla situazione economica dell'obnoxio.

Ecco perchè non mi sembra priva di fondamento la presunzione di dominicalità desunta dal fatto che la decima sia corrisposta in misura fissa, anzichè in una quota di prodotti.

L'A. (p. 202) dice contradittoria quest'ultima presunzione rispetto alla precedente. A me sembra, invece che si tratta di situazioni differenti: nella prima la decima viene corrisposta in relazione al numero delle famiglie, ma la misura fissata in prodotti può subire oscillazioni in rapporto alle condizioni economiche delle famiglie; nell'altra la decima è dovuta, anzichè in quota di prodotti, in misura fissa, senza possibilità di deroghe parziali o totali. Orbene un onere così preciso sa più di dominicalità che di sacramentalità.

D'accordo con l'A. che se la commutazione di una decima non ne muta anche la natura giuridica, tanto meno opera una mutazione quella che i tedeschi chiamano *Fixirung*, cioè la trasformazione del canone da misura variabile a misura fissa: dove si suppone appunto che il canone ha una data natura e si muta solo il modo di pagamento. Ma nel caso di decime, di cui una è prestazione variabile oggettivamente in rapporto ai frutti e soggettivamente (in relazione alle condizioni economiche degli obnoxi) e l'altra è invece una prestazione invariabile oggettivamente e soggettivamente, ci troviamo di fronte non a una semplice mutazione del modo di pagare della prima specie di decima, ma a due prestazioni decimali essenzialmente differenti.

f) Che la decima non è corrisposta su tutti i fondi parrocchiali oppure è corrisposta in misura diversa tra fondo e fondo (p. 203 s.). — L'A. si appella qui alla larga efficacia derogatoria della consuetudine nei confronti dell'obbligo generale di pagare la decima: con che si spiegherebbe la differenziazione circa l'esistenza e la misura della decima in uno stesso territorio parrocchiale.

Ma è appunto in forza di cotesta consuetudine, che si arguisce il contrario, in quanto logicamente e storicamente si presuppone che siffatta consuetudine siasi estesa all'intero territorio in questione senza sì notevoli differenziazioni, le quali pertanto fanno presumere che nel caso non si tratti del generale obbligo della decima sacramentale, ma di un particolare rapporto di natura dominicale rispetto a un fondo e non agli altri, in quella particolare e differente misura tra fondo e fondo e non in una misura uguale per tutti.

Diverso è il caso della presunzione di dominicalità desunta dal fatto che tale natura ha la decima sulla generalità dei fondi siti in un determinato territorio, p. e. nel Veneto.

L'A. (p. 203) critica come infondata siffatta presunzione generale, richiamandosi alla massima della Rota: « non valere illationem decimationis unius loci ad decimationem alterius separati » e all'altra consimile del De Luca: « in ista materia decimarum non datur extensio de re ad rem vel de praedio ad praedium ».

Ma, come già abbiamo rilevato, altro è appurare l'esistenza dell'onere decimale, altro è appurarne la natura. La Rota e il De Luca dicono evidentemente che non si può arguire, ex illatione de loco in locum separatum, l'esistenza dell'onere decimale. Ma quando in un determinato territorio l'onere esiste nella generalità dei casi e quest'onere risulta nella stessa generalità dei casi di natura dominicale, è lecito arguire che un fondo particolare, compreso in detto territorio e gravato di decima, è anch'esso obnoxio a un onere di natura dominicale. Il contrario sarebbe un'eccezione alla regola generale e l'eccezione va provata, ma non si può presumere dalla semplice e astratta possibilità della coesistenza della decima sacramentale e di quella dominicale in uno stesso territorio o su uno stesso fondo.

D'accordo con l'A. (p. 204) che ritiene fondata la presunzione di dominicalità di una decima dal fatto che viene corrisposta su fondi non compresi nel territorio della parrocchia.

Che il Vescovo avesse potuto assegnare decime sacramentali su fondi extraparrocchiali, è possibile, ma in via eccezionale e non in linea di principio: e l'eccezione — si ripete — non può presumersi, ma deve essere provata.

Parimenti d'accordo con l'A. (p. 204) che ritiene indizio di dominicalità l'accertamento giudiziale (in una sentenza anteriore al 1887) di responsabilità del venditore di fondi obnoxi venduti come liberi da oneri, sollevando così i nuovi proprietari dalla domanda del beneficio: giacchè i fondi si presumono liberi da oneri reali dominicali, mentre nessuna garanzia è tenuto a fornire il venditore per la decima sacramentale, non già — come sostiene l'A., perchè, essendo un tributo, è un peso che grava notoriamente sui fondi (ciò che è vero in linea di principio, ma non è affatto vero — e l'A. stesso altrove l'ha ammesso — in linea di fatto) —; ma perchè la decima sacramentale, derivando

da un'obbligazione puramente naturale, è un onere reale, la cui soddisfazione è rimessa alla buona volontà dei fedeli e ad altre circostanze.

D'accordo ancora con l'A. (p. 206) nel negare la presunzione di sacramentalità da circostanze del tutto accidentali, come l'aver il decimante perseguiti i frutti presso i terzi o l'avere egli ritenuto responsabile del pagamento della prestazione il colono o l'affittuario; oppure l'esser intervenuti sulla decima in questione giudicati ecclesiastici, che invero ben potranno esservi anche in materia dominicale, non solo perchè — come rileva l'A. (p. 207) — si trattava di res spiritualibus adnexa, ma specialmente per il riconoscimento dell'estensione della giurisdizione ecclesiastica in ordine a vertenze riguardanti diritti di enti ecclesiastici.

19. Si potrà forse osservare che se l'A. cade nell'eccesso di infirmare tutte le presunzioni di dominicalità generalmente accettate come tali dalla prevalente giurisprudenza, noi però cadiamo nell'eccesso opposto.

In realtà non si può dire che la giurisprudenza civile posteriore alla legge dell'87 sia stata in genere molto tenera per la conservazione della decima, ravvisando nelle circostanze sopra esaminate delle presunzioni di dominicalità. Tutt'altro! Meglio avrebbe fatto il legislatore dell'87, e l'A. lo riconosce, ad adottare il principio della Repubblica Veneta « qui sunt soliti solvere, solvant » — che è poi il principio del c. 1502 CJC — anzichè dettare una norma che è stata ed è fonte di innumerevoli controversie.

Il vero è che la legge dell'87 — dopo tutta la serie delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico — voleva colpire ancora gli enti ecclesiastici piuttosto che liberare — come si disse — la terra dai ceppi feudali: se questo fosse stato il vero fine, il legislatore avrebbe dovuto spazzar via tutte le decime, sacramentali o dominicali che fossero, come con più coerenza fece la Costituente Francese dell'89.

Abolendo invece le decime sacramentali e conservando le dominicali, si inferse un colpo mancino agli enti ecclesiastici, ai quali si addossò la prova della dominicalità. Bene perciò ha fatto la giurisprudenza ad ammettere con molta equità presunzioni di dominicalità a proposito di decime corrisposte a enti ecclesiastici. E pertanto cotesta giurisprudenza non può essere qualificata « sonnolenta e uniforme », come scrive l'A. (p. 4); nè la critica a fondo del Falco e di Iemolo, ripresa dall'A., colpisce giusto, giacchè la perdita delle decime da parte dei benefici congruabili si risolve in ultima analisi in un danno dello Stato, che dovrà di conseguenza integrare con supplementi di congrua gli enti ecclesiastici così falcidiati. D'altra parte la Chiesa non si aggrappa tenacemente alle decime come ad ultima tavola di salvezza, ma, in base al principio della libera cooperazione dei fedeli alle necessità del culto e dei suoi ministri, alla decima di natura sacramentale ha man mano sostituiti altri istituti che meglio si adattano alle attuali contingenze economiche.

FIORENZO ROMITA

COMUNISMO, SCOMUNICHE, MATRIMONI (*)

Norme e direttive riservate ai confessori

1) Anzitutto si conferma sul Comunismo quanto fu dichiarato nel Bollettino del gennaio-febbraio u.s. (1), cioè che chi dà il nome al Comunismo incorre nella scomunica *simpliciter* riservata alla S. Sede, come gli ascritti alla Massoneria o alle società che cospirano contro la Chiesa o le legittime autorità civili (Can. 2335).

Veramente in un passato oramai lontano esistevano tra gli autori (2) disparità di opinioni. Oggi, possiamo affermarlo, non più, essendo evidentissima la

(*) Riportiamo dal *Bollettino dell'Arcidiocesi di Firenze* (1948, pp. 117-124) le seguenti osservazioni, pubblicate nelle *Notificazioni di S. Em. Rev.ma il Cardinale Arcivescovo*, permettendoci di aggiungere, in nota, alcune osservazioni di altri autori in materia (*N.d.D.*).

(1) Cfr. *M.E.*, 1948, p. 115.

(2) Il can. 2335 dice: « *Nomen dantes* sectae massonicae aliisve *eiusdem generis* associationibus quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur, contrahunt ipso facto excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam ».

Il P. H.M. Ganzi S.J. ha recentemente pubblicato un articolo dal titolo *Nomen dantes communismo* in *Periodica de re morali...*, 1948, pp. 103-118, nel quale egli dice: « Aliqui auctores [Coronata, Wernz-Vidal, Cappello, Marc-Gestermann-Raus, Ballerini-Palmieri, Génicot-Salsmans, Sipos], iique non spernendi, autumantes sectam massonicam aliasve eiusdem generis associationes damnari *unice* ratione finis intenti, sc. machinandi contra Ecclesiam vel Statum, videntes hanc machinationem de facto fieri in associationibus communisticis, logice concludunt nomen dantes factioni communisticae plecti hac censura. Cum aliis non paucis ostendemus sectas, de quibus in hoc canone, damnari non unice ratione finis sed etiam *ratione clandestinitatis*; inquiremus dein utrum ista clandestinitas adsit in factione communistica. Dabimus tandem nostram conclusionem negativam » (*l.c.*, p. 106).

L'A. esamina le fonti, secondo il c. 6, 2° « Canones qui ius vetus ex integro referunt, ex veteris iuris auctoritate... sunt aestimandi ». Documenti dei Sommi Pontefici e della S.C. del S. Ufficio vengono riportati dall'A., il quale così può concludere: « His omnibus praeactis, attento c. 6, 2°..., nullum nobis dubium restat quin illae *eiusdem generis associationes*, de quibus in c. 2335, ut cadant sub censura, praeter notam machinationis contra Ecclesiam vel Statum, *insigniri debeant etiam nota clandestinitatis* » (*l.c.*, p. 112).

Alla domanda se il Partito comunista sia o no una *secta clandestina*, l'A. risponde distinguendo tra *partito* in genere (come comunemente si dice: è iscritto al tal partito), a cui si iscrive la massa degli operai, in cui non vi è nulla di segreto (pubblici i comizi, il programma, conosciuti i capi e l'iscrizione libera per tutti) e le così dette *cellule*, in cui impera la più alta segretezza (sia dei programmi che della loro attuazione).

« Sit ergo tandem — così l'A. — *conclusio nostra generalis* (quae fulcitur tamen auctoritate horum saltem auctorum: Noldin-Schönneger, Lehmkuhl, Aertnys-Damen, Piscetta-Gennaro, Iorio, Vermeersch-Creusen, Claeys-Simenon, Chelodi, Liuzzi, Cerato): Nomen simpliciter dantes factioni communisticae *non incurrunt poenas a c. 2335 statutas*, saltem ex defectu clandestinitatis in hac factione. Has paenas e contra non effugere *videntur* activistae illi qui in cellulis aggregantur et revera sectam clandestinam constituunt contra Ecclesiam vel Statum machinantem » (*l.c.*, p. 114).

L'A. trova poi conferma del suo asserto: 1) Nel testo del Codice: « Nisi enim illa verba *eiusdem generis* indicent similitudinem in natura societatis, seu clandestinitatem, prorsus *supervacanea forent*. Simpliciter poni debuit: Nomen dantes sectae massonicae aliisve associationibus quae... machinantur »; 2) Non si tratta « *de vera et stricte dicta societate*, in qua " arcto foedere socii uniantur " sub aliqua hierarchia quae auctoritatem suam fortiter exerceat », come sembrano esigere diversi documenti pontifici. « Tale autem strictum ligamen erga societatem ducesque non videtur

cospirazione del Comunismo contro la Chiesa e le legittime autorità civili. Infatti i migliori e più recenti teologi, anche viventi, si accordano nell'affermare che chi si ascrive al Comunismo incorre nella suaccennata censura. Fra tali teologi è il P. Cappello che già nella sua opera *De Censuris*, appoggiandosi a varie dichiarazioni del S. Offizio, aveva affermato che si incorre detta censura. E il P. Cappello, autorità indiscussa, perchè ebbe tanta parte nella compilazione del Codice e scrisse in materia tante opere classiche, interrogato ora più e più volte, ha sempre risposto che gli ascritti al Comunismo incorrono appunto la scomunica *simpliciter* riservata.

2) Quanto sopra, però, si riferisce a chi dà il nome al Comunismo senza accettarne formalmente le dottrine. Chi invece a tali dottrine formalmente ed esternamente aderisce, anche senza dare il nome al Comunismo che professa il più assoluto materialismo, incorre nella scomunica *speciali modo* riservata alla S. Sede (Can. 2314), e questo perchè l'aderire formalmente alle dottrine materialistiche del Comunismo costituisce una vera e propria apostasia dalla Fede cattolica (3).

adesse in simplici factione politica, neque in communistica »; 3) I Sommi Pontefici, che pure hanno condannato il comunismo, « *numquam edixerunt* per inscriptionem *censuram incurri*. Iam, in his documentis ubi res ex integro tractabatur, pronum erat etiam poenas, si quae essent, proferre. Non factum est: signum non spernendum has poenas non adesse »; 4) « Tandem ipsa tam *multorum* coacta *adhaesio* huic factioni prudentes in decernendis poenis nos esse cogit. Alienum quippe videtur a spiritu mansuetudinis et a praxi Ecclesiae tam ingentem hominum massam (tertiam circiter partem adultorum, in pluribus nationibus) poena lata a se velle separare. Praesertim cum agitur de materia adeo magni momenti et complexa, circa quam bona fides in errantibus, et quidem invincibilis, admittenda est, maxime quando iusta quaedam ac sacrosancta popularium iura vindicantur ». Cfr. anche *Palestra del Clero*, 20 maggio 1948, p. 349.

(3) Il c. 2314, § 1 dice: « Omnes a christiana fide apostatae et omnes et singuli haeretici aut schismatici: incurrunt ipso facto excommunicationem... § 2. Absolutio ab excommunicatione de qua in § 1, *in foro conscientiae* impertienda, *est speciali modo Sedi Apostolicae reservata*. Si tamen delictum apostasiae, haeresis vel schismatis *ad forum externum* Ordinarii loci quovis modo deductum fuerit, etiam per voluntariam confessionem, idem Ordinarius, non vero Vicarius Generalis sine mandato speciali, resipiscentem, praevia abiuratione iuridice peracta aliisque servatis de iure servandis, sua auctoritate ordinaria in foro exteriore absolvere potest; ita vero absolutus, potest deinde a peccato absolvi a quolibet confessario in foro conscientiae... ».

Il c. 1325, § 2 dà la definizione delle tre categorie: « Post receptum baptismum si quis, nomen retinens christianum, pertinaciter aliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis denegat aut de ea dubitat, *haereticus*; si a fide christiana totaliter recedit, *apostata*; si denique subesse renuit Summo Pontifici aut cum membris Ecclesiae ei subiectis communicare recusat, *schismaticus* est ».

Bisogna tener presente anche il c. 2242, § 1: « Censura punitur tantummodo delictum externum, grave, consummatum, cum contumacia coniunctum... ». Quindi, come nota il Coronata (IV, n. 1856): « Ut delictum apostasiae committatur requiritur ut recessus a fide christiana *deliberate et voluntarie interne seu animo*, et insuper talis animus externe manifestetur ».

Il P. Ganzi (*l.c.*, p. 103) dice perciò: « Diffitendum non est singulos quosdam ex adscriptis factioni communisticae, eosque forsan plures, huius formalis et externae apostasiae reos esse. Quot enim audivimus vel legimus publice Deum omnemque religionem contemnere et respuere. Ultro etiam concedendum est eos apostatas esse qui eius generis ingrediantur associationes ex communismo profectas quae pro fine directo et immediato habeant integram amplecti et propagare communismi doctrinam cum suo pleno materialismo. Verum *sola et nuda inscriptio* factioni communisticae, prae-

Nel Bollettino dello scorso gennaio di questa scomunica non si fece cenno, perchè presso di noi la grande maggioranza di coloro che si iscrissero al Comunismo, intendono averne migliori condizioni economiche e non aderiscono formalmente alle sue dottrine.

3) Si tenga a mente che la scomunica *simpliciter* riservata si incorre quando si dà il nome al Comunismo, senza accettarne formalmente le dottrine; si incorre invece la scomunica riservata *speciali modo* quando, anche senza ascriversi al Comunismo, si aderisce formalmente ed esternamente alle sue dottrine materialistiche. Quanti invece assiduamente ascoltano conferenze comuniste, assiduamente leggono stampa comunista, votano per comunisti, pur non incorrendo nessuna censura, peccano tuttavia gravemente e non possono essere assolti se non si pentono del male commesso e non danno affidamento di non ricadere nelle stesse colpe.

4) Si noti che nessuna censura si incorre, quando essa si ignora. Per cui possiamo affermare che moltissimi attualmente comunisti non incorsero in nessuna scomunica e che anche in avvenire molti la ignoreranno. Errano quindi coloro che affermano che il Comunismo non può esser colpito da scomunica, atteso l'enorme numero che si avrebbe di scomunicati. L'argomento non regge, anche perchè nei canoni citati non si accenna punto al numero maggiore o minore dei colpiti.

5) Ancora si tenga a mente che nessuna censura si incorre, quando l'atto che ne verrebbe colpito, per qualsiasi motivo, non costituisce, per chi lo compie, colpa grave ed esterna.

sertim quando nomen datur unice quia illa est vel reputatur merus coetus politicus favens operariis, *nullam* per se *apostasiam continet*; immo saepe haec expresse reicitur et fides affirmatur ».

Potrebbe sorgere difficoltà dal c. 2314 § 1, 3° e dalla risposta della Pont. Comm. per l'interpr. del Codice. Il canone dice: « Omnes a christiana fide apostatae... si sectae acatholicae nomen dederint vel publice adhaeserint, ipso facto infames sunt... »; e la risposta del 30 luglio 1934: « An... qui *sectae atheisticae* adscripti sunt vel fuerunt, habendi sint quoad omnes iuris effectus... ad instar eorum qui *sectae acatholicae* adhaerent vel adhaeserunt? *Affirmative* ». Ma il Partito comunista, come dice lo stesso A., *per se* non si può dire « secta atheistica » con le relative conseguenze canoniche (cfr. *M.E.*, 1948, p. 158). « Nam ista factio non est *secta religiosa*, sc. quae directe et immediate, ex interna sua constitutione et organizatione, pro fine habeat, saltem principaliori modo, activitatem religiosam, sive pro sive contra; in casu nostro, apostasiam seu atheismum promovere. Tales enim sectas plectere intendit Codex ». Ad es. la *Federazione dei senza-Dio militanti*, l'*Internazionale dei senza-Dio*, l'*Union Internationale des libres-penseurs* (cfr. *Nouv. Revue Théol.*, 1934, pp. 1069, 1076).

« Cum simus ergo in odiosis — conclude l'A. — quae ex c. 19 subsunt strictae interpretationi, cum ex altera parte obiectum proprium declarationis Pontificiae Commissionis Interpretationis appareant esse « Ligae Atheorum »; debemus *excludere* a poenis c. 2314 *simplices adscriptos* factioni communisticae » (*l.c.*, p. 105).

Il P. Cappello (*De Censuris*, n. 298) dice: « *Notandum est*, non paucos fideles qui, v.gr. socialismo favent, vel etiam coadunantur, *immunes* esse a censura incurrenda, vel quia censuram plerumque ignorant, vel quia nullum peccatum grave committunt, dum putant sectam illam nihil aliud esse quam partes politicas plebeiorum commoda propugnantes... ». Cfr. anche *Palestra del Clero*, 1° giugno 1948, p. 365.

L'assoluzione dalle scomuniche

a) A norma del Canone 2252 qualunque sacerdote, anche non approvato per le confessioni, può validamente e lecitamente assolvere da tutti i peccati e da tutte le censure chiunque versi in pericolo di morte, vale a dire quando la morte è probabile. Si avverta però che per le scomuniche *specialissimo modo* riservate, chi ne viene assolto, dopo la guarigione, deve entro un mese ricorrere alla S. Penitenzieria con propria lettera a mezzo del confessore, e ciò possa farsi senza grave incommodo, e questo sotto pena di ricadere nella censura.

b) Nei casi urgenti, come il pericolo di infamia o di grave scandalo o quando torna penoso al penitente di rimanere in stato di grave colpa, il penitente può esser assolto da qualunque censura con l'obbligo di ricorrere entro un mese alla S. Penitenzieria o al Vescovo o ad altro superiore munito delle debite facoltà e questo per lettera e a mezzo del confessore, se ciò possa farsi senza grave incommodo e sempre sotto pena di ricadere nella censura (Can. 2254 § 1). C'è obbligo per il confessore di avvisarne il penitente.

Quanto al caso del penitente cui torna penoso rimanere in stato di grave colpa, si avverta che ciò deve argomentarsi dalle disposizioni del penitente, il quale, se veramente disposto, certo sentirà vera pena di rimanere in stato di peccato mortale e sarà cura del sacerdote fargli concepire tale pena.

c) Attesa la forte diffusione del Comunismo, credo utile comunicare che i Vescovi per le facoltà, così dette quinquennali, sono autorizzati ad assolvere da qualsiasi scomunica incorsa per eresia o per apostasia o per aver dato il nome alla setta massonica o ad associazioni simili cospiranti contro la Chiesa o la legittima autorità civile e che ogni Ordinario può comunicare dette facoltà, oltre che al Canonico penitenziere, ai Vicari foranei e ai sacerdoti che ricorrano a lui nei casi particolari. Può pure l'Ordinario comunicare dette facoltà ad altri sacerdoti confessori per speciali motivi.

d) Per assolvere dalle censure suaccennate occorre che il penitente si tolga dalla setta o associazione cui è ascritto; consegni al confessore libri, manoscritti, distintivi che riguardano quella setta o associazione perchè vengano distrutti; gli si imponga una grave penitenza salutare con la frequenza ai sacramenti, fattogli obbligo di riparare gli scandali dati.

Comunismo e Matrimoni

Anche su questo argomento crediamo necessario dare direttive e norme ai parroci e ai confessori che le terranno per sè senza darne comunicazione al popolo. Prima però riportiamo alcune istruzioni date all'Ordinario di Milano dalla S. Sede (1) e che quindi valgono anche per noi.

(1) Cfr. *M.E.*, 1948, p. 158 e *Rivista del Clero It.*, 1948, p. 229.

« Il solo fatto dell'aderenza di alcuno al partito politico comunista, non basta a farlo considerare senz'altro come *acattolico*. Al suo matrimonio — sempre che si tratti di persona battezzata e cresciuta nella Chiesa Cattolica — non vanno applicate le norme canoniche relative ai *matrimoni misti* di cui nei Canoni 1060, 1064; a meno che non abbia formalmente apostatato, dando il nome a sezioni, o società di comunismo ateo.

È perciò necessario tenere presenti le disposizioni dei Canoni 1062 e 1065; e quindi: 1) si dissuadano i fedeli dal contrarre matrimonio con chi aderisce al comunismo; 2) i parroci *non assistano a tali matrimoni se non « Consulto Ordinario »; e questi non dia il permesso di assistervi*, se non per grave causa, rimosso il pericolo di perversione ed assicurata l'educazione cattolica di tutta la prole ».

Ora venendo a noi si avverta:

1) È da evitarsi al possibile che avvengano dei così detti matrimoni civili. I pretesi coniugi sarebbero dei veri concubinari, stretti per di più dal vincolo civile; i figli, illegittimi davanti alla Chiesa, sarebbero legittimi per lo Stato, e così si avrebbe una famiglia in perfetta regola per l'autorità civile e in disordine massimo davanti a Dio. Occorre pertanto che, contraendosi il solo vincolo civile, il parroco ed il confessore non vi abbiano alcuna responsabilità e tutto ciò sia avvenuto dopo che il parroco e confessore abbiano adempiuto il proprio dovere.

2) Presentandosi in preparazione al Matrimonio due fidanzati comunisti, si chieda se ambedue conoscano e accettino le dottrine del Comunismo ateo. In questo caso, che crediamo rarissimo, siamo davanti a due apostati. Però il loro matrimonio è illecito ma valido, come emerge dal Canone 1099 § 1, 1. Diciamo rarissimo questo caso, perchè non sembra possibile che si faccia professione di ateismo e si voglia contrarre in faccia alla Chiesa. Però il parroco che si trovi in questo penoso frangente spiegherà ogni premura per indurre gli infelici a ravvedimento e se accolgono la sua parola e rinunziando alle dottrine comuniste le abiureranno, cessano di essere apostati ed allora si potrà e si dovrà assistere al loro Matrimonio. Che se gli sposi fossero ostinati, il parroco tuttavia non rifiuti l'assistenza al Matrimonio senza aver prima consultato l'Ordinario, del che gli facciamo obbligo grave.

3) Se dei due fidanzati uno solo aderisce al Comunismo ateo e ne conosce le dottrine e le accetta e non vuole abiurare, allora, come avverte la S. Sede nelle norme su riportate, vanno applicate le disposizioni date per i matrimoni misti.

4) Se si tratta di due fidanzati che hanno dato il nome al partito comunista senza accettarne le dottrine materialistiche, siamo davanti a due cattolici e dovranno trattarsi come cattolici.

5) In tutti casi sopra esposti e simili sempre si consulti l'Ordinario.

6) Qualunque confessore poi, a cui si presentino fidanzati per il Matrimonio, avverta che i teologi raccomandano che specialmente per certi momenti della vita, solenni e decisivi, appunto come il Matrimonio, se è possibile, non si rimandino inassoluti i penitenti, e, se dopo aver procurato di disporli nel miglior modo, rimanga tuttavia in qualche angustia, il confessore li assolva almeno condizionatamente. Per le censure eventualmente incorse si applichino le norme già esposte.

7) Può essere anche frequente il caso che il parroco sia pure confessore dei nubendi ed allora egli agirà con distinzione perfetta. Di quanto ha udito in confessione riguardo al peccato o alle scomuniche, nulla può rivelare neanche indirettamente, nè può assumere da quanto ha ascoltato in confessione norme per l'azione esterna. Quindi, se egli non ha assolto in confessione uno o ambedue i nubendi e si presentano per la Comunione, deve comunicarli. Se richiedono che assista al loro Matrimonio, deve assistervi. Della profanazione del sacramento il parroco non sarà responsabile. D'altra parte se gli sposi contrarranno in peccato mortale o anche legati dalla censura, sarà un grave male, ma se non contraessero in faccia alla Chiesa, saremmo davanti ad un altro pur grave male, che sarebbe poi sorgente di altri mali gravissimi, come è ben chiaro.

8) Preghiamo di gran cuore che in tutti questi rapporti con i nubendi i confessori ed i parroci usino la carità, la mitezza dell'Evangelo. Il loro zelo nulla abbia di iroso o di amaro. In tutto si riveli la bontà del padre del figliuol prodigo, la tenerezza del buon pastore. Sia nostro studio e nostra gloria imitare quel giusto che « erat vir mitissimus super omnes qui morabantur in terra » (Num. XII).

Avvertenze per i confessori con chi ha votato per i partiti contrari alla Fede Cattolica (*)

Anzitutto non si faccia confusione, si distingua bene come segue:

1) Pecca gravemente chi vota per il Comunismo o per qualunque altro partito che professi dottrine contrarie alla Fede Cattolica. Di questa colpa occorre che il penitente si penta e prometta di volerla evitare nell'avvenire.

(*) L'Oldani (in *Rivista del Clero It.*, 1948, pp. 145, 231) alla domanda: « Come ci diporteremo con coloro che han dato il proprio voto a candidati o a liste di candidati di cui non avevano la certezza che avrebbero rispettato e difeso l'osservanza della legge divina e i diritti della religione e della Chiesa nella vita privata e pubblica? », così risponde:

« 1. Se il penitente *si accusa*, si deve, di regola, ritenere in peccato mortale, a meno che non si possa pensare che solo *post factum* abbia inteso trattarsi di una cosa grave.

2. Se il penitente *domanda* se fece una cosa grave a votare, ecc.... si deve rispondere di sì.

3. Se il penitente *non parla* di ciò, ma pare così *ben disposto* che riceverebbe utilmente l'even-

Pecca gravemente chi dà il nome al Comunismo anche senza aderire alle sue dottrine materialistiche ed incorre nella censura *simpliciter* riservata. Di questa colpa il penitente deve pentirsi e togliersi dal Comunismo.

Pecca gravemente chi, dia o no il nome al Comunismo, conoscendole ne accetta le dottrine materialistiche, il che è vera apostasia dalla Fede e incorre nella censura *speciali modo* riservata. Di questa colpa chi si confessa deve pentirsi e rinunziare alle dottrine del Comunismo abiurandole e togliersi dal Comunismo se vi ha dato il nome.

2) La domanda: « Avete votato per il Fronte »? oppure « avete votato per il Comunismo »? non è esauriente, è imprudente, è pericolosa.

a) Non è esauriente, perchè è colpa grave votare per qualunque partito che professi dottrine contrarie alla Fede Cattolica. Appunto così si espressero i Vescovi della Regione Toscana nei cartelli pubblicati per le elezioni.

b) Detta domanda è imprudente, perchè viene a meglio radicare nell'animo dei penitenti il concetto errato che noi ci serviamo dei Sacramenti a semplice scopo elettorale.

c) La stessa domanda è pericolosa, perchè sarà facile che non pochi neghino di aver votato malamente, con evidente profanazione del Sacramento in materia grave. È pericolosa perchè, venendosi certo a sapere che i confessori fanno quella domanda così diretta ed esplicita, molti si indurranno a lasciare la confessione.

3) Si agisca pertanto a questo modo. Il penitente faccia la sua accusa e se confessa da sè il peccato commesso votando per il Comunismo o per altro partito contrario alla Fede Cattolica, bene. Se invece egli tace e il confessore è certo od ha il dubbio positivo che il penitente abbia votato per partiti contrari alla religione, ne ottenga l'accusa chiedendogli: « Abbracciate adesso tutte le colpe della vostra vita e quella pure che avete commesso votando forse per il Comunismo o per altri partiti contrari alla Fede e alla Chiesa »? Se egli è colpevole, risponde: « Sì », e l'accusa sarà fatta e fatta bene. Basterà poi eccitarlo al dolore e al proponimento di volere in avvenire votare per chi rispetta i diritti della Fede e della Chiesa.

Tanto abbiamo scritto, perchè molti e molti sacerdoti ci hanno esposto le loro angustie nei riguardi della domanda suaccennata. Se ne liberino attenendosi a quanto sopra è esposto.

tuale ammonizione in proposito, il confessore può ritenere opportuno l'entrare egli spontaneamente in argomento. Sarà istruzione proficua.

4. Se il penitente *non parla* della questione, e appare in buona fede e ben disposto su tutto il resto, ma dà luogo al timore che l'ammonizione su questo punto *non produrrebbe frutto*, il confessore dovrà regolarsi secondo le regole della « monitio » ed eventualmente tacere, lasciandolo in buona fede.

5. Naturalmente, se ci fosse il sospetto di vera *mala fede*, il confessore dovrebbe indagare ». Cfr. anche *M.E.*, 1948, p. 115 e *Settimana del Clero*, 1948, nn. 34-36.

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

LA BESTEMMIA È UN REATO. — Siccome in alcuni centri d'Italia sorse il dubbio che fosse stata soppressa la sanzione contro la bestemmia, emanata per la prima volta dal Ministro Rocco nel Codice Penale del 1931, il Comitato Centrale Antiblasfemo ha voluto accertarsi se detta legge ha ancora efficacia.

Il Guardasigilli con Nota 8 ottobre 1947, n. 2633, al Procuratore della Repubblica di Verona, ha confermato che « la disposizione dell'art. 724 c.p. non ha mai cessato di essere in vigore ».

Ecco il testo: « Chiunque *pubblicamente* (e l'art. 266 c.p., comma 4, 2° e 3° dice: "Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente, quando il fatto è commesso:... 2° in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; 3° in una riunione, che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata ") bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone, venerati nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila ». (*O.R.*, 16 agosto 1948).

MODIFICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 16 GENNAIO 1936, N. 77, RELATIVA AL SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE PRESSO LE FORZE ARMATE DELLO STATO. — Il secondo comma dell'art. 6 della legge 16 gennaio 1936, n. 77 è sostituito dal seguente:

« Per la nomina a cappellano in servizio permanente occorre possedere l'idoneità al servizio militare incondizionato e non aver superato il 40° anno di età. È titolo di preferenza per tale nomina aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati, oppure negli ospedali militari o nei cimiteri di guerra o l'aver conseguite altre benemerenze militari.

I cappellani militari iscritti nei ruoli ausiliario e di riserva, di cui al seguente art. 22, che abbiano prestato complessivamente almeno cinque anni di servizio d'assistenza spirituale, potranno essere nominati in servizio permanente, purchè non abbiano superato il 45° anno di età e semprechè posseggano il requisito di idoneità al servizio militare incondizionato ». (*D.L.* 17 aprile 1948, n. 677: in *Gazz. Uff.*, 15 giugno, n. 137).

RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DEI CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO DANNEGGIATI O DISTRUTTI DA EVENTI BELLICI. — Le disposizioni del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 e successive modificazioni (cfr. *M.E.*, 1946, pp. 217-219; 1947, pp. 19-28; 172-174), sono estese, in quanto applicabili, alla riparazione e alla ricostruzione degli edifici dei culti diversi dal cattolico, danneggiati o distrutti da eventi bellici che non siano di proprietà di stranieri e che servano direttamente all'esercizio del culto.

La ricostruzione o riparazione degli edifici suddetti è ammessa quando l'edificio da ricostruire o da riparare sia l'unico esistente nel Comune, si tratti di tempio od oratorio legalmente riconosciuto come tale e la riparazione o la ricostruzione siano ritenute necessarie dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, in relazione al numero dei fedeli del Comune. (*D.L.* 17 aprile 1948, n. 736: in *Gazz. Uff.*, 22 giugno, n. 143).

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI L. 500.000.000 PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI OPERE DANNEGGIATE O DISTRUTTE DALLE ALLUVIONI E FRANE NEGLI ANNI 1946 E 1947.

Art. 1. — È autorizzata la spesa di 500 milioni di lire, da stanziarsi, per 100 milioni nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 e per 400 milioni in quello per l'esercizio finanziario 1948-49, per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane negli anni 1946 e 1947.

Art. 2. — I sussidi di cui al precedente articolo sono concessi:

a) nella misura prevista dalle vigenti disposizioni legislative, per lavori di riparazione di strade comunali e provinciali e di opere idrauliche e per lavori di difesa di abitati;

b) nella misura della metà della spesa per lavori di riparazione o costruzione di acquedotti e di fognature, di pertinenza di Amministrazioni comunali;

c) nella misura del terzo della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di *chiese parrocchiali o assimilate e di locali pertinenti adibiti ad uso di ministero pastorale* e di edifici di pertinenza di istruzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, direttamente destinati agli scopi istituzionali, nonchè di scuole e di case comunali.

Nella spesa da assumere a base della concessione del sussidio potrà essere compresa una quota per progettazione, direzione e sorveglianza, in misura non superiore al 2 % dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.

Art. 3. — Le domande di sussidio di cui al precedente art. 2 debbono esser presentate al competente Ufficio del genio civile, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le domande relative alle opere di pertinenza di Amministrazioni comunali e provinciali devono esser documentate secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625.

Le domande relative alle *chiese* e agli edifici delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono esser corredate dalle perizie dei lavori e dal certificato attestante l'appartenenza e la destinazione dell'edificio, rilasciato per gli edifici di culto, *dall'Ordinario diocesano* e, per gli istituti di assistenza e beneficenza, dal Prefetto.

La spesa ammissibile a sussidio non potrà eccedere quella occorrente per il ripristino dei fabbricati nelle condizioni preesistenti al danneggiamento.

Il pagamento dei sussidi concessi verrà effettuato con le norme del citato regolamento 23 ottobre 1904, n. 625.

Art. 4. — La cessione del sussidio da parte del beneficiario è consentita solo a favore dell'appaltatore e del finanziatore dei lavori e deve essere riconosciuta dal Genio Civile.

Art. 5. — Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative nonchè dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici di registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

Art. 6. — Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*D.L.* 17 aprile 1948, n. 846: in *Gazz. Uff.*, 9 luglio, n. 157).

LEGGE SULLA PROROGA DEI CONTRATTI DI MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E COMPARTECIPAZIONE. — Art. 1. — La proroga dei contratti verbali e di quelli scritti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione con coltivatori manuali, sancita nell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273 (cfr. *M.E.*, 1947, p. 200), ha effetto anche nell'annata agraria 1948-49, salvo il disposto dell'articolo successivo.

Art. 2. — Nei contratti di mezzadria propria, la proroga non è ammessa, oltre che nei casi indicati nel citato art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, quando la capacità lavorativa della famiglia mezzadrile risulti gravemente sperequata in meno rispetto alle esigenze di coltivazione del fondo e il concedente abbia dato o dia tempestiva disdetta nel corso dell'anno agrario 1947-48.

L'insufficiente capacità lavorativa non è tuttavia di ostacolo alla proroga se il mezzadro si impegna entro trenta giorni ad integrare stabilmente la constatata sperequazione. In ogni caso, il mezzadro ha diritto alla proroga qualora non venga sostituito da altro mezzadro entro due mesi dalla data della presente legge.

Per le controversie la competenza è riconosciuta ad una Sezione speciale del Tribunale composta dal Presidente e da due Magistrati oltre che da quattro esperti, due in rappresentanza dei proprietari e due in rappresentanza dei mezzadri.

Il 24 giugno 1947 fu firmato in Roma presso il Ministero dell'Agricoltura un accordo per la tregua mezzadrile. Viene ora pubblicato il *Regolamento per l'applicazione* di detta tregua. Essa stabilisce:

a) al colono sarà assegnata una quota del 3 % della produzione lorda vendibile del podere, da prelevarsi sulla parte padronale;

b) detta quota verrà pagata in denaro al prezzo di ammasso per i prodotti vincolati ed in natura per i prodotti liberi, oppure in danaro anche per questi se vi sarà accordo sul prezzo tra concedente e mezzadro;

c) il ricavato del 4 % della produzione lorda vendibile del podere, da prelevarsi sulla parte padronale, verrà impiegato per opere di miglioria nell'azienda da fare eseguire da operai agricoli della zona preferibilmente nel periodo invernale di massima disoccupazione.

Per prodotto lordo vendibile di parte padronale deve intendersi il prodotto totale al netto di quella parte di esso che viene reimpiegata nell'azienda come mezzo produttivo (sementi, mangimi, foraggi, erbai, ecc.). Non costituiscono prodotto lordo vendibile della stalla gli utili commerciali per compra e vendita di bestiame (quelli derivati dal cosidetto giro di bestiame).

L'importo del 3 % spettante al colono e il 4 % da impiegarsi in migliorie nell'azienda, devono calcolarsi sul prodotto lordo vendibile, così come sullo stesso prodotto si calcola il reparto fra concedente e colono.

Posto ciò, i principali prodotti sui quali si calcola l'importo del 3 % e del 4 % sono il latte, la lana, i vitelli, gli agnelli, prodotti dell'anno agrario, la carne. Per il latte, sull'intero prodotto venduto, dedotte le spese eventuali di acquisto fuori azienda di mangimi concentrati; per la lana, sull'intera produzione; per i bovini, equini e suini, con una casistica minuziosa e complicata.

Vengono precisate anche le modalità di accertamento delle opere di miglioria (piantagioni, scoli, costruzioni, case, strade, impianti...), da farsi dall'Ispettore agrario della provincia o da un funzionario da lui delegato.

(*Legge* 4 agosto 1948, n. 1094: in *Gazz. Uff.*, 20 agosto, n. 193).

LEGGE SULLA PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI. — La data del 30 settembre 1948, indicata dal D.L. 5 maggio 1948, n. 596 (cfr. *M.E.*, 1948, p. 160), per la proroga dei contratti di locazione e sublocazione, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1948. Sino a tale data è prorogata anche la disposizione dell'art. 1 del D.L. 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole del divieto di sublocazione. (*Legge* 29 settembre 1948, n. 1187: in *Gazz. Uff.*, 30 settembre, n. 228).

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI.

13 luglio, nel Palazzo delle Congregazioni a S. Callisto, alla presenza di S. Em. il Card. Cl. Micara, Ponente della Causa del Servo di Dio Alberico Crescitelli, Missionario Ap. del Pont. Istituto dei Ss. Pietro e Paolo e dei Ss. Ambrogio e Carlo per le Missioni Estere, la Congregazione *antepreparatoria*, in cui si è discusso sul martirio e sulle cause del martirio del predetto Servo di Dio.

20 id., nel Palazzo Ap. Vaticano, la Congregazione *preparatoria*, in cui si è discusso sulla eroicità delle virtù del Servo di Dio Federico Albert, Vicario Parrocchiale e Vicario Foraneo di Lanzo Torinese, Fondatore della Congr. delle Suore Vincenziane dell'Immacolata, dette Albertine.

NOMINA. — Il S. Padre ha nominato S.E. Rev.ma Mons. Valerio Valeri, Arciv. tit. di Efeso, *Assessore della S.C. per la Chiesa Orientale*, con Breve Apostolico in data 1° settembre 1948.

UDIENZE SOLENNI. — *13 luglio*, il S. Padre ha ricevuto S.E. il Dott. Prof. D. Manuel Larrea Ribadeneira, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica dell'Equatore, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

20 agosto, il S. Padre ha ricevuto Sua Maestà Imperiale Mohamed Reza Pohalavi, Schahinschah d'Iran.

NECROLOGIO

Card. Enrico Sibilia. — Alle ore 7,30 del 4 agosto spirava serenamente ad Anagni, sua città natale. Era nato il 17 marzo 1861. Compì gli studi letterari nel Seminario Diocesano di Anagni e i filosofici, teologici e di diritto canonico a Roma, ottenendo le lauree in filosofia, teologia e in *utroque iure*. Fu Uditore in Colombia (5 nov. 1890). Successivamente fu Uditore delle Nunziature del Brasile (1898-1901), del Belgio (1901-1902) e di Spagna (1902-1908).

Fu promosso Nunzio Ap. nel Cile (31 agosto 1908) e partì per Santiago, restandovi fino all'aprile 1914. Dal 1916 al 1922 fu Vicario della Basilica Liberiana in Roma; indi venne nominato Nunzio Ap. in Austria, e vi rimase fino al 1935, anno della sua creazione cardinalizia.

Nel Concistoro del 16 dicembre 1935, Pio XI di v.m. lo insignì della S. Porpora, assegnandogli il Titolo Presbiterale di S. Maria Nuova e S. Francesca Romana. Nel Concistoro dell'11 dicembre 1939 optò per la Sede Suburbicaria di Sabina e Poggio Mirteto.

Card. Emanuele Y Ochotorena. — Alle ore 17 del 16 settembre piamente chiudeva la sua esistenza terrena a Barcellona. Era nato il 18 agosto 1879 in Ororbia, in diocesi di Pamplona. Si perfezionò nelle scienze ecclesiastiche presso il Pont. Collegio Spagnolo, a Roma, dove, nel 1904, fu ordinato sacerdote e conseguì le lauree in Teologia, Filosofia e Diritto Canonico. Ritornato in patria, a Pamplona, fu professore in seminario, canonico teologo, giudice diocesano, Vicario Generale e Vicario Capitolare.

Il 5 febbraio 1929 fu eletto Vescovo di Zamora, dove fu apostolo instancabile, specialmente nel campo dell'Azione Cattolica. Nel 1938 venne trasferito ad Oviedo e il 29 marzo 1944 alla sede arcivescovile di Tarragona.

Nel Concistoro del 18 febbraio 1946, Pio XII lo insigniva della S. Porpora col Titolo Presbiterale dei Ss. Vitale, Valeria, Gervasio e Protasio.

Card. Raffaello Carlo Rossi. — All'ora una del 17 settembre rendeva la sua anima a Dio

nel Noviziato dei Padri Scalabriniani a Crespano del Grappa. Era nato a Pisa il 28 ottobre 1876. A 21 anni entrava nell'Ordine dei Carmelitani Scalzi e, nel 1901, vi faceva la professione solenne, ricevendo pure, il 21 dicembre, l'ordinazione sacerdotale. Fu Lettore di Teologia nel Collegio Internazionale dello stesso Ordine in Roma, diverse volte Definitore generale e nel 1913 divenne membro del Capitolo generale.

Benedetto XV, il 22 aprile 1920, lo nominava Vescovo di Volterra. Pio XI, il 7 giugno 1923, lo richiamava a Roma come Assessore della S.C. Concistoriale e lo promuoveva, il 20 dicembre dello stesso anno, alla Chiesa tit. arciv. di Tessalonica. Gli veniva conferita la dignità della S. Porpora nel Concistoro del 30 giugno 1930 col Titolo Presbiterale di S. Prassede, coll'ufficio di Segretario della S.C. Concistoriale.

Era anche Presidente della Commissione per l'interpretazione delle Opere di Religione, Membro della Pont. Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, Superiore Generale dei Padri Scalabriniani. È nota l'attività del compianto Cardinale per l'assistenza spirituale degli Italiani emigranti all'estero, per i quali, da alcuni anni, in tutt'Italia, si dedica una giornata di preghiera, la prima Domenica d'Avvento.

25 agosto. Nella Casa delle Suore Francescane Missionarie di Maria a Grottaferrata, dove da qualche tempo si trovava gravemente infermo, è deceduto S.E. Rev.ma Mons. Antonino Arata, Arciv. tit. di Sardi, Assessore della S.C. per la Chiesa Orientale. Era nato a Piacenza il 28 ottobre 1883. Nel 1935 fu nominato Nunzio Ap. in Lettonia ed Estonia, e nel 1941 fu chiamato a ricoprire l'ufficio di Assessore della S.C. per la Chiesa Orientale.

BREVI NOTIZIE

30 luglio-2 agosto. S'è tenuta a Siena la prima Assemblea Generale dell'ACI. Il S. Padre inviava una Lettera a mezzo della Segreteria di Stato (*O.R.*, 1° agosto) a S.E. Mons. Urbani, Assistente Generale dell'A.C. Nell'ordine del giorno, approvato il 2 agosto, l'Assemblea stabilì i seguenti capisaldi di azione immediata:

« 1) Illustrare la dottrina della Chiesa e del Papa, documentandone le benemerenze nel momento attuale;

2) formazione cristiana integrale dei soci e dei dirigenti, basata su una profonda cultura religiosa, senso soprannaturale e capacità tecnica;

3) intensa attività in collaborazione col clero, affinchè la Parrocchia divenga sempre più centro di vita spirituale e di elevazione morale e sociale del popolo;

4) presenza decisiva e attiva nel campo del lavoro a vantaggio delle giuste rivendicazioni dei lavoratori, presenza che si concreta soprattutto nel potenziamento delle ACLI;

5) consapevolezza profonda dei diritti e dei doveri dell'ACI nel settore politico, in ordine alla diffusione, difesa e interpretazione dei principî cristiani nella vita pubblica ».

29 agosto-4 settembre. 6° Corso di Studi Cristiani promosso dalla « Pro Civitate Christiana » in Assisi. Tema proposto: *Et homo factus est.*

16-18 settembre. Il 2° Congresso Nazionale delle ACLI tenuto a Roma ha riaffermato, con una mozione conclusiva, le ragioni che, tempo fa, portarono alla scissione nella C.G.I.L. La funzione nettamente politica, imposta agli organismi sindacali dai sindacalisti social-comunisti, agiva a tutto danno degli interessi delle categorie lavoratrici e di quelli del paese; pertanto, dopo le ripetute prove, rappresentate dagli scioperi generali o parziali, con i quali i sindacalisti social-comunisti cercarono di impadronirsi delle leve del paese, la corrente sindacale cristiana si trovò nella necessità di scindere la propria responsabilità da quella dei sindacalisti social-comunisti.

La mozione conclusiva, approvata al Congresso delle ACLI, riporta pienamente il sindacalismo alla sua funzione precisa, stabilendo tre postulati essenziali per la vita del lavoro e per l'azione economico-sociale delle categorie lavoratrici, cioè:

1) assoluta indipendenza;

2) impostazione di nuova formula unitaria;

3) applicazione del metodo democratico.

Tre presupposti essenziali per la vita effettiva di qualsiasi organismo sindacale, che erano stati dimenticati dai dirigenti della C.G.I.L.: oggi le ACLI li hanno riportati in vigore, per un nuovo costruttivo costume democratico nella vita del Paese.

Secondo alcuni, le ACLI altro non sarebbero se non l'organo che domina i sindacalisti cristiani, quell'organismo cioè che imprime dittatorialmente ai sindacalisti della corrente cristiana la volontà degli organi ecclesiastici. Ciò è falso. Invece esse sono quell'organismo formato da individui i quali seguono e continuano i principî sociali stabiliti dalla dottrina cristiana. Le ACLI non sono un Sindacato, non hanno funzione sindacale, ma solo il compito di indirizzare i lavoratori che seguono i principî sociali cristiani. Per questo, leggiamo nella mozione conclusiva del Congresso, che « il Congresso *addita* ai lavoratori cristiani il dovere di dare la loro adesione a nuovi sindacati che siano informati a questi tre principî fondamentali... ». Le ACLI indirizzano, consigliano, non comandano.

E al sorgere dei Sindacati liberi aconfessionali aperti a tutti i lavoratori indistintamente, che nel pieno rispetto della legge morale e della dignità della persona umana dichiarino di accettare il metodo democratico, le ACLI continueranno il loro compito precipuo, che è quello di curare la formazione morale dei lavoratori secondo i principî della dottrina cattolica.

26 settembre-3 ottobre. XXII Settimana Sociale dei Cattolici Italiani presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano.

Tema generale: *La Comunità Internazionale.* Argomenti: *La Chiesa nel mondo internazionale* (discorso inaugurale di Mons. F. Olgiati); *Il fondamento naturale della comunità internazionale* (on. G. La Pira, Sottosegretario di Stato al Lavoro e Prev. Sociale); *Sovranità statale e ordine giuridico internazionale* (P.A. Messineo S.J.); *Morale internazionale* (P.M. Cordovani O.P.); *La soluzione delle controversie internazionali* (Prof. G. Balladore Pallieri, dell'Univ. Cattolica); *Fondamento e compito delle organizzazioni delle Nazioni Unite* (Prof. G. Vedovato, dell'Univ. di Firenze); *L'unità europea nel mondo moderno* (on. G. Gonella, Ministro della P.I.); *Gli aspetti morali dell'emigrazione* (P.G. Baggio, degli Scalabriniani); *L'emigrazione nei suoi aspetti economico-sociali* (Prof. S. Golzio, dell'Univ. di Torino); *La comunità economica internazionale: crisi, tentativi per superarla, prospettive per l'avvenire* (Prof. F. Vito, dell'Univ. Cattolica); *L'organizzazione sindacale internazionale* (on. F. Storchi, Presidente centrale delle ACLI); *Rapporti culturali internazionali* (P.A. Gemelli, Rettore Magnifico dell'Univ. Cattolica); Presentazione delle *Dichiarazioni conclusive della Settimana Sociale* (Mons. Pavan), pubblicate nell'*O.R.* dell'8 ottobre.

* L'*Osserv. Rom.* del 3 ottobre pubblica: « Un giornale della sera pubblica che " secondo fonti solitamente bene informate il Santo Uffizio avrebbe preso la decisione di porre all'*Indice* tutte le opere di Stalin. Ragioni di opportunità politica avrebbero consigliato la Congregazione del Santo Uffizio di non rendere per ora di pubblica ragione la decisione ".

Tale notizia viene evidentemente da ambienti che non conoscono la disciplina canonica in materia. Infatti la lettura di tale opere è proibita *ex jure* secondo il canone 1399, e quindi non occorre una nuova condanna specifica ».

* L'*Osserv. Rom.* del 11-12 ottobre notifica: « È stato inviato anche a personalità cattoliche un invito a intervenire ad un così detto " Primo Congresso Internazionale per la Riforma Religiosa in Italia ", che si svolgerà in Roma in questi prossimi giorni.

Poichè nell'invito è detto che tale Congresso " è promosso da uomini e gruppi religiosi indipendenti " è bene che si sappia, affinchè nessuno resti ingannato, che il principale promotore di esso è tale Ferdinando Tartaglia, Sacerdote apostata, dichiarato scomunicato vitando con Decreto della Suprema S. Congregazione del S. Offizio del 4 giugno 1946 [cfr. *M.E.*, 1946, p. 139], e promotore, con la cooperazione di protestanti, di una Associazione di ex-preti ».

RECENSIONI

Sartori Cosmas O.F.M., *Enchiridion Canonicum, seu Sanctae Sedis responsiones post editum Codicem J.C. datae, iuxta canonum Codicis ordinem digestae, notulisque ornatae.* - 8ª ed. - cm. 15×22 - pp. XII, 378 - Pont. Athenaeum Antonianum, Via Merulana, 124 - Roma - 1947 - L. 1.500.

Conte a Coronata O.F.M. Capp., *Interpretatio authentica Codicis Juris Canonici et circa ipsum Sanctae Sedis jurisprudentia 1916-1947.* - 2ª ed. - cm. 15×22 - pp. X, 343 - Marietti - Torino - 1948 - L. 750.

1. Il P. Sartori pubblicò la 1ª ed. della sua opera in Cina, nel 1926, quando era nel Seminario di Hu-Kwang in Cing-Chow-Fu. Fu giustamente apprezzata la sua idea. Avere sott'occhio quanto la S. Sede ha detto, autenticamente spiegato e stabilito per l'esatta interpretazione dei relativi canoni, è non solamente utile, ma, indispensabile per uno studio serio e metodico. Non solamente le risposte autentiche della P.C.C., ma anche le disposizioni o chiarificazioni dei SS. Dicasteri, anche quelle non pubblicate ufficialmente negli *A.A.S.*, ma di fonte sicura. Caratteristica dell'opera del S. è di far seguire alle disposizioni riportate un sobrio commento per valorizzarne la portata e darne la retta interpretazione, fondandosi su trattatisti o Riviste specializzate. Non mancano gli indici alfabetico e cronologico.

La presente ed., stampata in veste signorile dalla Tip. Vaticana, è aggiornata a tutto dicembre 1947. Altre opere recenti dello stesso A.: *Jurisprudentiae ecclesiasticae elementa, Juris missionarii elementa.*

2. Il P. Conte a C. pubblicò la 1ª ed. della sua opera nel 1940. Il materiale riportato è lo stesso, la disposizione tipografica un po' diversa. Mentre il S. riporta anche le divisioni del Codice in libri, titoli, capitoli, e il commento vien riportato subito dopo i documenti, il C. pone solamente a principio il numero del canone in carattere più marcato, e pone in nota le fonti e i richiami delle Riviste, ma senza alcun commento.

Le due opere, accuratamente rivedute e aggiornate, sono veramente utili.

plac.

Capobianco Pacificus, O.F.M., *Privilegia et facultates Ordinis Fratrum Minorum* - 2ª ed. - cm. 13×18 - pp. XIV, 360 - Convento di S. Maria degli Angeli - Nocera Superiore (Salerno) - 1948 - In vendita presso la Libreria S. Antonio, Via Merulana, 124, Roma.

Chiarezza ed accuratezza scientifica, a base di fonti, caratterizzano questo lavoro, che potrà essere non solo di utilità pratica per gli appartenenti all'Ordine, ma anche per gli altri religiosi, oltre che essere un esempio per lavori del genere.

L'opera è corredata di una bibliografia, dell'elenco delle Bolle Pontificie, di un indice analitico ben nutrito.

Ciprotti Pio, *Nozioni di Diritto Ecclesiastico.* - cm. 12×18 - pp. VIII, 189 - Edizioni dell'Ateneo - Roma - 1946 - L. 336.

L'opera fa parte della collezione *Orientamenti* (Serie giuridica, 4). È stata redatta in modo da poter essere solamente di aiuto per chi voglia richiamare rapidamente alla memoria le nozioni apprese a scuola o collo studio di più ampî trattati, e che presuppone le nozioni di diritto canonico. Interessante la *Bibliografia* sui vari argomenti trattati (pp. 155-189).

Del Giudice Vincenzo, *La questione romana e i rapporti tra Stato e Chiesa fino alla Conciliazione.* Con considerazioni sui Patti Lateranensi e sull'art. 7 della Costituzione Repubblicana. - cm. 16×22 - pp. 302 - Edizioni dell'Ateneo - Roma - 1947 - L. 1.300.

Sulle soglie del '48 l'A. ha voluto con questa trattazione ricordare i cento anni della questione romana, che ha avuto parte così importante nel

problema delle relazioni tra Chiesa e Stato, con quella precisione di informazioni e di impostazione, con quella serena oggettività ed esattezza, che gli son proprie, in un terreno cosí scabroso e delicato come questo.

L'opera consta di quattro capitoli: 1°. *La qûestione romana e la condizione giuridica della S. Sede* (Pio VI, Repubblica Romana, Guarentigie, prima guerra mondiale, preparazione storica della soluzione della q.r., pp. 1-196); 2°. *La condizione giuridica della Chiesa Cattolica e dei suoi istituti* (direttive della politica it. in materia eccles., legislazione eccl. nel suo sviluppo, lineamenti sistematici del diritto eccl. preconcordatario, pp. 197-243); 3°. *I Patti Lateranensi* (stipulazione e contenuto, questioni, connessione, leggi per l'esecuzione, pp. 245-279); 4°. *Stato e Chiesa nella Costituzione Repubblicana* (i Patti Lat. durante e dopo la seconda guerra mondiale, l'art. 7 della Cost. Rep., le altre disposizioni in materia eccl., pp. 281-302).

In questo fausto momento, in cui lo Stato ha voluto riconsacrare coll'art. 7 della Costituzione i Patti Lateranensi e dichiarare di voler tener fede a quei Patti, che regolano i suoi rapporti con la Chiesa, felice augurio di pace nel rinnovato clima democratico del paese, è bello e affascinante ripercorrere, sotto la guida di tanto Maestro, il tormentato travaglio compiuto nei passati decenni per giungere alla soluzione di così intricata e spinosa questione.

C'è da augurarsi che l'A. ci offra uno studio più ampio delle disposizioni della Costituzione relative a materie ecclesiastiche.

plac.

Génicot Ed. - Salsmans Jos, S.J., *Casus Conscientiae* - 8ª ed. - cm. 16 × 25 - pp. 782 - *L'Édition Universelle*, S.A. - Bruxelles, 53, rue Royale - 1948 - 225 frs. belg.

La Casa Ed. *L'Édition Universelle* ci presenta in splendida veste tipografica l'8ª ed. dei noti *Casus Conscientiae* in applicazione delle *Institutiones Theologiae Moralis*, che hanno raggiunto la 16ª edizione.

I casi sono disposti secondo l'ordine della materia esposta nel relativo testo di morale, a cui sono fatti i debiti richiami. Sono 1139 i casi proposti e risolti. Le varianti apportate sono specialmente quelle riguardanti i problemi di scottante attualità, quali quelli sorti dalla guerra (uccisioni o vendette private di nemici o di traditori, prezzo maggiorato nella vendita di merci e generi alimentari...).

Le soluzioni date sono chiare, precise ed esaurienti, prospettate nelle diverse sfumature possibili al caso studiato. L'opera è corredata di un indice alfabetico e sinottico della materia.

plac.

Pujiula Jacobus S.J., *De Medicina Pastorali recentiores quaestiones quaedam exponuntur*. - cm. 15 × 22 - pp. VIII, 262 e molte tavv. color. - Marietti - Torino - 1948 - L. 800.

L'A., membro di diverse Accademie Spagnole, ha voluto affrontare e risolvere, colla presente opera, in forma sintetica, ad utilità dei sacerdoti nel loro ministero, solamente le questioni più importanti, ripromettendosi di completarle in un'opera di più vasto respiro.

È superfluo valorizzare e, nello stesso tempo, dire la necessità, per un sacerdote, dello studio e della conoscenza di queste questioni, che sono indispensabili per evitare errate valutazioni morali in materia, per avere quella prontezza di spirito per saper comprendere certi stati d'animo, risolvere situazioni e casi estremamente delicati, per poter essere, in una parola, un degno medico delle anime.

L'opera consta di tre parti: 1ª. *Nostri corporis constitutio sive humanae anatomiae et physiologiae compendium* (anatomia et physiologia micromacroscopica, ontogenesis notiones, herentia biologica, pp. 1-166); 2ª. *Hominis cum humana societate relationes* (eugenesia, hygiene, toxicomania, pp. 167-210); 3ª. *Quaestiones quaedam specialiter cum Ecclesiae doctrina connexae* (Sacramenta, mandata, pp. 211-244).

L'A. ha insistito molto sulla 1ª parte, era il suo scopo, e giustamente, per offrire quelle nozioni scientifiche necessarie per la soluzione delle questioni connesse e derivanti.

Forse si può osservare, nella bibliografia ad ogni capitolo, l'eccessiva citazione di opere spagnole, la cui consultazione risulterà un po' difficile per certe categorie di lettori.

plac.

MICHONNEAU G., *Parrocchia comunità missionaria* - cm. 14×21 - pp. 384 - Ed. Società S. Paolo - Alba (Cuneo) - 1948 - L. 500.

Ecco un libro d'esperienze pastorali. Il sottotitolo dell'opera dice infatti che è la *Conclusione di cinque anni di esperienza in mezzo al popolo*, a quello di Colombes (rione operaio di Parigi). È il felice coronamento di tutta una corrente di spirito nuovo che in Francia ha avuto il più noto propulsore in Don Godin, come è stato accennato in altra parte di questa Rivista (v. a p. 191, nota).

È l'attività parrocchiale che con rinnovato spirito di conquista deve risolvere il problema-base del nostro tempo: ricristianizzare dalle fondamenta il complesso della vita.

A conclusione delle « Settimane Nazionali del Clero », che l'ACI ha organizzato in tutta Italia durante quest'estate 1948 appunto sul tema *La comunità parrocchiale*, tornerà gradito ai parroci e ai sacerdoti d'Italia avere tra le mani un'opera così bella e poderosa, un libro vissuto, che offrirà loro una prospettiva luminosa del problema insieme alla sua realizzazione pratica attuata, farà riflettere sul metodo del nostro apostolato parrocchiale e nello stesso tempo sarà benefico fermento che susciterà nuove conquiste.

Un ringraziamento particolare alla benemerita Casa Ed. che ha curato la traduzione italiana di un'opera tanto desiderata, *rivelazione* della parrocchia nel senso più profondo della parola.

d.g.b.

LECLERCQ JACQUES, *Le mariage chrétien* - cm. 13×20 - pp. 212 - Casterman Ed. - 28, rue des Soeurs Noires - Tournai (Belgique) - 1947.

Il grande studioso di diritto naturale, che ha trattato lo stesso argomento, ma in un modo più scientifico, in *Leçons de droit naturel, III, La Famille* (Namur, Wesmael-Charlier, 2ª ed., 1945), ha apprestato quest'opera, che è frutto non di teoria, ma di esperienza acquisita nel ministero a contatto delle anime (p. 82).

Vi alita il senso del reale, del soprannaturale (specialmente nel cap. I *Le sacrement de mariage*).

Vuol essere un aiuto, un indirizzo luminoso, esposto con grande sincerità, senza nascondere le gravi difficoltà, poichè la vita matrimoniale *veramente* cristiana è troppo minacciata e per essere vissuta integralmente esige dagli sposi grandi sacrifici, una grande fede e seria convinzione. È un richiamo imperioso ad essi e ai giovani, che vi aspirano, a riflettere seriamente sull'ideale cristiano del matrimonio, per poterlo poi realizzare, in una forma veramente nuova ed originale, con una finezza psicologica d'introspezione di certe situazioni spirituali (specialmente nei due cap. centrali dell'opera, pp. 65, 95), che invano si vorranno cercare in altri lavori del genere.

plac.

BUTTIGNONI GIOVANNI B., *Vademecum dei sacerdoti nella cura degli infermi*. Norme pratiche di Pastorale - 3ª ed. - cm. 12×18 - pp. 89 - Istituto Padano d'Arti Grafiche - Rovigo - 1948 - L. 160.

Esposizione chiara, senza pretese scientifiche, soffusa di buon senso, del comportamento del sacerdote in quei frangenti sempre così delicati, che lo portano talvolta in situazioni scabrose, insospettate, in casi di coscienza incresciosi e da risolversi con grande tatto e prudenza.

BON ENRICO, *La morte e i suoi problemi* - cm. 15×22 - pp. 193 - Casa Ed. Marietti - Torino - 1948 - L. 400.

Il successo riscosso dal precedente volume *Medicina e Religione* dello stesso A. (edito dalla stessa Casa Ed.) si ripeterà sicuramente per questa nuova opera, il cui pregio principale, oltre che nella novità e complessità dell'argomento, sta nel tentativo di risolvere i problemi prospettati con ipotesi che sfruttino l'apporto di dati biologici a conferma di verità rivelate.

SERTILLANGES A.D., O.P., *L'Amore Cristiano*. Trad. di F. Montanari - cm. 14×21 - p. 154 - Istituto di Propaganda Libraria - Milano - 1947.

In un mondo, che ha smarrito il concetto cristiano dell'amore e lo ha abbassato al livello di una morbosa sensualità, ecco condurci in più spirabil aere da uno scritto del S., denso di concetti e di idee.

Quella che ci vien presentata è la figura inte-

grale dell'amore; che da Dio, in cui ha la sua radice, attraverso l'amore di Dio da parte dell'uomo, l'amore del prossimo, l'amore nuziale, paterno, materno, fraterno, filiale, giunge all'accezione più vasta di amicizia sociale, di amore di comunione nella Chiesa, di società universale nell'amore, in una perfetta parabola amorosa di ritorno alla sua vera Sorgente.

All'Eterno Amore è ritornato recentemente il S. In Dio concludeva la sua esistenza laboriosa ed apostolica a Pallanches (Haute-Savoie) il 25 luglio u.s. Era nato in Auvergne il 16 nov. 1863. Fu professore di filosofia all'Istituto Cattolico di Parigi e membro dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche. Artista e critico d'arte, oratore nato, apologeta. Tra le sue numerose pubblicazioni, ricordiamo: *Catéchisme des incroyants*; *Saint Thomas d'Aquin*; *La vie intellectuelle*; *La vie interieure*; *La Christianisme et les philosophies*; *La philosophie des lois*.

d.g.b.

Scremin Luigi, *Matrimonio, divorzio e biologia umana* - cm. 12×17 - pp. 135 - Istituto di Propaganda Libraria - Milano - 1948.

L'A., dopo la pubblicazione di diverse opere del genere, come *La prostituzione e la morale* e *Il vizio solitario*, edite dall'Istituto di Prop. Libr., e *Appunti di morale professionale per i medici* dell'Ed. Studium (già presentata in *M.E.*, 1948, p. 125), che fara molto bene anche ai sacerdoti, ci offre il presente volumetto, in cui difende con argomenti scientifici e teologici il matrimonio da ogni deviazione, specialmente dal divorzio (pp. 123-134).

È soprattutto nella seconda parte (*Amore e sessualità nella storia della teologia morale*, pp. 39-119) che l'A. si sofferma ad analizzare le ragioni per cui la teol. mor. è giunta solo negli ultimi secoli a riconoscere il valore psicologico ed affettivo dell'unione sessuale, tracciandone la via da essa percorsa, con un particolare esame del Motu proprio *Cum frequenter* di Sisto V del 27 giugno 1587 sul matrimonio degli eunuchi e della proposizione condannata da Innocenzo XI il 2 marzo 1679 sull'uso del matrimonio... ob solam voluptatem.

Ci sembrano un poco affrettate, specialmente riguardo alla questione storica accennata, parte centrale dell'opera, in cui non abbiamo trovato sempre una continuità logica di svolgimento, alcune tesi e conclusioni proposte dall'A. (pp. 112-116 *passim*), come pure altre affermazioni che lasciano un po' dubbiosi e importerebbero chiarimenti e riserve.

Pende Nicola, *Scienza e coscienza del matrimonio* - cm. 12×18 - pp. 32 - La Casa - Milano, Via Mercalli, 23 - 1948.

Saggio rivolto particolarmente ai giovani da parte di un eminente medico-psicologo, studioso dei problemi della persona umana, perchè essi possano con scienza e coscienza, con una piena maturità di corpi e di spiriti, cioè con una preparazione biologica-psicologica-etica, affrontare e risolvere il problema del matrimonio cristiano indissolubile e costruirsi una famiglia sana e feconda. L'A. aggiunge, come conclusione, un bellissimo *Decalogo medico-psicologico-morale* per i futuri coniugi.

Biot Renato, *Educare all'amore* - cm. 15×21 - pp. 181 - Casa Ed. Marietti - Torino - 1948.

Opera d'un medico cattolico e d'un padre di numerosa famiglia, che ha dedicato al servizio della religione la sua cultura e la sua esperienza, come lo stanno ad attestare le sue numerose pubblicazioni.

L'originalità dell'impostazione, la visione integrale (spirituale e fisiologica) dei problemi, il prudente e sano realismo, frutto di lunga esperienza professionale e paterna (si sente che sono pagine vissute), la grande conoscenza dell'anima umana, sono le caratteristiche che fanno di questo lavoro per tanti aspetti una vera novità.

Georg J. E. Dr., *Agenesi e fecondità nel matrimonio* - Trad. it. sulla 7ª ed. tedesca. - cm. 14×21 - pp. 172, 9 tavole e calendario di osserv. personali - Marietti - Torino - 1948.

Attorno al problema della continenza periodica nel matrimonio la bibliografia si fa sempre più ampia. Recentemente il Gennaro, lo Stecher, il Babina, il D'Este, il Toffoletto, il Maget, per citare alcuni nomi, in opere e in riviste, ne hanno trattato con una certa ampiezza.

L'editore Marietti ha curato la traduzione italiana dell'opera del Georg, che conta diverse altre traduzioni (polacca, cecoslovacca, francese,

portoghese). Oggetto primario è la teoria dei giorni sterili della donna, cioè la determinazione della regolare alternanza dei giorni genesiaci ed agenesiaci nel ciclo mestruale della donna per il controllo delle nascite mediante la continenza periodica secondo il metodo Ogino-Knaus.

La vita matrimoniale oggi è quasi universalmente minata (secondo alcuni fino al 95 %) da un morbo corrosivo (abuso del m., pratiche anticoncezionali). La sua caratteristica: pochi bambini e una continua violazione delle leggi divine, naturali e morali. La situazione ideale morale, cui noi dobbiamo tendere e pervenire, dev'essere il rispetto alla natura e alla morale, nella vita matrimoniale, con un numero ragionevole (sec. l'A.) di figli. Non i figli devono essere evitati, bensì le violazioni della natura ed i peccati: ecco il fine, come dice l'A., che si propone la presente opera.

Il lavoro è eccellente sotto l'aspetto tecnico-scientifico. Si possono però osservare certe inesattezze dal punto di vista morale: ad es., assumere questo metodo quale sistema regolatore di limitazione della prole (non più di cinque figli); alcune ragioni addotte di carattere sociale, economico ed eugenetico; l'esclusione di figli da genitori affetti da malattie ereditarie e moralmente tarati; certi richiami indiretti a sistemi eugenici.

Il metodo, pur concessa la sua sicurezza scientifica, da qualcuno però ancora contestata, e facilmente frustrata nell'applicazione pratica, resta pur sempre solamente un rimedio, una eccezione, non la regola. Costituisce sempre una concessione alla debolezza umana, e non deve essere usato senza grave motivo e comunque sempre in circostanze morali che lo rendano lecito, e consigliato, se non dopo aver esaurito i mezzi per richiamare i coniugi al retto uso del matrimonio (v. l'art. di H. Duméry: *Simples réflexions sur la méthode Ogino* in *Nouv. Revue Théol.*, 1948, pp. 587-597).

plac.

Guarnero Luisa, *L'età difficile*. Ai genitori e agli educatori - cm. 15 × 21 - pp. 210 - Casa Ed. Marietti - Torino - 1948.

Il Nosengo definisce l'opera « un vero trattato di educazione familiare ad uso dei genitori ». Riflesso di tutta quella esperienza personale acquisita nel compimento della sua missione materna.

Cl. Duval-Aumont, *Les problèmes de la natalité au foyer*. Exposé moral et biologique - 6 éd. - cm. 12 × 19 - pp. 136 - Casterman Ed. - 28, rue des Soeurs Noires - Tournai (Belgique) - 1947 - 33 frs. belg.

Scopo della pubblicazione (n. 4 della *Collection Pro Familia*) è di fissare con precisione la dottrina cattolica circa la continenza periodica, e quale ne è e ne deve essere l'uso veramente cristiano, quali i motivi seri (e non semplici ragioni egoistiche) che bastano a giustificarla.

Esposizione semplice, chiara, sincera, senza discussioni o astrazioni, per sposi cristiani, che s'interessano di questo problema così delicato e di tanta attualità.

Babina Pietro, *Fecondità e infecondità nel matrimonio*. Moralità ed immoralità della continenza periodica - cm. 13 × 19 - pp. 75 - Antoniazzi Ed. - Milano, Via Chiossetto, 14 - 1947.

L'A. ha voluto comporre un'opera breve, sintetica, semplice nello svolgimento e nello stile, specialmente pratica, che serva ad illuminare i lettori su i punti essenziali di un problema di fondamentale importanza, e nello stesso tempo a riscaldare il loro cuore entusiasmandoli all'osservanza di un dovere che, in taluni casi particolari, ed entro certi limiti sempre, è sacrificio ed eroismo.

L'esposizione è sempre permeata di un caldo soffio di spiritualità e l'A. insiste spesso nell'affermazione che non ha inteso divulgare la conoscenza di un nuovo metodo anticoncezionale comodo e non peccaminoso, restando sempre per i coniugi, che non abbiano gravi motivi, il comandamento divino.

plac.

Stecher Antonio, *Continenza periodica nel matrimonio*. Trad. di P. Monaci - 2ª ed. - cm. 15 × 20½ - pp. 141 - Libreria Ed. Fiorentina - Firenze - 1948.

L'edizione originale di quest'opera (*Zeitwahl in der Ehe*) ha visto la luce a Zurigo nel 1938, la

presente traduzione italiana è fatta sulla quinta ed. originale riveduta e ampliata del 1947, già tradotta in altre lingue.

La particolarità di questo lavoro, dopo le documentate premesse anatomo-fisiologiche, sono le istruzioni dettagliate (a base di numerose tabelle) circa i calcoli e il computo dei giorni fecondi e infecondi. Non mancano seri appunti sulle conseguenze della prole scarsa sull'educazione, sui genitori e sulla società, nonchè alcune sagge norme di etica sessuale matrimoniale.

Monografia scientificamente e seriamente ben condotta, che non vuol condurre ad una meccanizzazione della concezione del matrimonio.

plac.

Monsabré Giacomo M.L., O.P., *Introduzione al Dogma Cattolico*. Conferenze. Versione e note di Mons. G. Bonomelli, rivedute e aggiornate dal P. L. Ciappi, O.P. - Vol. 4 (*Principî ed errori - Le profezie - I miracoli - Le testimonianze*) - cm. 12 × 17 - pp. XXIII-314, 316, 328, 318 - Casa Ed. Marietti - Torino - 1948 - L. 350 al volume.

Con piacere sarà accolta, perchè tanto attesa, la nuova edizione della vasta opera oratoria del P. Monsabré, capolavoro di sapienza e di eloquenza sacra, coronato dall'aureola d'immortalità.

La traduzione dell'illustre Vescovo italiano, che aggiunse prestigio all'opera del grande oratore francese, è rimasta sostanzialmente la stessa; il revisore si è permesso di ritoccarla, confrontandola coscienziosamente con l'originale e donandole una veste più rispondente ai mutati gusti letterari dei nostri tempi.

Quanto alle *Note*, dietro suggerimento dell'Editore e di persone assai competenti, il revisore, che è Professore Ordinario di S. Teologia all'*Angelicum* di Roma e Professore dell'Istituto B. Angelico di Studi per l'Arte Sacra di Roma (la revisione perciò è affidata a buone mani), si è presa maggiore libertà, sopprimendo quelle che avevano solo un valore decorativo o un accento polemico e sostituendone altre più moderne, rispecchianti la cultura religiosa che sempre si rinnovella.

Seguirà ben presto anche l'*Esposizione del Dogma*.

Felicitazioni quindi alla benemerita Casa Editrice, che ci appresta la nuova edizione di una così bella e grande opera, anche in un formato serio, appropriato, signorile.

plac.

Lelotte F., S.J., *La solution du Problème de la Vie. Synthèse du Catholicisme*. I. *Devant le Problème*, II. *De la Création à la Rédemtion*, III. *De la Rédemption jusqu''a nous*, IV. *L'Homme selon Dieu*, IV. *Problèmes sociaux* - 3 éd. - cm. 15 × 21 - pp. 72, 72, 80, 72, 88 - Casterman Ed. - 28, rue des Soeurs Noires - Tournai (Belgique) - 1948 - 24 frs. bel. al vol. e complessiv. 110 frs.

L'A. presenta in una forma brillante e seducente le linee maestre della soluzione cattolica del problema della vita. È per i giovani moderni, aventi una certa cultura, angosciati dal pensiero di dare una finalità alla loro esistenza inquieta, in un clima arroventato di indifferenza e di vuoto spirituale.

Non un'opera di apologetica, non vuol dimostrare, ma semplicemente mostrare la via della vera vita, ridonare il gusto di vivere, di pregare, di lavorare, ed anche di riflettere seriamente.

Per questo l'A. ha adottato una forma spigliata, capitoli brevi, documentazioni e numerose referenze bibliografiche scelte ed aggiornate per ogni argomento.

Il successo dell'opera è testimoniato anche dal rapido esaurirsi in breve tempo delle precedenti edizioni. I sacerdoti lo troveranno veramente prezioso.

d.g.b.

S. Aurelii Augustini, *Confessionum libri XIII* cura et studio Josephi Capello. - cm. 12 × 17 - pp. LIV, 660 - Marietti - Torino - 1948 - L. 900.

Edizione critica curata da un competente in studi agostiniani. Lo stanno a testimoniare l'introduzione scientifica (compositio, destinatio C.; vita, studia litteraria, experimenta malorum, evolutio mentis, conversio in Deum A.; quaestiones de veritate et certitudine, de Deo, de Christo, de homine, de moribus et vita, de mundo; codices, praecipuae editiones, bibliographia), l'apparato critico delle varianti e l'abbondante commento apposto in nota con passi paralleli tratti dalle opere di S. Agostino.

*

CAVAGNA ALFREDO M., *L'Anno con la Chiesa.* Corso di meditazioni per le giovani. Vol. II-V, X, XI - cm. 12 × 18 - pp. 286, 303, 383, 324, 270, 244 - Istituto Padano d'Arti Grafiche - Rovigo - 1948 - L. 400 al volume.

Continua rapida la stampa dell'opera del C. che consterà di 12 volumi. È già stato presentato nella nostra Rivista il 1° volume (1948, p. 127) e sono stati precisati lo scopo e le caratteristiche di queste meditazioni. L'A., la sua competenza, la carica che ricopre, la sua bontà e vita interiore, per non dire altro, sono la migliore garanzia della riuscita dell'opera.

ANDRIANOPOLI MODESTO, *Dal pane e dal vino* - cm. 12 × 16 - pp. 178 - Libreria Dottrina Cristiana - Colle Don Bosco (Asti) - 1948.

Raccolta di fatti meravigliosi da Dio operati per suffragare la Presenza Reale di Gesù nella SS. Eucaristia.

BROCCARDO PIETRO, *Il Cattolicesimo richiamato alle fonti* - cm. 12 × 17 - pp. 132 - Libreria Dottrina Cristiana - Colle Don Bosco (Asti) - 1948.

È la confutazione serrata e minuziosa dell'opuscolo, avente lo stesso titolo, di un pastore svizzero che ama celarsi sotto l'anonimo di *Viator*.

BERTETTO DOMENICO, *Il Mistero di Dio.* - cm. 9½ × 14 - pp. 231 - rileg. bodon. - Elle Di Ci - Colle Don Bosco (Asti) - 1947.

PANZARASA VALENTINO, *Il Sacramento dell'amore umano.* - cm. 9½ × 14 - pp. 206 - rileg. bodon. - Elle Di Ci - Colle Don Bosco (Asti) - 1947.

LUPO TIBURZIO, *I fondamenti della morale.* Parte I. L'atto umano soprannaturale. - cm. 9½ × 14 - pp. 312 - rileg. bodon. - Elle Di Ci - Colle Don Bosco (Asti) - 1948.

I tre eleganti volumetti sono il 1°, il 12° e il 14° della collana « Fides », edita dalla Libreria Dottrina Cristiana. Essa comprenderà una ventina di queste operette che vogliono offrire, alla portata mentale di tutti, gli argomenti fondamentali della Religione (Credo, Grazia, Morale), in una forma e uno stile agile e brillante, coll'esposizione di concetti un po' alti concretizzati sempre però con applicazioni pratiche di vita vissuta.

1. Argomento del primo volumetto è il mistero della SS. Trinità, di cui si descrivono i presupposti razionali, le fonti della rivelazione, la natura intrinseca e le sue interferenze coll'anima vivificata dalla grazia.

2. L'A. aveva già pubblicato in *Salesianum* (1946, pp. 256-283) un articolo: *Il fine primario del Matrimonio.* In questa operetta non ha fatto che stender la materia in forma più piana e divulgativa e tirarne conclusioni pratiche. La materia (che meritava forse un ordine un po' più logico) è così disposta: Tragedie di cuori, G. C. e il cuore umano, Frutti eccellenti del Sacr. del M., Radici del M., Altri squisiti frutti del Sacr. del M., Natura del M., Non c'è rosa senza spine, Unità indissolubile del M., Voci del sentimento e della passione, Vita cristiana integrale, Il Sacr. del M., Grandezza e bellezza della famiglia cristiana.

3. Prendendo lo spunto da due incontri casuali (episodi che si potrebbero moltiplicare allo infinito): rivelazioni d'un profondo disagio spirituale e d'una diffusa carenza morale al giorno d'oggi, l'A. cerca di lumeggiare i fondamenti razionali e cristiani della Morale, nei suoi elementi metafisici, fisici, spirituali (libertà e imputabilità) e soprannaturali. Lavoro ben condotto e pratico.

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: PIZZONI GIUSEPPE, C. M.

Autorizz. Prefett. Decr. n. 816 del 15 ottobre 1947

Stabilimento Aristide Staderini - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

TANQUEREY (A.) — [N. 663] SYNOPSIS THEOLOGIAE DOGMATICAE ad mentem S. Thomae Aquinatis hodiernis moribus accomodata, auctore A. TANQUEREY. - 3 volumi in-8°.

Vol. I. - De Religione, de Christo legato, de Ecclesia, de Fontibus Revelationis. Sciolto . . . . . L. 1.350

Vol. II. - De Fide, de Deo Uno et Trino, de Deo Creante et Elevante, de Verbo Incarnato. Sciolto . . . . . L. 1.125

Vol. III. - De Deo Sanctificante et Remuneratore, seu de Gratia, de Sacramentis (absque Paenitentia et Matrimonio), et de Novissimis. — Nuova edizione aumentata. Sciolto . . . . L. 1.125

— [N. 663 A] DE PAENITENTIA ET MATRIMONIO, pars Dogmatica, pro iis qui Synopsim Theologiae Dogmaticae, absque Synopsi Theologiae Moralis comparant. Sciolto . . . . . L. 375

TANQUEREY — [N. 664] SYNOPSIS THEOLOGIAE MORALIS ET PASTORALIS ad mentem S. Thomae et S. Alphonsi hodiernis moribus accommodata, auctore A. TANQUEREY. - 3 volumi in-8°.

Vol. I. - De Paenitentia, de Matrimonio et Ordine (Pars Dogmatica simul et Moralis). Sciolto . . . . . L. 1.125

Vol. II. - (Theologia Moralis Fundamentalis) De Virtutibus et Praeceptis; De Censuris; De prohibitione librorum. Sciolto L. 1.125

Vol. III. - De Virtute Justitiae et de variis statuum obligationibus. La questione sociale vi è trattata con ampiezza. Sciolto L. 1.125

DIEKAMP FRANCISCUS [N. 615]: THEOLOGIAE DOGMATICAE. Manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinatis exaravit Franciscus Diekamp; versionem latinam curavit A. M. HOFFMANN O. P., S. Th. Doctor et Lector.

Volumen I. - *Introductio in theologiam dogmaticam — de Deo uno — de Deo trino.* Un vol. in-8° di pag. 428 . . . . L. 1.200

Volumen II. - *De Deo creatore — de Redemptione per Jesum Christum.* Un vol. in-8° di pag. 464 . . . . . L. 1.200

Volumen III. - Pars Prima: *De Ecclesia* (*sub prelo*).

Volumen III. - Pars Secunda: *De Gratia Christi.* Un vol. in-8° di pag. 204 . . . . . L. 675

Volumen IV. - *De Sacramentis tum in communi tum in specie et de Novissimis.* Un vol. in-8° di pag. 578 . . . . L. 1.350

DESCLÉE & C. — EDITORI PONTIFICI — ROMA

Nuovissima edizione 1947

del BREVIARIO ROMANO
con il "NUOVO SALTERIO„

BREVIARIUM ROMANUM

cum Nova Psalterii Versione
PII PAPAE XII
jussu edita

4 volumi in 16° (cm. $16^1/_2$ x 10)

Nuovissima edizione in caratteri nitidi e di facile lettura su vera carta indiana Oxford: testo rosso e nero con artistiche incisioni.

Sciolto . . . . . Lire 15.000

Legato in marocchino nero, flessibile, angoli rotondi, taglio rosso sott'oro . Lire 23.000